

FASCICOLO NORMATIVO E INFORMATIVO CONTO CORRENTE – SERVIZI DI PAGAMENTO

SOMMARIO

INFORMAZIONI SULLA BANCA	1
CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI CONTO CORRENTE E SERVIZI ACCESSORI	1
SEZIONE A – CONDIZIONI GENERALI RELATIVE AL RAPPORTO BANCA-CLIENTE – PARTE GENERALE	1
SEZIONE B - CONDIZIONI GENERALI RELATIVE AL RAPPORTO BANCA-CLIENTE - CONTO CORRENTE BANCARIO E CONVENZIONE DI ASSEGNO	9
SEZIONE C - CONDIZIONI GENERALI RELATIVE AL RAPPORTO BANCA-CLIENTE - SERVIZIO DI INCASSO O DI ACCETTAZIONE DEGLI EFFETTI, DOCUMENTI ED ASSEGNI (NON DISPONIBILE NEL CONTO <i>ONLINE</i>)	13
SEZIONE D - CONDIZIONI GENERALI RELATIVE AL RAPPORTO BANCA-CLIENTE – CONTRATTO QUADRO PSD E SERVIZI DI PAGAMENTO	14
<i>Paragrafo 1) – Regole comuni ai Servizi di Pagamento</i>	14
<i>Paragrafo 2) – Singoli Servizi di Pagamento</i>	21
Paragrafo 2.1) – Ordini di bonifico	21
Paragrafo 2.2) – Altri pagamenti (Ri.Ba, MAV, Bollettini Postali, F23 e F24).....	23
Paragrafo 2.3) - Disposizioni permanenti di pagamento a favore di terzi - SDD.....	24
Paragrafo 2.4) - Servizio incassi Ri.Ba (non disponibile con conto online)	25
Paragrafo 2.5) – Servizio CBILL pagatori - PagoPA.....	26

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Cambiano 1884 (Firenze) Società per Azioni

- Capogruppo del Gruppo Bancario Cambiano
- Registrazione Cancelleria del Tribunale di Firenze n. 503435
- Registrazione CCAA e Codice Fiscale n. 02586460582
- Partita IVA 02599341209
- Costituita il 26.10.2005
- Sede legale e Direzione generale: Viale Antonio Gramsci 34 – 50132 Firenze (FI)
- Sede amministrativa: Piazza Giovanni XXIII, 6 – 50051 Castelfiorentino (FI)
- Capitale sociale Euro € 232.800.000
- Codice ABI: 08425
- N° iscr. Albo delle banche c/o la Banca d'Italia: 5341
- Codice SWIFT: CRACIT33
- Sistemi di garanzia cui la Banca aderisce: Fondo Interbancario di Tutela Depositi, Fondo Nazionale di Garanzia

Contatti

Recapito telefonico: 0571 6891

Numero di fax: 0571 022002

Indirizzo e-mail: info@bancacambiano.it

Sito Internet: www.bancacambiano.it

Indirizzo PEC: pec@pec.bancacambiano.it

SPORTELLI BANCARI

L'elenco delle Filiali è disponibile sul sito internet:

www.bancacambiano.it/rete-territoriale.html

UFFICIO RECLAMI

Banca Cambiano 1884 S.p.A. – Ufficio Reclami - Viale Antonio Gramsci 34 – 50132 Firenze (FI),

indirizzo di posta elettronica ufficioreclami@bancacambiano.it,

posta elettronica certificata ufficioreclami@pec.bancacambiano.it,

fax 0571 022019, presso la filiale dove è intrattenuto il rapporto

Recapito dell'Autorità di Vigilanza

BANCA D'ITALIA

Via Nazionale 91, 00184 Roma

Tel. 0039 0647921

PEC: Bancaditalia@pec.bancaditalia.it

e-mail: email@bancaditalia.it

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI CONTO CORRENTE E SERVIZI ACCESSORI

SEZIONE A – CONDIZIONI GENERALI RELATIVE AL RAPPORTO BANCA-CLIENTE – PARTE GENERALE

Art. A.1 - Definizioni

In aggiunta ai termini ed alle espressioni contenute in altre clausole del Contratto, ai fini dello stesso, i termini e le espressioni di seguito elencati hanno il significato indicato per ciascuno di essi:

- a. con l'espressione "**Addebito diretto**", si intende l'addebito con cui il Titolare autorizza il Beneficiario a richiedere all'Emittente il trasferimento di una somma di denaro dal proprio conto al conto del Beneficiario. Il trasferimento viene eseguito dall'Emittente alla data o alle date convenute dal Titolare e dal Beneficiario. L'importo trasferito può variare;
- b. con l'espressione "**App MITO MOBILE**", si intende un'applicazione installata sul Dispositivo del Cliente per accedere al Servizio *Internet Banking* Cambianonline tramite Autenticazione Forte;
- c. con l'espressione "**Area Euro**", si intende l'insieme degli Stati membri dell'Unione Europea, tra cui l'Italia, che hanno adottato come propria moneta l'euro, nonché qualsiasi altro Stato che dovesse di tempo in tempo adottare l'Euro come propria moneta;
- d. con l'espressione "**ATM (Automated Teller Machine)**", si intende sportello automatico, collocato generalmente presso gli sportelli bancari, che permette al Cliente di effettuare prelievi di denaro contante e, se abilitato, di usufruire di ulteriori servizi e ottenere informazioni sul proprio stato contabile;
- e. con l'espressione "**Autenticazione Forte**", si intende la procedura di autenticazione che, in aggiunta al Codice Utente ed alla Password (o al Riconoscimento Biometrico in caso di utilizzo dell'App MITO MOBILE), consente di accedere ai Dati Sensibili relativi ai pagamenti o di autorizzare un'Operazione di Pagamento solo dopo che è stata confermata dal Cliente la Notifica *Push* ricevuta sul proprio Dispositivo o è stata utilizzata dal Cliente la One Time Password ricevuta sul proprio Dispositivo tramite SMS indicato in una specifica sezione del Servizio *Internet Banking* Cambianonline;
- f. con l'espressione "**Banca**", si intende Banca Cambiano 1884 S.p.A.;
- g. con l'espressione "**Beneficiario**", si intende il destinatario dei fondi oggetto dell'Operazione di Pagamento;
- h. con l'espressione "**Bonifico**", si intende il Servizio di pagamento per l'accredito sul Conto di pagamento del Beneficiario tramite un'Operazione di pagamento o una serie di Operazioni di pagamento dal Conto di pagamento del Pagatore eseguite dal Prestatore di servizi di pagamento detentore del Conto di pagamento del pagatore, sulla base di un'istruzione impartita dal Pagatore;
- i. con l'espressione "**Bonifico – SEPA**", si intende il Bonifico con cui la Banca trasferisce una somma di denaro dal Conto di Pagamento del Cliente (Pagatore) a un altro Conto di Pagamento, secondo le istruzioni del Cliente (Pagatore), verso paesi SEPA;
- j. con l'espressione "**Bonifico – extra SEPA**", si intende il Bonifico con cui la Banca trasferisce una somma di denaro dal Conto di Pagamento del Cliente (Pagatore) a un altro Conto di Pagamento, secondo le istruzioni del Cliente (Pagatore), verso paesi non-SEPA;
- k. con l'espressione "**Cliente**", si intende la persona che, a seguito della conclusione del Contratto, diviene titolare del Conto Corrente e a cui vengono prestati i Servizi;
- l. con l'espressione "**Codice Utente**", si intende il codice alfanumerico attribuito dalla Banca al Cliente per l'utilizzo del Servizio *Internet Banking* Cambianonline;
- m. con l'espressione "**Consumatore**", si intende, ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (il "**Codice del Consumo**"), la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
- n. con l'espressione "**Conto Corrente**", si intende il conto di corrispondenza intrattenuto dal Cliente presso la Banca e utilizzato per effettuare le Operazioni di Pagamento;
- o. con l'espressione "**Conto di Pagamento**", si intende un conto intrattenuto presso un Prestatore di Servizi di Pagamento da uno o più utilizzatori di Servizi di Pagamento per l'esecuzione di Operazioni di Pagamento. In relazione ai rapporti tra la Banca ed il Cliente, il Conto Corrente di corrispondenza rappresenterà il Conto di Pagamento sui cui saranno regolate le Operazioni di Pagamento riferite al Cliente;
- p. con l'espressione "**Contratto**", si intende il presente Contratto avente ad oggetto i Servizi;
- q. con l'espressione "**Contratto Quadro PSD**", si intendono le norme contenute nelle Sezione D, Paragrafo 1) applicabili a tutti i Servizi di Pagamento disciplinati nella Sezione D, Paragrafo 2);
- r. con l'espressione "**Credenziali di Sicurezza Personalizzate**", si intendono le funzionalità personalizzate fornite a un utente di Servizi di Pagamento da prestatore di Servizi di Pagamento a fini di autenticazione;
- s. con l'espressione "**Dati Sensibili Relativi ai Pagamenti**", si intendono i dati che possono essere usati per commettere frodi, incluse le Credenziali Di Sicurezza Personalizzate. Per l'attività dei Prestatori di Servizi di Disposizione di Ordine di Pagamento e dei Prestatori di Servizi di Informazione sui Conti, il nome del titolare del conto e il numero del conto non costituiscono Dati Sensibili relativi ai pagamenti;
- t. con l'espressione "**Data valuta**", si intende la data di riferimento usata da un Prestatore di servizi di pagamento per il calcolo degli interessi applicati ai fondi addebitati o accreditati su un Conto di pagamento;
- u. con l'espressione "**Dispositivo**", si intendono lo *smartphone*, il *tablet* o eventuali altri dispositivi similari;
- v. con l'espressione "**Documento di Sintesi**", si intende il frontespizio del Contratto in cui sono indicate le condizioni economiche dei Servizi;
- w. con l'espressione "**Giornata Operativa**", si intende il giorno in cui il Prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore o del Beneficiario coinvolto nell'esecuzione di un'Operazione di Pagamento è operativo, in base a è quanto necessario per l'esecuzione dell'Operazione di Pagamento stessa; per tutti i Servizi di Pagamento la Giornata Operativa si chiude entro gli orari limite indicati nei documenti di sintesi e nei fogli informativi;
- x. con l'espressione "**Giorno Lavorativo**", si intende un giorno nel quale la Banca è aperta per la propria operatività. L'elenco dei giorni considerati Giorni Lavorativi è disponibile presso le Filiali della Banca;
- y. con l'espressione "**Identificativo unico**", si intende la combinazione di lettere, numeri o simboli che il Prestatore di servizi di pagamento indica all'Utilizzatore di servizi di pagamento e che l'Utilizzatore di servizi di pagamento deve fornire al proprio Prestatore di servizi di pagamento per identificare con chiarezza l'altro Utilizzatore del servizio di pagamento e/o il suo Conto di pagamento per l'esecuzione di un'Operazione di pagamento. Ove non vi sia un Conto di pagamento, l'Identificativo unico identifica solo l'Utilizzatore del servizio di pagamento;
- z. con l'espressione "**Legge Assegni**", si intende il Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736;
- aa. con l'espressione "**Legge Cambiaria**", si intende il Regio Decreto 14 dicembre 1933, n. 1669;
- bb. con l'espressione "**Mezzi di Comunicazione**", si intendono il telefono, il telefono cellulare, la *personal computer*, il modem, la rete internet, la posta elettronica e la PEC, la posta ordinaria o la lettera raccomandata A/R;
- cc. con l'espressione "**Micro-impresa**", si intende l'impresa che, al momento della conclusione del Contratto Quadro PSD, è un'impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, ovvero i requisiti individuati con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione Europea a sensi dell'articolo 84, lett. b), Direttiva 2007/64/CE;
- dd. Con l'espressione "**Modulo di Richiesta**", si intende la proposta di attivazione del contratto di conto corrente e dei servizi accessori rivolta dal Cliente alla Banca;
- ee. con l'espressione "**Normativa di Riferimento**", si intende la normativa europea ed italiana di carattere primario e secondario concernente (i) il settore e l'attività bancaria e finanziaria nonché (ii) le materie oggetto del presente Contratto, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni ed integrazioni (il "**TUB**"), il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni (il "**Decreto**"), la Direttiva UE 2015/2366 (la "**PSD 2**") le circolari di Banca d'Italia, la disciplina di carattere primario e secondario in materia di antiriciclaggio e, in particolare, il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (e successive modifiche e integrazioni), la normativa in tema di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e successive modifiche e integrazioni) e di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (il "**GDPR**"), il Codice del Consumo, la Legge Assegni, la Legge Cambiaria e la Normativa

- Fiscale;
- ff. con l'espressione "**Normativa Fiscale**", si intende il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e il d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461 e successive modificazioni ed integrazioni della citata normativa;
- gg. con l'espressione "**Notifica Push**", si intende una notifica ricevuta dal Cliente nel Dispositivo da lui autorizzato, da utilizzare ai fini dell'Autenticazione Forte in alternativa al Codice OTP;
- hh. con l'espressione "**One Time Password**" (o "**Codice OTP**"), si intende un codice numerico o alfanumerico riservato, ad uso esclusivo del Cliente, generato di volta in volta in tempo reale. Tale Codice OTP è generato dalla Banca su richiesta del Cliente ed inviato a quest'ultimo tramite SMS ("**Short Message Service**") al numero di cellulare comunicato dal Cliente alla Banca;
- ii. con l'espressione "**Operazione di Pagamento**", si intende l'atto, disposto dal Cliente Pagatore o per suo conto o dal Beneficiario, di collocare, trasferire o ritirare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il Cliente Pagatore e il Beneficiario;
- jj. con l'espressione "**Ordine di Pagamento**", si intende qualsiasi istruzione data da un Pagatore o da un Beneficiario alla Banca con la quale viene chiesta l'esecuzione di un'Operazione di Pagamento;
- kk. con l'espressione "**Pagatore**", si intende il titolare di un Conto di Pagamento a valere sul quale viene impartito un Ordine di Pagamento ovvero, in mancanza di un Conto di Pagamento, il soggetto che impartisce un Ordine di Pagamento;
- ll. con l'espressione "**Parti**", si intendono la Banca e il Cliente;
- mm. con l'espressione "**Prestatore di Servizi di Disposizione di Ordini di Pagamento**" o "**PISP**", si intende un Prestatore di Servizi di Pagamento che esercita il Servizio di Disposizione di Ordine di Pagamento;
- nn. con l'espressione "**Prestatore di Servizi di Informazione sui Conti**" o "**AISP**", si intende un Prestatore di Servizi di Pagamento che esercita il Servizio di Informazione sui conti;
- oo. con l'espressione "**Prestatore di Servizi di Pagamento**", si intende la Banca e/o uno dei seguenti organismi: istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento, banche, Poste Italiane S.p.A., la Banca Centrale Europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche;
- pp. con l'espressione "**Proposta Contrattuale**", si intende la proposta contrattuale sottoscritta dal Cliente relativa alla prestazione dei Servizi;
- qq. con l'espressione "**Riconoscimento Biometrico**", si intende un sistema informatico che ha la funzionalità e lo scopo di identificare il Cliente sulla base di caratteristiche biologiche (impronta digitale o riconoscimento facciale) precedentemente acquisite dal Dispositivo e impostate dal Cliente, da utilizzare in alternativa alla Password;
- rr. con l'espressione "**Servizi**", si intendono i servizi bancari di Conto Corrente e i servizi ad essi connessi, nonché i Servizi di Pagamento;
- ss. con l'espressione "**Servizio di Firma Elettronica Avanzata**", si intende il servizio che consente al Cliente di sottoscrivere la documentazione relativa ai prodotti e servizi della Banca, dettagliatamente regolato da apposito contratto;
- tt. con l'espressione "**Servizio di Disposizione di Ordini di Pagamento**", si intende il Servizio di Pagamento prestato da un soggetto terzo che dispone l'Ordine di Pagamento su richiesta del Cliente relativamente al Conto di Pagamento;
- uu. con l'espressione "**Servizio di Informazione Sui Conti**", si intende un servizio *online* che fornisce informazioni consolidate relativamente al Conto di Pagamento o all'insieme dei conti di pagamento detenuti dal Cliente presso la Banca o presso altri Prestatori di Servizi di Pagamento di radicamento del conto;
- vv. con l'espressione "**Servizi di Pagamento**", si intendono i singoli servizi di pagamento disciplinati nel presente Contratto disciplinati nelle Sezioni D;
- ww. con l'espressione "**Servizio Internet Banking Cambianoonline**", si intende il servizio di *Internet Banking* offerto dalla Banca – da attivarsi con apposito contratto – che consente al Cliente di impartire gli Ordini ed effettuare operazioni interrogative e/o consultive sui rapporti in essere con la Banca, secondo quanto reso disponibile dalla Banca in funzione anche dell'evoluzione tecnologica e dello sviluppo del Servizio MITO, mediante l'impiego dei Mezzi di Comunicazione;
- xx. con l'espressione "**Sito**", si intende il sito internet della Banca www.bancacambiano.it dal quale è possibile accedere a tutte le principali informazioni relative alla Banca, sul quale viene messa a disposizione del Cliente la documentazione precontrattuale e contrattuale, nonché per il tramite del quale è possibile accedere al Servizio *Internet Banking Cambianoonline*;
- yy. con l'espressione "**Strumento di Pagamento**", si intende qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra il Cliente e la Banca e di cui il Cliente si avvale per impartire un Ordine di Pagamento;
- zz. con l'espressione "**Supporto Durevole**", si intende ogni strumento che permetta al Cliente di memorizzare e conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate, in modo da poter essere agevolmente recuperate e da potersi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
- aaa. con l'espressione "**Tasso di cambio di riferimento**", si intende il tasso di cambio che è utilizzato come base per calcolare un cambio valuta e che è reso disponibile dal fornitore di Servizi di pagamento o proviene da una fonte accessibile al pubblico;
- bbb. con l'espressione "**Tecniche di Comunicazione a Distanza**", si intendono le tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del Cliente e della Banca o di un suo incaricato;
- ccc. con l'espressione "**Tenuta del Conto**", si intende il fatto che la Banca gestisce il Conto di Pagamento rendendone possibile l'uso da parte del Cliente;
- ddd. con l'espressione "**Third Party Providers**" o "**TPP**", si intendono i prestatori di Servizi di Pagamento che esercitano il servizio di disposizione di ordini di pagamento o il servizio di informazione sul conto;
- eee. con l'espressione "**Utilizzatore di servizi di pagamento**" o "**Utilizzatore**" o "**Utente**", si intende il Cliente e/o il soggetto che utilizza un Servizio di pagamento in veste di Pagatore o di Beneficiario, o di entrambi.

Art. A.2 - Pubblicità e trasparenza delle condizioni, reclami e Risoluzione stragiudiziale delle controversie

1] La Banca osserva, nei rapporti con la clientela e con riferimento al presente contratto (il "**Contratto**"), le disposizioni di cui al Testo Unico Bancario, le relative disposizioni di attuazione e, più in generale, tutta la normativa europea ed italiana di carattere primario e secondario applicabile al rapporto contrattuale. Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente può presentare un reclamo con le seguenti modalità:

- a) via posta ordinaria o raccomandata al seguente indirizzo:
Banca Cambiano S.p.A. – Ufficio Reclami;
Viale Antonio Gramsci 34, 50132 Firenze (FI);
- b) via posta elettronica:
alla casella di posta elettronica ordinaria ufficioreclami@bancacambiano.it;
alla casella di posta elettronica certificata ufficioreclami@pec.bancacambiano.it;
- c) a mezzo fax al numero 0571-022019;
- d) attraverso la consegna del reclamo presso la filiale dove è intrattenuto il rapporto.

La Banca risponderà al reclamo:

- entro 60 (sessanta) giorni se relativo a **operazioni e servizi bancari e finanziari**;
- entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi se relativo ai **Servizi di Pagamento**. In situazioni eccezionali, se il prestatore di servizi di pagamento non può rispondere entro quindici giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuto a inviare una risposta interlocutoria, indicando

chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale l'utente di servizi di pagamento otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le trentacinque giornate operative; è fatto salvo il termine di 10 (dieci) giorni previsto dall'articolo 14, comma 2 del Decreto.

2] Qualora il reclamo sia ritenuto fondato dalla Banca, quest'ultima lo comunicherà al Cliente, entro i tempi sopra indicati, precisando le tempistiche entro le quali provvederà alla risoluzione della criticità segnalata. Nel caso in cui, invece, la Banca ritenesse infondato o non accoglibile il reclamo, ne darà comunicazione al Cliente indicando le relative ragioni.

3] Alle controversie che dovessero eventualmente insorgere tra il Cliente e la Banca in ordine alla prestazione dei Servizi si applicheranno le procedure di risoluzione e arbitrato previste dall'art. 128-bis del TUB.

4] Se il Cliente non è soddisfatto della risposta al suo reclamo o non ha ricevuto risposta entro i termini sopra indicati, resta salva la sua facoltà di ricorrere:

- a) all'Arbitro Bancario Finanziario ("ABF"); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it oppure richiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia o della Banca.
- b) al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie, iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o richiesto alla Banca;
- c) ad altro organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

5] L'esperimento delle procedure previste dal presente articolo soddisfa gli obblighi di cui al d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e ss.mm e ii., che impongono quale condizione di procedibilità l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria.

6] Resta inteso che il Cliente e le associazioni che lo rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla Banca d'Italia e alla CONSOB, impugnando il loro diritto di adire la competente Autorità Giudiziaria, di presentare reclami e di attivare la sopraindicata procedura di mediazione.

Art. A.3 - Esecuzione di ordini e disposizioni conferiti dal Cliente

1] La Banca è tenuta ad eseguire gli specifici ordini o disposizioni del Cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nel Contratto; tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo e salvo che ciò non sia in contrasto con la normativa di riferimento che la Banca è tenuta a rispettare nei rapporti con la clientela, essa può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente.

2] In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi con diligenza adeguata alla propria condizione professionale e comunque tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi stessi.

3] In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall'articolo 1856 cod. civ. è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 cod. civ., a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario.

4] Il Cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell'articolo 1373 cod. civ., gli ordini o le disposizioni conferiti alla Banca finché gli stessi non abbiano avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima. Nel caso di ordini o disposizioni soggetti ad esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma la revoca non avrà effetto sulle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. In ogni caso, resta fermo quanto previsto nella Sezione D del presente Contratto relativa alla prestazione dei Servizi di Pagamento.

5] La Banca non è responsabile della mancata o ritardata esecuzione degli ordini e/o delle disposizioni impartiti dal Cliente, né degli eventuali danni o pregiudizi ad essa connessi, dovuti (i) a impossibilità ad operare per cause di forza maggiore, (ii) a un malfunzionamento dei mercati, (iii) alla mancata o irregolare trasmissione delle informazioni, (iv) a cause al di fuori del controllo della Banca, inclusi, senza limitazione, ritardi o cadute di linea del sistema, interruzione, sospensione o cattivo funzionamento del servizio telefonico, elettronico, postale o di erogazione dell'energia elettrica, serrate o scioperi, anche del personale della Banca, ovunque verificatisi, impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge o da atti di autorità nazionali od estere, provvedimenti od atti di natura giudiziaria o fatti di terzi, (v) ad altre cause non imputabili alla Banca ed in genere (vi) a ogni impedimento che non possa essere superato con criteri di diligenza adeguati alla condizione professionale della Banca e alla natura dell'attività svolta. In tali casi, la Banca informerà il Cliente dell'impossibilità di eseguire gli ordini e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro esecuzione entro il giorno di ripresa dell'operatività.

6] La Banca non è, comunque, mai tenuta ad intervenire nel caso in cui si verificano interruzioni, ritardi, anomalie nella fruizione del servizio da parte del Cliente, originate da problemi tecnici su apparecchiature di proprietà del Cliente stesso.

7] La Banca non è responsabile dell'uso illecito dei dati da parte del Cliente e/o dei terzi a cui li abbia comunicati e che non risultino in alcun modo autorizzati all'uso degli stessi.

8] La Banca ha facoltà (i) di sospendere, interrompere o abolire i Servizi oggetto del Contratto in qualsiasi momento per motivi tecnici, per ragioni connesse all'efficienza ed alla sicurezza dei Servizi medesimi, per necessità di interventi o altri eventi straordinari che possano pregiudicare la continuità o la sicurezza dei Servizi, per necessità ed interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria nonché (ii) di sospendere l'operatività del Cliente per motivi cautelari, senza che la Banca possa essere tenuta responsabile delle conseguenze di eventuali interruzioni, sospensioni o abolizioni. Ove possibili le sospensioni e interruzioni ordinarie nonché l'abolizione dei Servizi verranno preventivamente comunicate al Cliente.

Art. A.4 - Comunicazioni, ordini e disposizioni del Cliente alla Banca

1] Tutte le comunicazioni tra la Banca e il Cliente avvengono in lingua italiana. Salvo quanto eventualmente concordato con specifico riferimento a ciascun Servizio offerto dalla Banca e ove non diversamente previsto in altre Sezioni del presente Contratto, il Cliente ha l'obbligo di presentare ogni comunicazione, ordine e qualunque altra dichiarazione diretta alla Banca allo sportello della filiale presso la quale sono intrattenuti i rapporti (opzione non valida per i clienti con conto online) ovvero a mezzo lettera raccomandata A/R presso la sede della Banca o tramite posta ordinaria, posta elettronica, Posta Elettronica Certificata ("PEC"), telefono (ove la normativa applicabile al rapporto contrattuale con la Banca non preveda espressamente la forma scritta) o altre Tecniche di Comunicazione a Distanza tempo per tempo ammesse e rese note dalla Banca. Gli appositi indirizzi e numeri sono quelli indicati nel Sito ovvero nell'informativa precontrattuale o nella modulistica contrattuale messa a disposizione dalla Banca nella versione vigente al momento della comunicazione. Il Cliente prende atto del fatto che la posta elettronica non certificata e altre tecniche di comunicazione potrebbero non dare garanzia di ricevimento da parte della Banca e sopporta il rischio inerente ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardi nella trasmissione. Le comunicazioni non saranno opponibili alla Banca finché non siano giunte alla medesima. Il Cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla Banca – ivi compresi i titoli di credito – siano compilati in modo chiaro e leggibile. Il Cliente avrà cura di verificare che le comunicazioni e gli ordini, nonché i documenti in genere diretti alla Banca siano compilati in modo chiaro e leggibile e, in caso di documenti non informatici, firmati per esteso in forma corrispondente alla firma depositata presso la Banca.

Art. A.5 - Comunicazioni della Banca al Cliente

1] Tutte le comunicazioni tra la Banca e il Cliente avvengono in lingua italiana.

2] Il Cliente prende atto che, a seguito della sottoscrizione del presente Contratto, riceverà le comunicazioni relative ai rapporti aperti con la Banca secondo le modalità prescelte nel Modulo di Richiesta e al domicilio speciale eletto nell'apposita sezione del Modulo di Richiesta. Le comunicazioni verranno inviate: i) tramite posta ordinaria al domicilio eletto nel Modulo di Richiesta, o all'indirizzo successivamente comunicato alla Banca; o ii) tramite la casella di posta elettronica - al domicilio eletto nel Modulo di Richiesta - e tramite il Servizio *Internet Banking* Cambianonline (qualora attivato), o mediante le altre Tecniche di Comunicazione a Distanza rese disponibili tramite il Servizio *Internet Banking* Cambianonline (qualora attivato). Resta salvo il diritto del Cliente di richiedere, in ogni momento, la variazione del domicilio eletto, ovvero la variazione delle modalità di ricevimento delle comunicazioni, passando dalla posta ordinaria alle Tecniche di Comunicazione a Distanza e viceversa.

3] Ogni comunicazione effettuata al Cliente presso la casella di posta elettronica e tramite il Servizio *Internet Banking* Cambianonline (qualora attivato) si intende allo stesso pervenuta e conosciuta nel momento in cui la comunicazione stessa è resa disponibile dalla Banca, circostanza che la Banca potrà

comprovare attraverso le registrazioni nel proprio sistema informatico. La predetta domiciliazione sarà attiva con riferimento a tutti i Servizi tempo per tempo forniti dalla Banca.

Per le notifiche giudiziarie restano ferme le regole previste dal Codice di Procedura Civile. La comunicazione di preavviso di revoca ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 L. 15 dicembre 1990 n. 386, verrà effettuata allo specifico domicilio indicato dal Cliente all'atto dell'apertura del rapporto e della inerente convenzione di assegno o quello successivamente comunicato.

4) In mancanza di diverso accordo scritto, quando un rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche, l'invio degli estratti conto e di ogni altra comunicazione possono essere eseguite anche nei confronti di uno solo dei cointestatari ai sensi dei commi precedenti e operante ai sensi di legge anche nei confronti degli altri. È facoltà del Cliente scegliere un indirizzo unico di corrispondenza valido per tutti i cointestatari.

5) Nel caso in cui il Contratto sia concluso con clienti obbligati per legge a dotarsi di un indirizzo PEC, le comunicazioni saranno validamente trasmesse al Cliente in formato elettronico nei limiti massimi consentiti dalla normativa di riferimento applicabile. Allo scopo, il Cliente è tenuto a segnalare alla Banca il proprio indirizzo PEC e le eventuali variazioni dello stesso. In ogni caso la Banca potrà inviare qualsiasi comunicazione all'indirizzo PEC disponibile su pubblici registri.

6) Nei limiti massimi consentiti dalla normativa di riferimento applicabile, per i Clienti che, pur non essendo obbligati per legge a dotarsi di un indirizzo PEC, sono titolari di un indirizzo PEC, qualora il Cliente dichiari di voler ricevere le comunicazioni mediante Tecniche di Comunicazione a Distanza, la Banca è autorizzata a inoltrare le comunicazioni di cui ai commi precedenti anche tramite PEC all'indirizzo comunicato dal Cliente o disponibile nei pubblici registri.

7) Tramite la posta elettronica ordinaria, la PEC e il Servizio *Internet Banking* Cambianonline (qualora attivato) il Cliente accede alle comunicazioni di cui al comma 2, rese disponibili su un Supporto Durevole, che ne consente la visualizzazione, la stampa, il trasferimento e la conservazione su altro supporto del Cliente stesso. È onere del Cliente provvedere alla periodica consultazione delle comunicazioni a lui destinate e alla conservazione dei documenti stessi su proprio supporto. Ne segue che, per le comunicazioni periodiche e per quelle di variazione delle condizioni, per giorno di ricevimento, agli effetti dell'esercizio del diritto di recesso o di altri diritti e della contestazione dell'estratto conto, si intende il giorno in cui è possibile la visualizzazione e la consultazione del messaggio PEC ovvero del Servizio *Internet Banking* Cambianonline (qualora attivato) secondo le modalità descritte e regolate nell'apposito contratto.

8) Le comunicazioni richieste dalla normativa di riferimento applicabile trasmesse con strumenti telematici sono gratuite. Lo stesso deve dirsi per l'informativa e le comunicazioni per le quali la normativa di riferimento applicabile richiede la messa a disposizione o consegna gratuita a prescindere dalle modalità di comunicazione utilizzate. Le comunicazioni, la documentazione e le informazioni che, ai sensi della normativa di riferimento applicabile, la Banca è obbligatoriamente tenuta a fornire al Cliente su supporto cartaceo o altro supporto durevole verranno fornite secondo tali modalità. I costi delle comunicazioni non obbligatorie non inviate per via telematica sono riportati nel Documento di Sintesi.

Art. A.6 - Identificazione della clientela e di altri soggetti che entrano in rapporto con la Banca

1) All'atto di sottoscrizione del Contratto e/o di adesione ai singoli Servizi, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i dati identificativi ed i relativi documenti propri e delle persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo, in conformità alla normativa vigente in materia di antiriciclaggio, che prevede l'acquisizione dei medesimi dati e informazioni anche per le persone eventualmente autorizzate a rappresentare il Cliente stesso e per i titolari effettivi. Nel caso di rapporti intestati a società, il Cliente è tenuto a fornire le informazioni relative alla struttura delle partecipazioni societarie, anche indirette, fino alla determinazione dei titolari effettivi. Ove richiesto dalla Banca, il Cliente è tenuto a fornire eventuali chiarimenti, documenti aggiuntivi o dichiarazioni utili a comprovare l'accuratezza, la completezza e la veridicità dei dati e delle informazioni fornite. Il Cliente dovrà adoperare la massima diligenza possibile per segnalare alla Banca, autonomamente, eventuali variazioni di stati e circostanze relativi ai dati, documenti ed informazioni forniti, in modo da consentire un loro tempestivo aggiornamento. Per acquisire dal Cliente le relative dichiarazioni e informazioni la Banca potrà avvalersi di tutte le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente, ivi comprese le Tecniche di Comunicazione a Distanza.

2) Al fine di tutelare il proprio Cliente, la Banca valuta, nello svolgimento delle operazioni comunque connesse ad atti di disposizione del medesimo, l'idoneità dei documenti eventualmente prodotti come prova dell'identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa (quali ad esempio portatori di assegni, beneficiari di disposizioni di pagamento, etc.).

3) Il Cliente dichiara di essere a conoscenza delle conseguenze a suo carico previste dal d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, in caso di impossibilità per la Banca di adempiere correttamente ai propri doveri in tema di adeguata verifica della clientela; in tal caso infatti, la Banca dovrà astenersi dallo stipulare il Contratto e dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto e sarà tenuta a valutare l'effettuazione di eventuali segnalazioni di operazioni sospette alla UIF (*Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia*) a norma del menzionato decreto legislativo.

4) L'operatività per conto terzi, estranei al rapporto tra Cliente e Banca ovvero per conto o in favore di un titolare effettivo differente da quello originariamente dichiarato all'apertura del rapporto, non è consentita, salvo espressa autorizzazione della Banca rilasciata una volta eseguite le valutazioni del caso e a fronte di una richiesta scritta da parte del Cliente e della verifica delle informazioni da questo fornite. La Banca si riserva il diritto di effettuare dei controlli e sospendere in ogni momento l'operatività del Cliente – eventualmente anche in assenza di preavviso – qualora verificasse che le operazioni disposte sono effettuate per conto di terzi soggetti o per un titolare effettivo differente, fermo restando il diritto di risolvere il rapporto. Il Cliente è responsabile nei confronti della Banca delle conseguenze dannose e/o pregiudizievoli che dovessero derivare da tale operatività.

Art. A.7 - Deposito delle firme autorizzate

1) Il Cliente riconosce che la sottoscrizione posta in calce al Contratto ha valore di *specimen* di firma e che questa assumerà valore di scrittura di comparazione rispetto alle altre sottoscrizioni autografe che verranno effettuate dal Cliente nel corso del rapporto. Il Cliente riconosce altresì che la firma dei soggetti autorizzati ad operare sul rapporto concluso con la Banca è quella posta in calce al Contratto ed indicata come *specimen* di firma.

2) Il Cliente e i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero - previo accordo fra le parti - nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (es. firma digitale o grafometrica).

3) Nel caso di sottoscrizione a distanza mediante firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, la Banca provvederà a raccogliere lo *specimen* di firma del Cliente successivamente alla sottoscrizione del Contratto, mediante apposito modulo.

Art. A.8 - Poteri di rappresentanza

1) Il Cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate.

2) Le revocche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione scritta trasmessa secondo le modalità di cui all'articolo A.4 della presente Sezione A e siano trascorsi 2 (due) Giorni Lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione, comunque pervenuta, ciò anche quando dette revocche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione. Salvo disposizione contraria, l'autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.

3) Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti i cointestatari e comunicati alla Banca. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'articolo 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatari mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revocche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito al comma precedente. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informarne gli altri cointestatari, nonché i soggetti dei quali è stata revocata la facoltà di rappresentanza.

4) Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.

Art. A.9 - Cointestazione del rapporto

1) Quando il rapporto è intestato a più persone, salva diversa pattuizione, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente, anche in deroga all'articolo 1854 cod. civ., con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. In tali

rapporti, la facoltà di disposizione separata può essere revocata o modificata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari, mentre l'estinzione del rapporto può essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che ha l'onere di darne comunicazione tempestiva agli altri cointestatari.

2) L'operatività sul conto è esclusivamente a firma disgiunta.

3) I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, ed in particolare per le obbligazioni derivanti da concessioni di Fido (come definito nella Sezione B) o da Sconfinamento (come definito nella Sezione B) ex articolo 125-octies del TUB.

4) Qualora il presente rapporto sia utilizzato anche per l'accredito di trattamenti pensionistici, i cointestatari, essendo consapevoli che il presente rapporto può essere utilizzato anche per l'accredito di ratei di titolarità di altro intestatario del rapporto stesso, prestano pertanto manleva in favore della Banca e l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) o altro ente abilitato alla corresponsione di trattamenti pensionistici, rispetto agli eventuali ratei pensionistici versati sul conto in assenza di titolo al relativo trattamento, garantendo in ordine alla loro restituzione, anche ai sensi dell'articolo 1936 e ss. cod. civ. ed anche in ordine agli eredi e aventi causa del titolare del trattamento pensionistico. In forza di quanto sopra disciplinato, i cointestatari dichiarano di essere tenuti a corrispondere all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) o altro ente abilitato alla corresponsione di trattamenti pensionistici, gli addebiti in questione entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla richiesta dell'Ente stesso o della Banca, nel limite di dodici ratei della pensione corrisposta. Inoltre, autorizzano espressamente la Banca e, per essa, l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) o altro ente abilitato alla corresponsione di trattamenti pensionistici, anche in via autonoma e disgiunta tra loro, a soddisfarsi sull'eventuale residuo attivo del conto, o in alternativa ad agire per il recupero dei predetti indebiti sia nei loro confronti che verso i propri successori a titolo universale o particolare, rinunciando a qualunque beneficio di preventiva escussione.

5) Nel caso in cui il regime patrimoniale adottato dai coniugi intestatari sia quello della comunione legale, in deroga all'articolo 190 cod. civ., la Banca è espressamente autorizzata ad agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l'intero suo credito, sui beni personali di ciascuno dei coniugi.

6) Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei titolari del rapporto, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che sono però tenuti a esercitarlo tutti insieme, e il legale rappresentante dell'incapace.

7) Tuttavia, nei casi di cui al precedente comma, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando anche da uno solo di essi le sia stata presentata per iscritto opposizione.

8) In caso di morte del Cliente, ovvero di sopravvenuta incapacità di uno degli intestatari del rapporto di cui al Contratto, le opposizioni di cui sopra, così come gli eventuali atti di disposizione compiuti per effetto dell'utilizzo dei Servizi dopo il verificarsi degli eventi medesimi, non saranno opponibili alla Banca, finché a questa non sia stata comunicata per iscritto notizia legalmente certa della morte o della sopravvenuta incapacità di agire degli intestatari, e ciò finché alla Banca non sia stata prodotta idonea documentazione che comprovi il verificarsi di suddetti eventi.

9) Le comunicazioni di cui al presente articolo devono essere effettuate per iscritto secondo le modalità di cui all'articolo A.4 e sono opponibili alla Banca decorsi 2 (due) Giorni Lavorativi dalla ricezione.

Art. A.10 - Diritti di garanzia, ritenzione e di compensazione e altri diritti della Banca

1) Il Cliente riconosce espressamente che – nei limiti consentiti dalla normativa di riferimento applicabile – il conto corrente è vincolato a garanzia per tutta la durata del Contratto per la soddisfazione di ogni e qualsiasi ragione creditoria della Banca.

2) Nei limiti massimi consentiti dalla normativa di riferimento applicabile, la Banca è investita del diritto di compensazione e di ritenzione, nonché – nei limiti consentiti da tale normativa – del diritto di pegno, su tutti gli strumenti finanziari, titoli o valori di pertinenza del Cliente, comunque detenuti dalla, o depositati presso la, Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito – anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale – già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria e/o finanziaria (quali finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi). Il diritto di ritenzione e, ove applicabile, di pegno, sono esercitati sugli anzidetti strumenti finanziari, titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori a due volte il predetto credito.

3) Nei limiti derivanti dalla Normativa di Riferimento, le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca garantiscono con l'intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale, della Banca medesima, verso lo stesso soggetto.

4) Quando esistono tra la Banca ed il Cliente posizioni di debito/credito reciproche sullo stesso rapporto, in più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze diverse italiane ed estere della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa di riferimento applicabile ed anche in deroga ai presupposti richiesti dagli artt. 1241 ss. cod. civ., la Banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in valute differenti, non siano liquidi ed esigibili, e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità (per esempio nelle ipotesi previste dall'articolo 1186 cod. civ. o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente), fermo restando che dell'intervenuta compensazione la Banca stessa darà prontamente comunicazione scritta al Cliente o attraverso altre Tecniche di Comunicazione a Distanza attivate dal Cliente stesso.

5) Per consentire l'esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti e per effettuare la compensazione, il Cliente autorizza la Banca (anche ai sensi dell'articolo 1723, comma 2, cod. civ.) – che rimane sollevata da qualsiasi responsabilità a riguardo fermo restando l'obbligo di agire con la diligenza del mandatario – a chiedere in suo nome e per suo conto la liquidazione, il riscatto o il rimborso di tutte le attività di propria pertinenza. A tali fini, il Cliente autorizza (anche ai sensi dell'articolo 1723, comma 2, cod. civ.) la Banca a compiere ogni formalità necessaria per la liquidazione, il riscatto o il rimborso di tutte le attività di propria pertinenza nonché a fare tutto quanto sia ritenuto opportuno e necessario per la piena e migliore realizzazione del credito in nome e per conto del Cliente. Il Cliente (i) autorizza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1395 cod. civ., la Banca a concludere con sé stessa tutti gli atti ed i contratti necessari per l'adempimento di quanto sopra e (ii) rinuncia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1394 cod. civ., a sollevare eccezione di conflitto di interessi riguardo agli atti che la Banca compirà.

6) Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti del presente articolo, sino a concorrenza dell'intero credito risultante, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.

7) La facoltà di compensazione può essere altresì esclusa per particolari tipologie di conto corrente o per i conti correnti aperti per finalità particolari. In tali casi la non applicazione della clausola di compensazione può essere prevista in moduli aggiuntivi che fanno parte integrante del Contratto relativo al rapporto di Conto Corrente disciplinato nella Sezione B che segue.

8) La Banca può stornare di propria iniziativa le registrazioni effettuate per errore. Il Cliente può chiederne la giustificazione.

Art. A.11 - Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla clientela ed imputazione dei pagamenti

1) Le obbligazioni del Cliente verso la Banca, ed in particolare quelle derivanti da concessioni di finanziamenti o da sconfinamento, si intendono assunte – pure in caso di cointestazione – in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal Cliente stesso.

2) Qualora sussistano più rapporti di debito verso la Banca, il Cliente ha diritto di dichiarare – ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1193, comma 1, cod. civ. – nel momento del pagamento quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, la Banca può imputare – in deroga all'articolo 1193, comma 2, cod. civ. – i pagamenti effettuati dal Cliente, o le somme comunque incassate da terzi, ad estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal Cliente medesimo dandone comunicazione a quest'ultimo, anche mediante Tecniche di Comunicazione a Distanza.

Art. A.12 - Modifica delle condizioni contrattuali

1] Il Cliente accorda specificamente alla Banca la facoltà di modificare, in qualsiasi momento e anche in senso sfavorevole, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni economiche e normative applicate al presente Contratto, inclusi i tassi di interesse qualora trattasi di rapporto a tempo indeterminato, indicati nel documento di sintesi, osservando le prescrizioni contenute nell'articolo 118 del TUB, fatto salvo quanto espressamente previsto nella Sezione D del Contratto, con specifico riferimento ai Servizi di Pagamento.

2] Con riferimento ai contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato, il Cliente:

a) qualora non rivesta la qualifica di Consumatore o di Micro-impresa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e t), del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 e ss. mm. e ii., accorda alla Banca, ai sensi dell'articolo 118, comma 2 *bis*, del TUB la facoltà di variare unilateralmente il tasso di interesse applicato a seguito di:

- perdita dei requisiti necessari per il godimento delle agevolazioni riservate dalla Banca a determinate categorie di clienti;

- sopravvenuta insufficienza delle garanzie;

- presenza di irregolarità nell'andamento della gestione degli affidamenti concessi dalla Banca o dal resto del sistema bancario e finanziario;

- verificarsi di eventi suscettibili di porre in pericolo la restituzione delle somme dovute alla Banca (quali, a titolo esemplificativo, significative perdite risultanti da bilancio, protesti, procedimenti conservativi, cautelari, esecutivi o iscrizioni di ipoteche giudiziali, segnalazione a incaglio o sofferenza in un banca dati, emissioni di assegni senza autorizzazione o senza fondi, significative perdite di esercizio o rilevanti incrementi dei debiti aziendali);

b) qualora rivesta la qualifica di Consumatore o di Micro-impresa come precisato al punto precedente, in presenza di un giustificato motivo, accorda specificamente alla Banca la facoltà di modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni previste dal Contratto, ad esclusione delle clausole aventi ad oggetto il tasso di interesse, rispettando le prescrizioni dell'articolo 118 del TUB.

3] La modifica unilaterale dovrà essere resa nota al Cliente mediante comunicazione contenente in modo evidenziato la formula "*Proposta di modifica del contratto*" da inviarsi con preavviso minimo di 2 (due) mesi in forma scritta o su altro Supporto Durevole nelle modalità concordate, anche mediante Tecniche di Comunicazione a Distanza.

4] Il Cliente, entro la data di efficacia della variazione, avrà comunque diritto di recedere senza spese, dal presente Contratto e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. In mancanza di recesso entro il predetto termine, le modifiche proposte dalla Banca si intendono approvate.

5] La Banca è autorizzata a modificare le condizioni contrattuali qualora la modifica sia necessaria per il recepimento di modifiche legislative o regolamentari. La Banca provvederà ad informare tempestivamente il Cliente.

6] Come previsto dalla normativa di riferimento, non costituiscono modifica delle condizioni economiche le variazioni delle condizioni economiche e le variazioni delle condizioni conseguenti variazioni di specifici parametri scelti dal Cliente e della Banca e la cui determinazione è sottratta alla volontà dei medesimi.

7] Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci se sfavorevoli per il Cliente.

Art. A.13 - Commissione, spese, oneri fiscali e altri oneri. Pagamenti

1] Le commissioni e le spese applicate dalla Banca per la prestazione dei Servizi sono quelle tassativamente indicate nel Documento di Sintesi e negli altri documenti previsti dalla normativa di riferimento applicabile con riferimento ai singoli Servizi e sono interamente a carico del Cliente.

2] Nel rispetto della normativa di riferimento, il Cliente è altresì tenuto al pagamento, oltreché delle eventuali imposte, tasse ed altri oneri di carattere fiscale, delle spese risultanti dal rapporto, ivi incluse le spese postali, costi per la perdita di giorni valuta sui trasferimenti di liquidità.

3] Il pagamento delle commissioni e spese, e di quant'altro dovuto dal Cliente alla Banca ai sensi del presente Contratto, avviene mediante addebito automatico sul conto corrente, che la Banca è sin d'ora autorizzata dal Cliente ad addebitare (o accreditare) per tutto quanto ad essa dovuto in dipendenza del presente Contratto. A tal proposito, il Cliente si impegna a costituire e mantenere sul conto corrente i fondi necessari alla copertura delle operazioni disposte nel corso del rapporto, nonché delle commissioni, delle spese e degli altri oneri derivanti dall'esecuzione dei Servizi e dei contratti e dei rapporti tempo per tempo stipulati con la Banca.

4] Se la Banca sostiene spese di qualunque genere per pignoramenti o sequestri sulle attività del Cliente, quest'ultimo si fa interamente carico delle stesse.

5] Qualora il pagamento delle somme dovute dal Cliente alla Banca in base al presente Contratto fosse ritardato per qualsivoglia motivo, si applicheranno le condizioni previste nel Documento di Sintesi e negli altri documenti previsti dalla normativa di riferimento applicabile con riferimento ai singoli Servizi. Gli interessi decorreranno di diritto, senza bisogno di preventiva costituzione in mora, salvo il diritto della Banca al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. A.14 - Lingua adottata

1] Il presente Contratto, gli ordini e le comunicazioni fra le parti sono redatti in lingua italiana, salvo diverso specifico accordo con il Cliente.

Art. A.15 – Legge applicabile e Foro competente

1] I rapporti con la clientela nascenti dal presente Contratto sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

2] Il Foro competente per eventuali controversie fra la Banca ed il Cliente, relative ai rapporti nascenti in dipendenza del presente Contratto, è in via esclusiva quello di Firenze.

3] Ove si tratti di contratti conclusi con clienti che rivestono la qualifica di Consumatori, il Foro competente è quello nella cui giurisdizione sono compresi la residenza o il domicilio elettivo del Consumatore.

Art. A.16 - Diritto di recesso, diritto di ripensamento e tempi massimi di chiusura

1] Il Cliente, se riveste la qualifica di Consumatore e al ricorrere dei relativi presupposti, ha diritto di recedere dal Contratto, senza alcuna penalità e senza giustificare il motivo, entro il termine di 14 (quattordici) giorni dalla conclusione del Contratto, dandone comunicazione scritta alla Banca, mediante sottoscrizione del modulo in filiale, invio di lettera raccomandata A/R ovvero tramite email all'indirizzo recesso@bancacambiano.it o PEC all'indirizzo pec@pec.bancacambiano.it, in caso di sottoscrizione di specifico accordo con la Banca, tramite comunicazioni telematiche, fermo restando quanto previsto dalle applicabili disposizioni del Codice del Consumo e della normativa di riferimento.

2] In tali casi, il Cliente deve corrispondere alla Banca le spese per i Servizi prestati se li aveva espressamente richiesti secondo quanto previsto dal Documento di Sintesi o dagli altri documenti previsti dalla normativa di riferimento applicabile.

3] Fatto salvo quanto disposto in altre Sezioni del presente Contratto (ed in particolare dalla Sezione D), il Cliente può recedere in ogni momento dal Contratto, senza che a esso sia addebitata alcuna penalità o spesa, dandone comunicazione scritta alla Banca mediante sottoscrizione di modulo in filiale, invio di lettera raccomandata A/R, ovvero tramite email all'indirizzo recesso@bancacambiano.it, PEC all'indirizzo pec@pec.bancacambiano.it o, in caso di sottoscrizione di specifico accordo con la Banca, tramite comunicazioni telematiche, fatto salvo che la Banca potrà chiedere il rimborso delle spese relative ai servizi aggiuntivi chiesti dal Cliente, come previsto e nei limiti consentiti dalle disposizioni previste dalla normativa applicabile al rapporto contrattuale e come riportate nel Documento di Sintesi. Il recesso è immediatamente efficace dal momento in cui la Banca ne riceve comunicazione, fermo restando che il Cliente, nell'esercitare il diritto di recesso può – al fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso – comunicare alla Banca un termine di preavviso diverso da quello sopra specificato per l'efficacia del recesso ovvero indicare alla Banca gli ordini e gli assegni che intende siano onorati purché impartiti o tratti in data anteriore al momento in cui il recesso è diventato efficace. Restano fermi i diritti della Banca così come previsti nell'articolo A.10.

4] Fatto salvo quanto disposto in altre Sezioni del presente Contratto (ed in particolare dalla Sezione D), in deroga a quanto precede, il Cliente può recedere – con le modalità ed alle condizioni di cui sopra – da 1 (uno) o più dei Servizi oggetto del Contratto (purché diverso dal rapporto di Conto Corrente) senza che ciò determini il recesso dall'intero Contratto. Il recesso dal Servizio di Conto Corrente comporta, invece, il recesso da tutti gli altri Servizi.

5] Fatto salvo quanto previsto in altre Sezioni del presente Contratto (ed in particolare dalla Sezione D), la Banca può recedere in ogni momento dal Contratto ovvero da 1 (uno) o più dei Servizi oggetto dello stesso, dandone comunicazione scritta al Cliente ai sensi di quanto previsto dall'articolo A.4 del Contratto, con un preavviso: i) di 2 (due) mesi nel caso di recesso dal Contratto o dal servizio di Conto Corrente; ii) di 15 (quindici) giorni nel caso di recesso dalla convenzione

di assegno; iii) di 15 (quindici) giorni nel caso di recesso dagli altri Servizi. In caso di giusta causa o giustificato motivo, la Banca può recedere dal Contratto e/o dai singoli Servizi senza preavviso, dandone pronta comunicazione al Cliente con le sopracitate modalità.

6] A titolo esemplificativo e non esaustivo, nei limiti consentiti dalle disposizioni previste dalla normativa applicabile al rapporto contrattuale, costituiscono giusta causa di recesso le seguenti fattispecie:

- (i) il Cliente sia divenuto insolvente;
- (ii) il Cliente abbia operato cessioni di beni ai creditori o abbia proposto ai creditori altre forme di sistemazione della propria posizione debitoria, in generale o per una significativa parte dei crediti;
- (iii) siano stati levati protesti nei confronti del Cliente;
- (iv) il Cliente non provveda a versare quanto dovuto in base al presente Contratto o a dare dimostrazione dell'effettivo ordine di versamento, accettato ed eseguito dall'intermediario all'uopo incaricato, entro un Giorno Lavorativo dalla richiesta della Banca;
- (v) il Cliente non provveda ad integrare il saldo debitore del Conto Corrente entro il secondo Giorno Lavorativo successivo alla richiesta della Banca;
- (vi) il Cliente non provveda a comunicare alla Banca quanto previsto dall'articolo A.20, comma 4, del Contratto.

7] A titolo esemplificativo e non esaustivo, nei limiti consentiti dalle disposizioni previste dalla normativa applicabile al rapporto contrattuale, costituiscono giustificato motivo di recesso le seguenti fattispecie:

- (i) il verificarsi di alcuno degli stessi eventi integranti la giusta causa di recesso di cui al comma che precede;
- (ii) il prodursi di ogni evento significativo tale da porre in ragionevole dubbio la piena solvibilità, correttezza ed affidabilità del Cliente.

8] Qualora il Cliente receda dal rapporto di Conto Corrente, la Banca, fermo restando quanto disposto al comma successivo, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al presente articolo; ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella ora indicata.

9] Qualora la Banca receda dal rapporto di Conto Corrente, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al comma terzo. Ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella ora indicata. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni disposta ai sensi dell'art. 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e successive integrazioni e/o modificazioni.

10] L'esecuzione degli ordini ed il pagamento degli assegni di cui ai commi precedenti vengono effettuati dalla Banca entro i limiti di capienza del conto.

11] Il recesso dalla convenzione di assegno esercitato da uno dei cointestatari o dalla Banca nei confronti di uno solo dei cointestatari lascia integra la convenzione verso gli altri cointestatari, qualora sia prevista la facoltà per i contitolari di compiere operazioni separatamente.

12] Senza pregiudizio a quanto previsto dalla Normativa di Riferimento e dalle altre disposizioni del presente Contratto, i tempi massimi di chiusura del Contratto e del relativo rapporto sono pari a 15 (quindici) giorni, fermo restando che il tempo impiegato dalla Banca per l'effettiva chiusura del rapporto dipende dal numero e dalla tipologia dei servizi regolati sullo stesso oltre che dai tempi necessari, ad esempio, per l'incasso degli assegni non contabilizzati o per l'addebito delle spese pagate con carta di credito.

Art. A.17 – Diritto di risoluzione a favore della Banca

1] La Banca può risolvere il Contratto o le disposizioni relative ai Servizi, ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ., mediante l'invio di comunicazione scritta al Cliente ai sensi di quanto previsto dall'articolo A.5, in caso di:

- (i) mancato rispetto da parte del Cliente degli obblighi, dei limiti e delle condizioni tecnico-operative imposte dalla Banca in relazione ai Servizi;
- (ii) inadempimento da parte del Cliente agli obblighi di versamento di tutto quanto dovuto alla Banca, ivi comprese le commissioni e spese;
- (iii) utilizzo illecito o fraudolento di uno o più dei Servizi prestati dalla Banca;
- (iv) trasmissione alla Banca di dati, documenti, informazioni e dichiarazioni non veritiere.

2] In caso di risoluzione – fermo restando che non potranno essere effettuate nuove operazioni – il Cliente è tenuto a soddisfare integralmente le proprie obbligazioni derivanti dal Contratto e la Banca può sospendere l'esecuzione degli ordini, procedere alla liquidazione anticipata delle operazioni in corso e adottare tutte le misure opportune ai fini dell'adempimento delle obbligazioni derivanti da operazioni poste in essere per conto del Cliente, senza pregiudizio di qualsiasi altro rimedio o del risarcimento degli eventuali danni. Restano in ogni caso fermi i diritti della Banca, così come previsti nel precedente articolo A.10 della presente Sezione A e in caso di pagamenti pervenuti successivamente alla data di efficacia della risoluzione, le somme incassate dalla Banca sono portate a decurtazione di quanto ancora dovuto dal Cliente in forza del Contratto ovvero di altri rapporti (se esistenti) o, in mancanza, tenute dalla Banca a disposizione del Cliente.

3] In ogni caso, il mancato o ritardato esercizio dei diritti di cui sopra non potrà essere considerato come rinuncia agli stessi. I diritti e le facoltà previsti dalle disposizioni che precedono si aggiungono e non sostituiscono né escludono qualsiasi altro diritto o rimedio apprestato dalla legge.

Art. A.18 - Data certa

1] La Banca è autorizzata ad acquisire la c.d. "data certa" sul presente Contratto secondo le modalità ritenute più opportune (es. marca temporale o registrazione all'Agenzia delle Entrate).

Art. A.19 - Ambito di applicazione delle Condizioni Generali. Struttura del Contratto, premesse e allegati

1] Le disposizioni contenute nella presente Sezione A si applicano in via generale a tutti i Servizi disciplinati dal Contratto e offerti dalla Banca salvo quanto diversamente previsto nelle altre Sezioni del presente Contratto relative ai singoli Servizi. In tal caso, le norme specifiche delle singole Sezioni prevalgono sulle Condizioni Generali contenute nella presente Sezione A.

2] Le premesse, gli allegati nonché il Documento di Sintesi costituiscono parte integrante ed essenziale del Contratto.

Art. A.20 - Varie

1] Il Cliente, mediante la sottoscrizione del Contratto, prende atto e accetta che la fruizione dei Servizi possa subire limitazioni in tutto o in parte in caso di provvedimenti da parte dell'Autorità Giudiziaria che prevedano vincoli all'operatività sul Conto corrente del Cliente e/o sugli altri rapporti in essere.

2] Cataloghi, offerte, pubblicità o altri documenti promozionali hanno valore puramente indicativo, e, salvo diverso accordo scritto tra le parti, non possono considerarsi in alcun modo parti integranti e/o sostanziali dei contratti conclusi dal Cliente con la Banca, né derogare alle presenti Condizioni Generali e non vincolano in alcun modo la Banca.

3] La Banca si riserva la facoltà di anticipare la chiusura delle eventuali offerte promozionali relative ai propri prodotti e servizi (ad esempio quelle relative ai tassi di interesse applicati alle somme depositate in conto corrente) senza che ciò possa arrecare alcun pregiudizio al Cliente che abbia aderito all'offerta prima della revoca della stessa.

4] Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi notizia rilevante riferita alla propria posizione personale che sia idonea a incidere sulla propria capacità di adempiere alle proprie obbligazioni.

5] Il Cliente si impegna ad operare entro i limiti assegnati dalla Banca e comunque entro quelli dei saldi disponibili relativi ai rapporti intrattenuti.

6] La Banca adotta tutte le opportune misure per garantire la riservatezza delle informazioni di pertinenza del Cliente trattate nell'ambito dei Servizi.

7] Il Cliente autorizza la Banca, anche ai sensi e per gli effetti della normativa di riferimento applicabile al trattamento dei dati personali, ad effettuare la registrazione in via continuativa, sui supporti di volta in volta ritenuti più adatti dalla Banca, delle conversazioni telefoniche e dei contatti a mezzo rete telematica, o strumenti informatici in genere, intrattenuti tra le parti.

8] Salvo quanto disposto in altre sezioni del Contratto e nei limiti massimi consentiti dalla normativa di riferimento, le scritture contabili della Banca e le registrazioni formano piena prova delle operazioni eseguite, delle istruzioni impartite e delle comunicazioni effettuate.

9] Salvo diverso accordo scritto, la Banca ha facoltà di cedere a terzi il Contratto, senza che siano in alcun modo pregiudicati i diritti del Cliente. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il Cliente non può cedere a terzi il Contratto concluso con la Banca. Qualsiasi atto di disposizione del Cliente in merito non avrà alcun effetto per la Banca.

10] Salvo diverso accordo scritto con la Banca, la possibilità di fruire dei Servizi mediante il Servizio *Internet Banking* Cambianonline (qualora attivato) è riservata esclusivamente ai soggetti residenti in Italia.

11] Il Cliente viene espressamente avvertito del fatto che la Banca non ammette la consegna di contanti e di titoli ai consulenti finanziari. La Banca pertanto non si assume alcuna responsabilità in caso di violazione da parte del Cliente del predetto divieto.

Art. A.21 - Conclusione del Contratto e durata

1] In caso di conclusione del Contratto presso le filiali della Banca, una copia cartacea dello stesso viene rilasciata al Cliente debitamente sottoscritta dal soggetto abilitato a rappresentare la Banca e, pertanto, il Contratto si intende concluso alla data indicata nella proposta contrattuale.

2] In caso di conclusione non contestuale del Contratto (che avviene nel caso di collocamento dei Servizi tramite un intermediario abilitato e per il tramite di suoi consulenti finanziari o tramite consulenti finanziari propri della Banca o tramite Tecniche di Comunicazione a Distanza) l'accettazione della Banca dovrà essere comunicata al Cliente non oltre il decimo Giorno Lavorativo successivo al verificarsi dell'accettazione, che dovrà comunque avvenire entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla data indicata nella Proposta Contrattuale fatto salvo il caso in cui la Banca non richieda di procedere a integrazioni documentali. In caso di accettazione, la Banca mette a disposizione del Cliente, anche mediante il Servizio *Internet Banking* Cambianonline (qualora attivato), il Contratto dalla stessa sottoscritto ai sensi del comma 1.

3] La sottoscrizione con firma elettronica avanzata o con altra firma elettronica qualificata (ai sensi del D. Lgs. 2005 n. 82 e successive modifiche e integrazioni, "CAD"), senza la compresenza della Banca e del Cliente, costituisce perfezionamento del Contratto mediante Tecniche di Comunicazione a Distanza.

4] Il Cliente prende atto ed accetta che la sottoscrizione del Contratto ai sensi del comma precedente è valida ed efficace e soddisfa a tutti gli effetti i requisiti di forma scritta. Il Cliente prende atto e accetta altresì che la Banca, in ottemperanza all'obbligo di consegnare al Cliente copia del Contratto, di cui all'art. 117, comma 1, del TUB e della Normativa di Riferimento, mette a disposizione del Cliente copia del Contratto, anche mediante il Servizio *Internet Banking* Cambianonline (qualora attivato). Detta copia può essere salvata e copiata su altro Supporto Durevole adeguato al recupero della copia integrale e conforme del documento. Il Cliente può richiedere in qualsiasi momento alla Banca, nel corso del rapporto, una copia conforme del Contratto su supporto cartaceo.

4] Il Contratto si intende concluso a tempo indeterminato.

Art. A.22 – Nullità parziale, esercizio dei diritti e prova

1] Nel caso di invalidità o inefficacia, totale o parziale di qualsiasi pattuizione del Contratto che non abbia natura essenziale, la Banca e il Cliente convengono di negoziare in buona fede per sostituire tali pattuizioni con altre valide ed efficaci che abbiano sostanzialmente i medesimi effetti, con riguardo all'oggetto e agli scopi del presente Contratto.

2] Fermo quanto pattuito nel comma precedente, la Banca e il Cliente sono d'accordo nel convenire che le altre pattuizioni del presente Contratto rimarranno pienamente valide ed efficaci e che il Contratto stesso sarà interpretato ed eseguito come se non contenesse le pattuizioni invalide.

3] Il mancato esercizio da parte della Banca di un diritto o di una facoltà previsti dal Contratto, non potrà in alcun modo essere interpretato come rinuncia ai diritti o alle facoltà non esercitate, né potrà impedire l'esercizio di tali diritti o facoltà in futuro.

4] Il Cliente riconosce ed accetta che la Banca potrà sempre produrre, come prova dei contratti conclusi, delle operazioni eseguite, nonché di ogni comunicazione effettuata (anche mediante Tecniche di Comunicazione a Distanza), le scritture registrate sui propri sistemi, sui propri libri e sulle relative contabili indirizzate al Cliente, nonché eventuali ulteriori mezzi di prova ricavabili dai sistemi e dalle procedure utilizzate nei rapporti con il Cliente.

SEZIONE B - CONDIZIONI GENERALI RELATIVE AL RAPPORTO BANCA-CLIENTE - CONTO CORRENTE BANCARIO E CONVENZIONE DI ASSEGNO

Art. B.1 - Definizioni

1] In aggiunta ai termini ed alle espressioni contenute in altre Sezioni del Contratto, ai fini dello stesso, i termini e le espressioni di seguito elencati hanno il significato indicato per ciascuno di essi:

- a. con l'espressione "**Fido**" si intende il contratto in base al quale la Banca si impegna a mettere a disposizione del Cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul Conto Corrente. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi;
- b. con l'espressione "**Invio estratto conto**" si intende l'invio dell'estratto conto nei casi in cui è obbligatorio ai sensi della normativa di riferimento o su richiesta del Cliente;
- c. con l'espressione "**Riepilogo sulle Spese**" si intende il documento che riporta un riepilogo di tutte le spese sostenute dal Cliente Consumatore nel periodo di riferimento, predisposto ai sensi della normativa di riferimento;
- d. con l'espressione "**Rilascio modulo di assegni**" si intende il rilascio di un *carnet* di assegni;
- e. con l'espressione "**Sconfinamento**" si intendono le somme di denaro utilizzate dal Cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al Fido ("utilizzo extrafido"); le somme di denaro utilizzate dal Cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un Fido, in eccedenza rispetto al saldo del Cliente ("sconfinamento in assenza di fido").

Art. B.2 - Utilizzo del Conto Corrente

1] Con l'accensione del Conto Corrente quale conto di corrispondenza intrattenuto dal Cliente presso la Banca ed utilizzato per effettuare le operazioni di pagamento, il Cliente può disporre in qualsiasi momento delle somme disponibili risultanti a suo credito; in assenza di un Fido nelle modalità e termini previsti nei relativi e ulteriori contratti e nei limiti in cui è consentito lo Sconfinamento ai sensi dell'articolo C.10 del Contratto, il Conto Corrente deve essere utilizzato entro il saldo creditore.

Art. B.3 - Convenzione di assegno (non disponibile nel conto online)

1] Su richiesta del Cliente, la Banca provvede al Rilascio moduli di assegni. Le disposizioni con assegni sul Conto Corrente si effettuano mediante l'uso dei moduli di assegni rilasciati dalla Banca. Il Cliente è tenuto a rilasciare la dichiarazione di cui all'articolo 124 della Legge Assegni, ossia di non essere interdetto all'emissione di assegni.

2] Il Cliente è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richiesta. Il Cliente non è responsabile delle conseguenze dannose derivanti dall'uso abusivo od illecito dei predetti moduli dal momento in cui ha dato comunicazione scritta alla Banca mediante le modalità previste all'articolo A.3 della perdita o sottrazione degli stessi, ferma restando, anche anteriormente a tale momento, la responsabilità della Banca nel pagamento degli assegni, secondo i principi di diligenza cui la stessa è tenuta in ragione della propria condizione professionale. La Banca provvede ad informare il Cliente, anche mediante comunicazioni impersonali (sito *internet*, cartelli, moduli prestampati, etc.), delle procedure che lo stesso può seguire per cautelarsi dall'illegittima circolazione del titolo (sequestro, ammortamento, ecc.).

3] La cessazione del rapporto di Conto Corrente o anche della sola convenzione di assegno di cui alla presente Sezione - compreso il recesso della Banca o del Cliente - comporta l'obbligo per il Cliente di restituire, oltre ad eventuali altri mezzi di pagamento, i moduli di assegni non utilizzati, nonché il divieto di emissione di ulteriori assegni, pena l'eventuale segnalazione alla Centrale Allarme Interbancaria (o Istituzioni equivalenti/autorità competenti), oltre alle ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.

4] In caso di Prelievi di contante, la Banca - qualora per effetto di tali prelievi le disponibilità in Conto Corrente fossero divenute insufficienti, salvo quanto previsto dall'articolo B.10 del presente Contratto, in materia di Sconfinamento – non provvede al pagamento degli eventuali assegni che ad essa pervengano per il pagamento, ancorché tratti in data anteriore a quella del prelievo ed ancorché del prelievo stesso la Banca abbia notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma prima dell'addebito in Conto Corrente.

5] In caso di pluralità di conti, la Banca non è tenuta al pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità insufficiente, indipendentemente dalla eventuale presenza di fondi su altri conti di pertinenza dello stesso Cliente, salvo che quest'ultimo e gli altri eventuali cointestatari del conto sul quale esistano le relative disponibilità diano istruzioni specifiche a valere per la singola operazione, disposte in un momento anteriore a quello della presentazione del titolo.

6] Nel caso fosse prevista, per l'emissione degli assegni, la firma congiunta dei cointestatari del rapporto di Conto Corrente ovvero dei rappresentanti del Cliente titolare del rapporto di Conto Corrente, secondo quanto previsto dalle applicabili disposizioni della Sezione A, questi sono comunque autorizzati a trarre assegni con firma singola fino all'importo corrispondente al limite previsto tempo per tempo dalla procedura "Check Truncation", e ciò in deroga alla disposizione di utilizzo congiunto, sollevando la Banca da ogni responsabilità derivante dalla mancata verifica delle firme apposte sugli assegni addebitati sul Conto Corrente sopra indicato, qualora trattenuti presso la banca negoziatrice.

Art. B.4 - Addebito in conto di assegni o cambiali

1] Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul Conto Corrente del Cliente con valuta pattuita e secondo quanto indicato nel Documento di Sintesi e/o nel Documento Informativo sulle Spese.

2] Il Cliente autorizza la Banca ad addebitare sul suo conto assegni o cambiali da lui tratti o emessi, ancorché recanti firme di girata illeggibili, incomplete o comunque non conformi ai requisiti di cui all'articolo 11 della Legge Assegni e dell'articolo 8 della Legge Cambiaria.

Art. B.5 - Misure di sicurezza relative al versamento di assegni in conto

1] Poiché, per motivi di sicurezza, le banche provvedono a tagliare l'angolo superiore sinistro degli assegni di qualsiasi tipo e dei vaglia cambiari emessi dalla Banca d'Italia e dalle banche autorizzate, versati dalla clientela, il Cliente si impegna a verificare l'integrità degli assegni ricevuti, prendendo atto che la Banca non accetta i titoli di cui sopra, che risultino tagliati nell'angolo superiore sinistro.

Art. B.5-bis - Incasso assegni presentati al pagamento in forma elettronica

1] Per consentire l'acquisizione digitale dell'immagine dell'assegno al fine della sua negoziazione, è necessario che lo stesso sia correttamente e completamente compilato e non presenti correzioni, alterazioni o indicazioni erronee né alcuna forma di danneggiamento. In caso contrario la Banca sarà costretta a ricorrere alla procedura di *back-up* – che prevede l'applicazione dei costi indicati nel Documento di Sintesi – per la gestione della materialità del titolo al di fuori del processo telematico.

2] All'atto della presentazione dell'assegno per l'incasso, la Banca, dopo aver provveduto al controllo formale del titolo, procede a generare l'immagine dell'assegno, che previa apposizione della propria firma digitale, viene successivamente inviato alla conservazione digitale sostitutiva a norma di legge. L'assegno cartaceo viene conservato dalla banca negoziatrice solamente per sei mesi dallo spirare del termine di presentazione, decorsi i quali viene distrutto, fatti salvi casi particolari (qualora, ad esempio, siano presenti sul titolo richieste di sequestro o ordini di esibizione).

3] In forza di quanto disposto dal comma precedente, con la generazione dell'immagine il titolo cartaceo perde valenza giuridica e il Cliente può ottenere per una sola volta una copia analogica dell'immagine dell'assegno, con le informazioni relative al mancato pagamento su cui è apposta una dichiarazione della banca negoziatrice attestante la sua conformità all'originale e una copia analogica del protesto o della constatazione equivalente o del documento attestante la non protestabilità. A richiesta del Cliente, la Banca inoltre rilascia altre copie semplici, sia analogiche che informatiche, ma prive di valenza giuridica. I costi relativi al rilascio di copie analogiche e semplici sono riportati nel Documento di Sintesi e/o nei Fogli Informativi.

4] La Banca è autorizzata a non inviare gli avvisi di mancata accettazione o di mancato pagamento degli effetti e degli assegni, ma si limita a restituire i titoli o copia analogica degli stessi non appena ne abbia la disponibilità materiale; è inteso che i firmatari interessati hanno rinunciato ai detti avvisi nonché alla osservanza dei termini di cui agli articoli 52 della Legge Cambiaria e 47 della Legge Assegni, anche nei confronti degli eventuali portatori successivi.

Art. B.6 - Versamento in conto di assegni bancari e circolari e accredito di disposizioni di incasso commerciale

1] Le somme relative agli assegni bancari e circolari versati sul Conto Corrente sono accreditate con riserva di verifica, salvo buon fine e disponibili appena decorsi i termini previsti dalla Normativa di Riferimento e indicati nel Documento di Sintesi. La Banca potrà prorogare tale termine solo in presenza di cause di forza maggiore – ivi compresi scioperi del personale – verificatesi presso la Banca medesima e/o presso corrispondenti, anche non bancari. Di tale proroga la Banca dà pronta notizia alla clientela, anche mediante Tecniche di Comunicazione a Distanza.

2] La data valuta applicata all'accREDITAMENTO, secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento e indicato nel Documento di Sintesi, determina unicamente la decorrenza degli interessi, senza conferire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità dell'importo. La disponibilità economica e valute delle somme relative agli assegni bancari e circolari, tratti su o emessi da banche insediate in Italia o all'estero sono indicate nel Documento di Sintesi e/o nel Documento informativo sulle Spese.

3] Qualora tuttavia la Banca consentisse al Cliente di utilizzare anticipatamente, in tutto o in parte, tale importo prima che siano decorsi i termini di cui al precedente comma 1 ed ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro. Prima del decorso di detti termini, la Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati, nonché di esercitare - in caso di mancato incasso - tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'articolo 1829 cod. civ. nonché la facoltà di effettuare l'addebito in Conto Corrente.

4] Decorsi i termini di cui al precedente comma 1, resta inteso comunque che la banca trattaria (nel caso di assegni bancari) o la banca emittente (nel caso di assegni circolari) mantiene il diritto, ove ne ricorrano i presupposti, di agire direttamente nei confronti del Cliente per il recupero dell'importo dei titoli indebitamente pagati.

5] Nel caso di disposizioni Ri.Ba. e SDD (come disciplinate nel Paragrafo 2) della Sezione D) del Contratto inoltrate per l'incasso dal Cliente valgono le previsioni di cui ai precedenti commi. Resta inteso che il diritto di agire direttamente nei confronti del Cliente – nell'ipotesi prevista dal comma 4 – spetta alla banca domiciliataria della disposizione inoltrata per l'incasso.

Art. B.7 - Versamento in conto di altri titoli, effetti, ricevute e documenti simili ed accredito di trattamenti pensionistici

1] L'importo degli assegni diversi da quelli indicati nell'articolo A.6 che precede (ad esempio assegni esteri, vaglia ed altri titoli simili) nonché degli effetti, ricevute e documenti simili, è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che la Banca ne abbia effettuato la verifica o l'incasso e che dell'avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la succursale accreditante.

2] La valuta applicata all'accREDITAMENTO determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.

3] Qualora tuttavia la Banca consentisse eccezionalmente al Cliente di utilizzare, in tutto o in parte, tale importo prima di effettuare l'incasso ed ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, il Cliente non può vantare per il futuro analogo diritto.

4] La Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell'incasso e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al Cliente di utilizzare anticipatamente l'importo medesimo.

5] In qualsiasi caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti e azioni, compresi quelli di cui all'articolo 1829 cod. civ., nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l'addebito in Conto Corrente.

6] Qualora il presente rapporto sia utilizzato anche per l'accREDITO di trattamenti pensionistici, il Cliente titolare del trattamento pensionistico è tenuto, anche ai sensi dell'articolo 2033 cod. civ., a restituire entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta gli eventuali ratei pensionistici eventualmente corrisposti in assenza di titolo al relativo trattamento. A tal fine, il predetto autorizza espressamente la Banca e, per essa, l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) o altro ente abilitato alla corresponsione di trattamenti pensionistici, anche in via autonoma tra loro, a soddisfarsi sull'eventuale residuo attivo del Conto Corrente, o in alternativa ad agire per il recupero del predetto indebito sia nei propri confronti che verso i propri successori a titolo universale.

Art. B.8 - Versamento in conto di assegni sull'estero

1) In relazione al fatto che le banche degli Stati Uniti d'America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l'autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della Banca nel caso che alla stessa pervenisse analoga domanda dal suo corrispondente o dal trattario.

2) Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito.

Art. B.9 - Movimentazioni ed annotazioni sul Conto

1) Salva espressa istruzione contraria e salvo che dalla natura dell'operazione emerga una diversa esigenza, tutti i rapporti di dare ed avere fra Banca e Cliente titolare del Conto Corrente - ivi compresi i bonifici e le rimesse disposti da terzi a favore del Cliente medesimo - sono regolati con annotazioni sul conto stesso.

2) Tenuto conto che per i bonifici da eseguire negli Stati Uniti d'America o in altri Paesi in cui le banche danno corso alle relative istruzioni facendo prevalere il codice di conto rispetto alla denominazione del beneficiario esplicitata in chiaro, qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dall'eventuale errato pagamento determinato dalla inesatta indicazione del codice da parte del Cliente resta a completo carico dello stesso. È inoltre facoltà della Banca addebitare in ogni momento gli importi reclamati dalle banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte dal beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del codice da parte del Cliente; a tal fine la Banca è tenuta a fornire al Cliente copia della richiesta di rimborso pervenuta dalle banche corrispondenti.

Art. B.10 - Sconfinamento

1) La Banca può concedere al Cliente la possibilità di operare oltre il saldo creditore in assenza di Fido ovvero oltre il limite del Fido regolato sul Conto Corrente, se concessa, alle condizioni stabilite nel Documento di Sintesi o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori, se tale documento è stato consegnato al Cliente. L'eventuale autorizzazione dello Sconfinamento non pregiudica il diritto della Banca di rifiutare in futuro l'autorizzazione di ulteriori utilizzi o addebiti in eccedenza rispetto al saldo del Conto Corrente del Cliente.

2) Se il Cliente è un Consumatore, come definito dall'articolo 121, comma 1, lettera b), del Testo Unico Bancario, ai sensi dell'articolo 125-*octies* del Testo Unico Bancario, in caso di concessione di uno Sconfinamento per un importo pari o superiore ad euro 300,00 (trecento/00), in assenza di apertura di credito, o al 5% dell'importo totale del credito previsto da un'apertura di credito, se esistente, e che si protrae per oltre un mese, la Banca comunicherà al Cliente, entro 3 (tre) Giorni Lavorativi successivi al compimento di un mese dalla determinazione del menzionato Sconfinamento, salvo che la comunicazione non sia stata effettuata in un momento antecedente, l'avvenuto Sconfinamento, l'importo interessato, il tasso di interesse, le penali, le spese o gli interessi di mora eventualmente applicabili. La comunicazione sarà effettuata dalla Banca in forma scritta, su supporto cartaceo o altro Supporto Durevole consentito dal Cliente.

3) In caso di Sconfinamento, si applicherà il tasso di interesse di cui all'articolo 117-*bis*, comma 2, del TUB e della relativa normativa di attuazione, nella misura indicata nel Documento di Sintesi o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori, se tale documento è stato consegnato al Cliente.

4) Nel caso di Sconfinamento sul solo saldo per valuta non trova applicazione il tasso di interesse di cui al comma precedente.

5) In caso di Sconfinamento consistente che si protragga per oltre 1 (un) mese, la Banca comunicherà al Cliente consumatore, su supporto cartaceo o su altro Supporto Durevole:

- lo sconfinamento;
- l'importo interessato;
- il tasso debitore;
- le penali, le commissioni e gli interessi di mora eventualmente applicabili.

6) La comunicazione relativa allo Sconfinamento consistente verrà effettuata entro 3 (tre) Giorni Lavorativi successivi al compimento di un mese dal momento in cui lo sconfinamento è divenuto consistente.

Art. B.11 - Commissione di Istruttoria Veloce

1) In caso di (i) concessione di uno Sconfinamento in assenza di Fido o (ii) di concessione di uno Sconfinamento in assenza di Fido che accresce uno sconfinamento già esistente, il Cliente è tenuto a corrispondere alla Banca la commissione di istruttoria veloce indicata nel Documento di Sintesi.

2) La commissione di istruttoria veloce viene addebitata al Cliente qualora il saldo di Conto Corrente del Cliente risulti a debito, anche se per effetto di più addebiti o utilizzi - per importo e durata superiore rispetto a quelli indicati nel Documento di Sintesi e ciò in quanto, in tali casi, la Banca effettua un'istruttoria veloce per valutare se concedere lo Sconfinamento.

3) In ogni caso, la commissione di istruttoria veloce:

- viene applicata solo lo Sconfinamento sussiste avuto riguardo al saldo disponibile di fine della giornata;
- a fronte di più Sconfinamenti nell'ambito della stessa giornata la commissione di istruttoria veloce viene applicata una sola volta;
- l'importo massimo applicato a titolo di commissione di istruttoria veloce non può essere superiore, per trimestre, all'importo massimo indicato nel Documento di Sintesi.

4) Resta fermo che la commissione di istruttoria veloce non è dovuta quando:

- a) il Cliente è un consumatore e ricorrono entrambi i seguenti presupposti:
 - i) il saldo passivo complessivo - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 500 (cinquecento) euro;
 - ii) lo Sconfinamento non ha durata superiore a 7 (sette) giorni consecutivi;
- b) lo Sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento in favore della Banca;
- c) lo Sconfinamento non ha avuto luogo perché la Banca non vi ha acconsentito.

Il Cliente consumatore beneficia dell'esclusione di cui alla lettera a) per un massimo di una volta per ciascuno dei 4 (quattro) trimestri di cui si compone l'anno solare. Se lo Sconfinamento è solo sul saldo valuta non sono applicati né la commissione di istruttoria veloce né il tasso di interesse.

5) La mancata applicazione della commissione di istruttoria veloce per uno o più periodi di liquidazione non comporta rinuncia alla stessa da parte della Banca.

Art. B.12 - Utilizzabilità del Conto Corrente in valuta estera

1) Salvo quanto previsto dalla Sezione D, per i rapporti espressi in divisa estera, ai sensi delle disposizioni valutarie vigenti, tutte le disposizioni del Cliente a valere sul Conto Corrente possono essere impartite con qualsiasi mezzo (ivi compresi gli assegni), a sua scelta e salvo diverso accordo, in una qualsiasi delle valute estere di conto valutario previste dalla normativa valutaria *pro tempore* vigente; ove non diversamente previsto dal Cliente, il relativo ammontare viene accreditato/addebitato (con imputazione al saldo disponibile della rispettiva valuta estera esistente) sul Conto Corrente, sulla base del valore di cambio rilevato sui canali ufficiali cui la Banca fa riferimento alla data di esecuzione dell'operazione e in relazione alla natura dei mezzi di pagamento utilizzati.

2) Qualora il Conto Corrente sia movimentato in più divise estere ed in caso di indisponibilità della divisa estera in cui risulta emessa la disposizione, la Banca addebita in Conto Corrente il titolo imputandolo, ove possibile, parzialmente o totalmente, agli altri saldi in valuta estera eventualmente risultanti in conto - salvo contraria disposizione del Cliente - ad iniziare da quello che presenta il maggiore saldo disponibile a favore del Cliente e così di seguito, previa conversione nella diversa valuta estera al cambio rilevato sui canali ufficiali cui la Banca fa riferimento alla data di esecuzione dell'operazione. Per ogni conversione vengono addebitate al Cliente, oltre quanto previsto in via generale, le commissioni di intervento concordate ed indicate nel Documento di Sintesi.

3) Il Cliente si obbliga a non apporre la clausola «effettivo» di cui all'articolo 1279 cod. civ. sulle disposizioni impartite in valuta estera. In caso di inadempimento di tale obbligo, qualora la disposizione impartita comporti per la Banca pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso. Pertanto, ove il beneficiario della disposizione non accetti modalità di pagamento alternative, la Banca rifiuterà l'esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del Cliente ogni connessa conseguenza.

Art. B.13 - Chiusura periodica del Conto Corrente - Determinazione e regolamento degli interessi, commissioni e spese

- 1] Le commissioni e le spese relative alla gestione del rapporto di Conto Corrente vengono addebitate con periodicità trimestrale al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno, salvo diversa pattuizione tra le parti, indicata nel Documento di Sintesi.
- 2] L'imposta di bollo sull'estratto conto, qualora sia a carico del Cliente come indicato nel Documento di Sintesi, viene addebitata con la stessa periodicità di invio dell'estratto conto stesso.
- 3] Gli interessi creditori e debitori, indicati nel Documento di Sintesi, verranno conteggiati separatamente con periodicità annuale e saranno rendicontati al 31 dicembre o alla data di chiusura del rapporto se precedente. Gli interessi debitori maturati non producono ulteriori interessi, salvo quelli di mora nella misura indicata nel Documento di Sintesi, sono calcolati sulla sorte capitale e sono contabilizzati separatamente rispetto al capitale.
- 4] Gli interessi debitori relativi ai Fidi regolati in Conto Corrente, agli Sconfinamenti anche in assenza di Fido ovvero oltre il limite del Fido, diventeranno esigibili (i) dal 1° marzo successivo alla loro maturazione (31 dicembre dell'anno precedente), e comunque non prima che siano decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione periodica prevista dalla normativa riferimento ed inviata al Cliente o (ii) alla data, se precedente, di chiusura del rapporto. Il Cliente, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, lett. b), del TUB, può autorizzare espressamente la Banca ad addebitare sul Conto Corrente gli interessi divenuti esigibili e non saldati, anche in caso di mancanza della disponibilità sul conto. Da quel momento gli interessi debitori divengono a tutti gli effetti capitale e produrranno ulteriori interessi secondo le stesse modalità. Il Cliente qualora autorizzi espressamente la predetta modalità di capitalizzazione, è consapevole della possibilità di revoca dell'autorizzazione in ogni momento, mediante comunicazione scritta, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo. In caso di mancato rilascio o revoca dell'autorizzazione, il Cliente deve provvedere al pagamento degli interessi debitori entro la data di esigibilità indicata al presente comma 4. Una volta decorso il predetto termine, sull'importo dovuto alla Banca a titolo di interessi, maturano interessi di mora – automaticamente e senza necessità di costituzione in mora – nei termini previsti dal Documento di Sintesi. Fatto salvo quanto sopra stabilito, il Cliente autorizza espressamente la Banca a utilizzare i fondi destinati ad affluire sul Conto Corrente del Cliente sul quale è regolato il Fido o si è verificato lo Sconfinamento per estinguere il debito da interessi.
- 5] Gli interessi creditori verranno accreditati in conto al 31 dicembre di ogni anno applicando le ritenute fiscali di legge.
- 6] Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del Conto Corrente produce interessi nella misura pattuita. Sulla parte degli interessi, creditori e debitori, contabilizzati in chiusura del Conto Corrente, non sono dovuti ulteriori interessi.
- 7] Salvo diverso accordo e nei limiti consentiti dalla normativa di riferimento applicabile, escludendo le ipotesi di apertura di credito o di altra sovvenzione disciplinate nello specifico Contratto, ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere il pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto.
- 8] Fatto salvo quanto diversamente previsto nelle altre Sezioni del Contratto, le operazioni di accredito e di addebito vengono regolate secondo i criteri concordati con il Cliente, con le valute indicate nel Documento di Sintesi e negli estratti conto e, salvo diversa disposizione scritta da parte del Cliente, saranno registrate dalla Banca e rese disponibili al Cliente secondo le modalità pattuite.
- 9] Quando tra la Banca e il Cliente sussistono più rapporti, ivi incluso il debito per interessi scaduti ed esigibili, anche se intrattenuti presso diverse filiali della Banca, ha in ogni caso luogo la compensazione ai sensi dell'articolo A.10 del Contratto.
- 10] La misura degli interessi può essere espressa in valore percentuale predefinito, oppure può essere determinata prendendo a base uno specifico parametro quale, a mero titolo di esempio, l'Euribor o altro parametro stabilito concordemente (c.d. "Tasso parametrato"). In questo secondo caso, nel Documento di Sintesi sono indicate le modalità di determinazione, rilevazione ed applicazione del Tasso Parametrato. La Banca in caso di adozione del Tasso Parametrato è espressamente autorizzata ad effettuare senza obbligo di preavviso con la periodicità indicata nel Documento di Sintesi, l'adeguamento del tasso da applicare al rapporto in funzione delle variazioni del parametro di riferimento; il Cliente dichiara di assumere ogni maggiore onere relativo per effetto di detto adeguamento.
- 11] Qualora il valore del parametro di riferimento non fosse disponibile nel giorno di rilevazione previsto sarà preso a base l'ultimo dato pubblicato. Nell'ipotesi che il parametro individuato per la determinazione del tasso applicabile al rapporto di conto corrente dovesse scomparire e/o non essere più rilevato o comunque, in generale, non fosse più possibile la sua automatica sostituzione, la Banca individuerà un altro parametro equivalente, che sin d'ora è autorizzata ad applicare, anche secondo le indicazioni che saranno desumibili dal mercato e dai provvedimenti nazionali o dell'Unione Europea che potrebbero essere emanati sull'argomento.

Art. B.14 – Conto Corrente non movimentato

- 1] Qualora il Conto Corrente non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore ad euro 250,00 (duecentocinquanta//00) la Banca cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del Conto Corrente e di inviare l'estratto conto.
- 2] Ai fini del comma precedente non si considerano movimenti, ancorché compiuti nel corso dell'anno ivi previsto, né le disposizioni impartite da terzi, né le operazioni che la Banca effettua d'iniziativa (quali, ad esempio, l'accredito di interessi ed il recupero di spese) ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative.

Art. B.15 - Approvazione dell'estratto conto e delle comunicazioni periodiche della Banca

- 1] In conformità alle applicabili disposizioni della Normativa di Riferimento, la Banca fornisce al Cliente – alla chiusura del Contratto e, comunque, almeno una volta l'anno o con la diversa periodicità eventualmente richiesta dal Cliente, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla chiusura del periodo di riferimento – una comunicazione analitica che dia completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un aggiornato quadro delle condizioni economiche applicate. La comunicazione periodica viene effettuata mediante Invio estratto conto e del Documento di Sintesi contenente le condizioni economiche aggiornate, salvi i casi in cui l'invio o la consegna di tale ultimo documento possa essere omessa, nel rispetto della normativa di riferimento. Inoltre, la Banca fornisce al Cliente Consumatore, gratuitamente almeno una volta all'anno, il Riepilogo sulle Spese.
- 2] Salvo quanto previsto al successivo comma 5, ai sensi dell'articolo 119 del Testo Unico Bancario, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto e delle comunicazioni senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, tali documenti si intenderanno approvati dal Cliente.
- 3] Tali comunicazioni periodiche saranno rese su supporto durevole in forma cartacea o in via elettronica in base alle scelte effettuate dal Cliente. In ogni momento del rapporto il Cliente ha diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata.
- 4] Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può esigere la rettifica di tali errori od omissioni nonché l'accreditamento con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi entro i termini di prescrizione e decadenza decorrenti dalla data di ricevimento dell'estratto conto; siffatta rettifica od accreditamento è fatta senza spese per il Cliente. Entro i medesimi termini di prescrizione e decadenza e a decorrere dalla data di invio dell'estratto, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.
- 5] Salvo quanto disposto in precedenza ai commi 2 e 4, gli eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate dalla Banca per conto del Cliente dovranno essere fatti da questi per iscritto dal momento in cui sia in possesso della comunicazione di esecuzione, secondo le modalità indicate all'articolo A.3 della Sezione A. Trascorsi 30 (trenta) giorni l'operato della Banca si intenderà approvato.
- 6] I libri e le altre scritture contabili della Banca fanno piena prova nei confronti del Cliente.
- 7] Le previsioni del presente articolo si applicheranno, *mutatis mutandis*, a qualsiasi altro rendiconto o comunicazione che la Banca procederà ad inviare al Cliente in conformità alle disposizioni previste dalla normativa applicabile al rapporto contrattuale.

Art. B.16 - Conti dormienti

- 1] Ai sensi del DPR n. 116/2007, qualora sul Conto Corrente non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del Cliente o di terzi da questo delegati (escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta), per il periodo di tempo di dieci anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme di denaro depositate, la Banca invia al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata A/R indirizzata all'ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi eventualmente dal Cliente delegati, l'invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 (centottanta) giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori presenti sul Conto corrente verranno devoluti

al Fondo Depositi Dormienti. Il Conto corrente non si estingue se, entro il predetto termine di 180 (centottanta) giorni, viene effettuata un'operazione o movimentazione ad iniziativa del Cliente o di terzi da questo delegati.

Art. B.17 - Compensazione e pagamento di assegni

1] Qualora la Banca si avvalga della compensazione di legge di cui all'articolo A.10 del Contratto, essa non è tenuta a pagare gli assegni tratti o presentati con data posteriore alla stessa, nei limiti in cui, per effetto dell'intervenuta compensazione, sia venuta meno la provvista.

2] Qualora la Banca operi la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili, di cui all'articolo A.10 del Contratto, essa non è tenuta a pagare - nei limiti in cui sia venuta meno la provvista - gli assegni tratti o presentati con data posteriore al ricevimento da parte del Cliente della comunicazione dell'intervenuta compensazione.

3] Nei casi previsti dai commi precedenti, è onere del Cliente costituire immediatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti con data anteriore all'intervenuta compensazione, dei quali non sia ancora spirato il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito per i quali la compensazione medesima si è verificata e nei limiti in cui quest'ultima abbia fatto venire meno la disponibilità.

4] Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone.

SEZIONE C - CONDIZIONI GENERALI RELATIVE AL RAPPORTO BANCA-CLIENTE - SERVIZIO DI INCASSO O DI ACCETTAZIONE DEGLI EFFETTI, DOCUMENTI ED ASSEGNI (non disponibile nel conto *online*)

Art. C.1 - Oggetto e limiti del servizio

1] I servizi di incasso e di accettazione di effetti, di documenti e di assegni sono svolti, per conto del Cliente, sulla base (i) delle norme di seguito previste, (ii) delle norme previste nella Sezione A del presente Contratto e (iii) delle norme civilistiche che regolano il contratto di mandato; per le operazioni di incasso e di accettazione da effettuarsi sull'estero, si applicano anche le Norme della Camera di Commercio Internazionale vigenti in materia di incassi documentari.

2] La Banca è tenuta a svolgere il servizio secondo i criteri di diligenza professionale; in aggiunta a quanto previsto nella Sezione A del presente Contratto, sono tuttavia a carico del Cliente le eventuali conseguenze dannose derivanti da cause non imputabili alla Banca, tra le quali vanno incluse quelle dipendenti da:

- indicazioni erronee, non precise o insufficienti, specie di importo, di scadenza, di luogo di pagamento, di nomi, tanto sugli effetti, documenti ed assegni che sulle distinte di accompagnamento;

- casi di forza maggiore, impedimenti od ostacoli determinati da normative vigenti nel luogo di pagamento degli effetti, documenti ed assegni, siano essi stiliti in moneta del Paese od in valuta estera; o da atti di autorità nazionali o estere, anche di fatto, o da provvedimenti od atti di natura giudiziaria (come sequestri, pignoramenti) o da fatti di terzi.

3] Qualora il Cliente richieda di svolgere il servizio in relazione ad effetti, documenti o assegni da presentare su piazze non bancabili presso l'istituto di emissione e, in genere, su piazze per le quali vi siano difficoltà di curare le incombenze relative al servizio medesimo, la Banca non risponde della mancata presentazione per il pagamento o per l'accettazione o del mancato protesto in tempo utile di tali titoli e documenti. La clausola «incasso tramite» e ogni altra analoga non comportante domiciliazione non sono vincolanti per la Banca che comunque non risponde del mancato protesto di effetti per i quali risulti richiesto l'incasso per il tramite di sportello situato in località diversa dal luogo di pagamento.

4] La Banca ha titolo per rivalersi sul Cliente di tutte le spese per la regolarizzazione nel bollo dei titoli ove la Banca stessa vi provvedesse, e quelle per le pene pecuniarie eventualmente pagate.

Art. C.2 - Avvisi di mancata accettazione e di mancato pagamento di titoli

1] La Banca è autorizzata a non inviare avvisi di mancata accettazione o di mancato pagamento degli effetti e degli assegni e si limita a restituire i titoli non appena ne abbia la disponibilità materiale.

Art. C.3 - Effetti cambiari recanti clausola senza spese o altra equivalente

1] Per gli effetti cambiari, la Banca non provvede alla materiale presentazione del titolo, ma invia al trattario un avviso con l'invito a recarsi ai propri sportelli per l'accettazione o per il pagamento, e ciò anche quando si tratti di effetti con clausola «senza spese», «senza protesto» o altra equivalente, sia essa firmata o meno.

2] Nel caso di effetti con clausole «senza spese», «senza protesto» o altra equivalente, non firmata a termini di legge, la Banca ha la facoltà di non far levare il protesto.

Art. C.4 - Ordini di proroga di scadenza effetti

1] Nel caso di ordini di proroga di scadenza effetti, e in assenza di specifiche istruzioni fornite per iscritto, la Banca provvede ad inviare al debitore cambiario un semplice avviso della concessione del nuovo termine, e ciò anche quando si tratti di effetti recanti più firme di girata o di cambiali tratte. Qualora l'effetto prorogato non venga pagato alla nuova scadenza, la Banca non provvederà, stante il divieto di cui all'articolo 9 della Legge n. 349 del 1973, a far elevare protesto.

Art. C.5 - Pagamento mediante assegni

1] Nel caso di effetti pagabili mediante assegni di Banca, la Banca incaricata dell'incasso si riserva la facoltà di rimettere tali assegni al cedente, a titolo di ricavo, senza assumere alcuna garanzia anche se fossero stati da essa girati.

Art. C.6 - Sconto o negoziazione di effetti, documenti ed assegni

1] La presentazione per l'accettazione e/o il pagamento di effetti, documenti ed assegni scontati o negoziati o sui quali sia stato fatto, in qualsiasi forma, un anticipo, è eseguita dalla Banca - direttamente o a mezzo di corrispondente, bancario o non - con applicazione di tutte le disposizioni contenute negli articoli della presente Sezione, ad esclusione di quelle previste dall'articolo C.4.

2] Fermo restando quanto previsto nel caso di versamento in Conto Corrente di assegni, effetti ed altri titoli indicati nella Sezione B, il Cliente è tenuto a rimborsare la Banca, entro il termine di un giorno dalla richiesta scritta, se - per fatto o circostanza non imputabile alla Banca stessa a norma degli articoli precedenti - la presentazione e/o il protesto non siano stati effettuati nei termini di legge; gli effetti, i documenti o gli assegni siano andati smarriti o distrutti o siano stati sottratti; la Banca non sia in grado di conoscere l'esito o, in caso di avvenuta riscossione, non sia in grado di avere la disponibilità del ricavo.

Art. C.7 - Incasso sull'estero

1] I servizi di incasso o di accettazione di effetti, documenti ed assegni sull'estero sono svolti dalla Banca secondo le norme stabilite per i servizi riguardanti effetti, documenti ed assegni sull'Italia. Quando le leggi o le prassi vigenti nel Paese estero ove deve avvenire l'accettazione o l'incasso sono diverse, si applicano le leggi dei Paesi esteri. Le banche estere incaricate della presentazione per l'accettazione non assumono di norma alcuna responsabilità circa la regolarità e l'autenticità delle firme di accettazione e i poteri dei firmatari.

2] Le banche estere incaricate dell'incasso di effetti, documenti e assegni in moneta locale o divisa estera, di norma accettano il pagamento del trassato soltanto se l'importo relativo può essere immediatamente utilizzato o trasferito secondo le istruzioni della lettera di remessa. Quest'ultima deve contenere istruzioni specifiche circa la levata o meno del protesto, in caso di mancata accettazione o di mancato pagamento; in assenza di tali istruzioni specifiche, la Banca non è responsabile qualora il protesto non venga levato.

3] Nel caso di mancato ritiro di documenti - accompagnati o no da effetti - da parte del debitore, nessun obbligo incombe alla Banca, in mancanza di precise e tempestive istruzioni del mittente, di ritirare e immagazzinare la merce alla quale si riferiscono i documenti, né di provvedere ad alcunché nei riguardi della merce; tuttavia la Banca ha la facoltà di curare di propria iniziativa il ritiro o l'immagazzinamento della merce o di provvedere a quanto altro ritenesse opportuno, a suo giudizio e secondo le circostanze.

SEZIONE D - CONDIZIONI GENERALI RELATIVE AL RAPPORTO BANCA-CLIENTE – CONTRATTO QUADRO PSD E SERVIZI DI PAGAMENTO

Paragrafo 1) – Regole comuni ai Servizi di Pagamento

Art. D.1 - Ambito di applicazione – Criteri di prevalenza – Esenzioni per i Clienti non Consumatori - Attivazione dei Servizi di Pagamento

- 1] Le norme di cui al Paragrafo 1) della presente Sezione regolano il presente Contratto Quadro PSD e si applicano a tutti i Servizi di Pagamento - se rientranti nell'ambito di applicazione della Normativa di Riferimento - disciplinati nel successivo Paragrafo 2) della presente Sezione D e dovranno essere osservate dal Cliente e dalla Banca ai fini della Tenuta del Conto e della prestazione dei Servizi di Pagamento. Le Parti convengono che in relazione ai Servizi di Pagamento, per quanto non diversamente previsto dal Paragrafo 1) della presente Sezione del presente Contratto e dalle norme speciali di cui al successivo Paragrafo 2) della presente Sezione riferite ai singoli Servizi di Pagamento, si applicano le previsioni contenute nelle Sezioni A, B e C, laddove compatibili.
- 2] In caso di contrasto tra le norme del presente Paragrafo 1) del Contratto Quadro PSD e le norme speciali di cui al successivo Paragrafo 2) della presente Sezione riferite ai singoli Servizi di Pagamento, prevarranno le norme speciali.
- 3] In caso di contrasto tra le norme del presente Paragrafo 1) del Contratto Quadro PSD e le norme delle Sezioni A, B o C prevarranno le norme del Paragrafo 1) della presente Sezione del Contratto Quadro PSD, se riferite ai Servizi di Pagamento. Parimenti, in caso di contrasto tra norme speciali di cui al successivo Paragrafo 2) della presente Sezione D riferite ai singoli Servizi di Pagamento e le norme delle Sezioni A, B e C prevarranno le norme speciali riferite ai singoli Servizi di Pagamento.
- 4] A far tempo dalla data di efficacia del presente Contratto, le norme del Contratto Quadro PSD e le norme speciali riferite ai singoli Servizi di Pagamento si applicano a tutti i Servizi di Pagamento che il Cliente intrattiene con la Banca, anche a quelli accesi in data anteriore alla data di efficacia del presente Contratto - intendendosi a tal fine integralmente abrogate e sostituite le condizioni contrattuali convenute mediante moduli al tempo utilizzati, con esclusione di ogni effetto novativo e retroattivo e senza soluzione di continuità del rapporto Banca - Cliente.
- 5] Le norme del Contratto Quadro PSD e le norme speciali riferite ai singoli Servizi di pagamento si applicano anche ad ogni ulteriore Servizio di Pagamento acceso dal Cliente successivamente alla data di efficacia del presente Contratto Quadro PSD che faccia ad esso riferimento o rinvio, in tutto o in parte.
- 6] Sono fatte salve diverse condizioni contrattuali eventualmente pattuite per singoli specifici rapporti, le quali peraltro non si intenderanno estese ad altri rapporti dello stesso tipo né anteriori o successivi, salvo diverso espresso patto contrario.
- 7] Qualora il Cliente non rivesta la qualifica di Consumatore o di Micro-impresa (come *infra* definita), le disposizioni di cui agli articoli D.6, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, D.10, D.15, D.17, D.18, D.25, commi 1 e 3, D.28 ed D.29, comma 2, del presente Contratto Quadro PSD non troveranno applicazione fra le Parti. Le Parti concordano altresì che, qualora il Cliente non rivesta la qualifica di Consumatore o di Micro-impresa, l'intero capo II-*bis* del Titolo VI del Testo Unico Bancario e gli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente Contratto Quadro PSD non troveranno applicazione.
- 8] Qualora il Cliente rivesta la qualifica di Micro-impresa, le disposizioni di cui agli articoli D.10, comma 3, ed D.17 del presente Contratto Quadro PSD non troveranno applicazione fra le Parti.
- 9] La conclusione del Contratto Quadro PSD comporta l'attivazione dei Servizi di Pagamento richiesti dal Cliente. In qualsiasi momento, anche successivamente alla conclusione del Contratto Quadro PSD, il Cliente può richiedere l'attivazione di uno o più Servizi di Pagamento ulteriori che saranno disciplinati dal presente Contratto Quadro PSD.
- 10] Fatto salvo quanto diversamente previsto nei seguenti articoli con riferimento a ciascuna disposizione, le Norme contenute nel presente Contratto Quadro PSD si applicano:
- a) ai Servizi di Pagamento e alle Operazioni di Pagamento nella valuta di uno Stato membro prestati nell'Unione Europea, a condizione che i Prestatori di Servizi di Pagamento del Pagatore e del Beneficiario siano insediati nell'Unione Europea ovvero l'unico Prestatore di Servizi di Pagamento coinvolto nell'Operazione di pagamento sia insediato nell'Unione Europea;
- b) ai Servizi di Pagamento e alle Operazioni di pagamento in una valuta che non è quella di uno Stato membro, a condizione che i Prestatori di Servizi di Pagamento del Pagatore e del Beneficiario siano insediati nell'Unione Europea ovvero l'unico Prestatore di Servizi di Pagamento coinvolto nell'Operazione di pagamento sia insediato nell'Unione Europea, per le parti dell'Operazione di pagamento ivi effettuate (non si applicano tuttavia le previsioni relative ai tempi di esecuzione di cui all'articolo D.19 né quelle relative all'obbligo per la Banca di trasferire l'intero importo al Beneficiario di cui all'articolo D.29);
- c) ai Servizi di pagamento e alle Operazioni di pagamento in qualsiasi valuta qualora il Prestatore di Servizi di Pagamento della controparte non sia insediato nell'Unione Europea per quanto riguarda le parti dell'Operazione di pagamento effettuate nell'Unione Europea (a tali Operazioni di pagamento tuttavia non si applicano le previsioni di cui agli articoli D.18, D.19, comma 2 ed D.29, commi 1, 3, 5, 6 e 7 del presente Contratto Quadro PSD).

Art. D.2 - Informazioni e condizioni

- 1] Il Cliente dichiara e riconosce che, prima della conclusione del Contratto Quadro PSD, è stato a lui consegnato dalla Banca il "Documento di Sintesi" ed il relativo "Documento Informativo sulle Spese", quali previsti dalla normativa di riferimento, che costituiscono parte integrante del medesimo Contratto Quadro PSD.
- 2] Le condizioni economiche applicate che il Cliente dichiara di conoscere ed accettare sono riportate nel Documento di Sintesi e/o nel Documento Informativo sulle Spese di cui al precedente comma del presente articolo.
- 3] Il Cliente prende atto che in qualsiasi momento del rapporto può ottenere dalla Banca copia del presente Contratto Quadro PSD e del Documento di Sintesi aggiornato con le condizioni economiche in vigore.

Art. D.3 - Informazioni per il Pagatore preliminari rispetto ad una singola Operazione di Pagamento

- 1] La Banca, su richiesta del Cliente in qualità di Pagatore, in relazione e prima di una singola Operazione di Pagamento, fornisce, in aggiunta alle informazioni relative alle condizioni economiche applicate ai singoli Servizi di Pagamento di cui all'articolo D.2 che precede, informazioni chiare e dettagliate su: (i) le informazioni necessarie che il Cliente deve fornire affinché l'Ordine di Pagamento sia disposto e eseguito correttamente, (ii) i tempi massimi di esecuzione dell'Operazione e (iii) le spese che il Cliente Pagatore deve corrispondere dando, in caso di pluralità di voci, evidenza separata delle singole voci. Inoltre, in caso di Operazione di Pagamento in valuta diversa da quella in cui è denominato il Conto di pagamento, la Banca fornisce al Cliente l'indicazione del tasso di cambio che sarà applicato all'Operazione di Pagamento.
- 2] Le suddette informazioni vengono fornite dalla Banca nelle modalità previste per i singoli Servizi di Pagamento.

Art. D.4 - Informazioni per il Cliente Pagatore

- 1] Per ogni Operazione di pagamento eseguita per il Cliente Pagatore, la Banca fornisce al Cliente Pagatore le seguenti informazioni:
- un riferimento che consenta al Cliente Pagatore di individuare l'Operazione di pagamento, e, se del caso, le informazioni relative al Beneficiario;
 - l'importo dell'Operazione di Pagamento nella valuta in cui è avvenuto l'addebito sul Conto di pagamento o in quella utilizzata per l'Ordine di Pagamento;
 - l'importo di tutte le spese relative all'Operazione di Pagamento eseguita e, in caso di pluralità di voci di costo, la chiara distinzione delle singole voci o gli interessi che il Cliente Pagatore deve corrispondere;
 - se del caso, il tasso di cambio utilizzato nell'Operazione di Pagamento dalla Banca e l'importo dell'Operazione di Pagamento dopo la conversione valutaria;
 - la Data valuta dell'addebito o la data di ricezione dell'Ordine di Pagamento.
- 2] Salvo quanto previsto dalle disposizioni che precedono e del Paragrafo 2) della presente Sezione relativamente ai singoli Servizi di Pagamento, tali informazioni vengono tempestivamente fornite mediante la consegna per ogni singola Operazione di Pagamento di una ricevuta, ovvero, periodicamente, o almeno una volta al mese, mediante fornitura di un rendiconto in formato cartaceo, oppure tali informazioni potranno essere fornite anche tramite Tecniche

di Comunicazione a Distanza, anche tramite il Servizio *Internet Banking* Cambianoonline (qualora attivato). Le informazioni sono tenute a disposizione del Pagatore per un periodo di 13 (tredici) mesi dalla data dell'Operazione di Pagamento.

3] Fermo restando che il Pagatore ha diritto di ottenere gratuitamente tutte le informazioni richieste dalla normativa applicabile al rapporto contrattuale e senza pregiudizio per gli obblighi informativi previsti nelle altre sezioni del contratto, qualora il Pagatore richieda alla Banca informazioni ulteriori o più frequenti, ovvero la trasmissione di informazioni con strumenti diversi rispetto a quanto concordato con la Banca, il Cliente sarà tenuto a corrispondere le relative spese indicate nel Documento di Sintesi e/o nel Documento Informativo sulle Spese.

Art. D.5 - Informazioni per il Cliente Beneficiario

1] Per ogni Operazione di Pagamento eseguita per il Cliente Beneficiario, la Banca fornisce al Cliente Beneficiario le seguenti informazioni:

- un riferimento che consenta al Cliente Beneficiario di individuare l'Operazione di Pagamento, e, ove opportuno, le informazioni relative al Pagatore e tutte le informazioni trasmesse con l'Operazione di Pagamento;
- l'importo dell'Operazione di pagamento nella valuta in cui avviene l'accredito sul Conto di pagamento del Cliente Beneficiario;
- l'importo di tutte le spese relative all'Operazione di Pagamento e, in caso di pluralità di voci di costo, la chiara distinzione delle singole voci o l'importo degli interessi che il Cliente Beneficiario deve corrispondere;
- se del caso, il tasso di cambio utilizzato per l'Operazione di Pagamento dalla Banca e l'importo dell'Operazione di Pagamento prima della conversione valutaria;
- la Data valuta dell'accredito.

2] Salvo quanto previsto dalle disposizioni della Sezione B che precede e della presente Sezione D relativamente ai singoli Servizi di pagamento, tali informazioni vengono fornite mediante la consegna a mano e/o messa a disposizione anche mediante modalità telematiche per ogni singola Operazione di Pagamento di una ricevuta ovvero, periodicamente, o almeno una volta al mese, mediante fornitura di un rendiconto in formato cartaceo, oppure tali informazioni potranno essere fornite anche tramite Tecniche di Comunicazione a Distanza, anche mediante il Servizio *Internet Banking* Cambianoonline (qualora attivato). Le informazioni sono tenute a disposizione del Beneficiario per un periodo di tredici mesi dalla data dell'Operazione di Pagamento.

3] Fermo restando che il Cliente Beneficiario ha diritto di ottenere gratuitamente tutte le informazioni richieste dalla normativa applicabile al rapporto contrattuale e senza pregiudizio per gli obblighi informativi previsti nelle altre sezioni del Contratto Quadro PSD, qualora il Cliente Beneficiario richieda alla Banca informazioni ulteriori o più frequenti, ovvero la trasmissione di informazioni con strumenti diversi rispetto a quanto concordato con la Banca, il Cliente sarà tenuto a corrispondere le relative spese indicate nel Documento di Sintesi e/o nel Documento Informativo sulle Spese.

Art. D.6 - Consenso all'esecuzione dell'Operazione di Pagamento e revoca

1] Nelle Operazioni di pagamento disposte dal Pagatore, il consenso si intende prestato nel momento in cui quest'ultimo trasmette l'Ordine di Pagamento alla propria banca. Nelle Operazioni di Pagamento disposte dal Cliente Beneficiario, il consenso si intende manifestato dal Pagatore attraverso il rilascio, anche al solo Beneficiario, dell'autorizzazione all'addebito in Conto di pagamento. Nel caso di SDD B2B, per ogni nuova autorizzazione rilasciata al Beneficiario, il Pagatore deve confermare alla Banca i dati del Mandato di Pagamento (come *infra* definiti), al momento del primo addebito, per iscritto o con altro mezzo concordato con la Banca stessa. Nel caso di mancata conferma entro il giorno precedente la scadenza del primo addebito, la Banca non darà seguito agli addebiti riferiti al nuovo mandato di addebito SDD B2B, in conformità a quanto previsto dall'articolo D.49, comma 3 del presente Contratto Quadro PSD. In ogni caso, il Cliente Pagatore è tenuto ad informare la Banca anche delle modifiche e della revoca del mandato già rilasciato, entro il giorno precedente l'addebito.

2] Il consenso all'autorizzazione è revocato con la stessa modalità con la quale l'ordine è stato impartito. Per le Operazioni disposte dal Beneficiario, il consenso può essere revocato dal Pagatore anche mediante comunicazione scritta alla propria Banca. Rimane inteso che la revoca del consenso a un'Operazione di pagamento o ad una serie di Operazioni di Pagamento è consentita fino al momento in cui l'Ordine di pagamento non diviene irrevocabile ai sensi del successivo articolo D.10. Per i Clienti diversi da Consumatori e Micro-imprese, la revoca è consentita fino alla fine della Giornata operativa precedente il giorno concordato per l'esecuzione dell'Operazione di Pagamento.

3] La revoca del consenso riferita all'esecuzione di una serie di Operazioni di Pagamento impedisce l'esecuzione delle Operazioni di Pagamento successive che, se eseguite, sono considerate non autorizzate. Per i clienti diversi dai Consumatori e Micro-imprese, la revoca impedisce l'esecuzione delle Operazioni a partire dalla giornata successiva alla ricezione da parte della Banca della revoca medesima.

4] Il Cliente Pagatore può disattivare il servizio di Addebito diretto SDD in qualsiasi momento. In tal caso la Banca, fino a diversa indicazione, respinge la richiesta di pagamento di tutti gli Addebiti diretti SDD disposti dal momento della ricezione della richiesta di disattivazione del servizio, salvo che non siano irrevocabili ai sensi del successivo articolo D.10. Il Pagatore ha la facoltà di limitare a un determinato importo o a una determinata periodicità, o a entrambi, l'Addebito diretto, nonché la facoltà di limitare o inibire l'esecuzione dei soli pagamenti diretti a Beneficiari specificamente indicati dal Pagatore stesso.

5] In caso di Conto di pagamento accessibile *online* il consenso può essere prestato anche tramite un PISP secondo le modalità di utilizzo della piattaforma di quest'ultimo.

6] La Banca può rifiutare l'accesso a un Conto di pagamento a un PISP per giustificate e comprovate ragioni connesse all'accesso fraudolento o non autorizzato al Conto di Pagamento da parte di tali soggetti, compresi i casi di Ordini di Pagamento fraudolenti o non autorizzati. In tali casi, la Banca informa il Cliente del rifiuto e dei relativi motivi. Ove possibile, tale informazione è resa prima che l'accesso sia rifiutato o, al più tardi, immediatamente dopo, salvo che tale informazione non possa essere fornita per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o sia vietata per altre motivazioni di legge. Al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto, la Banca consente l'accesso al Conto di Pagamento.

7] In ogni caso la Banca rifiuta senza indugio l'accesso al Conto di Pagamento a un PISP se riceve dal Cliente la revoca del consenso alla prestazione dei Servizi di Disposizione di Ordini di Pagamento da questi prestati. In tali casi, la Banca informa immediatamente della revoca il PISP.

Art. D.7 - Servizio di Informazione sui Conti

1] In caso di Conto di pagamento accessibile *online*, e nel caso in cui il Cliente si avvalga di un Servizio di Informazione sui Conti, il consenso è prestato tramite l'AISP secondo le modalità di accesso al Conto di pagamento online del Cliente concordate con la Banca.

2] La Banca può rifiutare l'accesso a un Conto di pagamento a un AISP per giustificate e comprovate ragioni connesse all'accesso fraudolento o non autorizzato al Conto di pagamento da parte di tali soggetti. In tali casi, la Banca informa il Cliente del rifiuto e dei relativi motivi. Ove possibile, tale informazione è resa prima che l'accesso sia rifiutato o, al più tardi, immediatamente dopo, salvo che tale informazione non possa essere fornita per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o sia vietata per altre motivazioni di legge. Al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto, la Banca consente l'accesso al Conto di pagamento.

3] In ogni caso la Banca rifiuta senza indugio l'accesso al Conto di pagamento a un AISP se riceve dal Cliente la revoca del consenso alla prestazione dei servizi da questi prestati. In tali casi, la Banca informa immediatamente della revoca l'AISP.

Art. D.8 - Ordine di Pagamento e relativo rifiuto

1] Ciascun Pagamento, anche tramite un TPP, è eseguito a condizione che (i) nell'Ordine di Pagamento il Conto di pagamento sia correttamente individuato, secondo quanto richiesto dalla specifica tipologia di Pagamento e (ii) gli altri dati necessari per l'esecuzione dell'Ordine di Pagamento siano esatti, completi e non contraddittori.

2] Nei tempi di esecuzione previsti dal successivo articolo D.19, la Banca esegue l'Ordine di pagamento autorizzato ovvero comunica all'Utilizzatore – con la massima sollecitudine e, al più tardi, entro i sopracitati tempi – il rifiuto di eseguire o di disporre l'Ordine di Pagamento, salvo che ciò risulti contrario a disposizioni di legge o regolamentari Europee o nazionali.

3] Quando tutte le condizioni previste dalla presente Sezione sono soddisfatte, la Banca non può rifiutare di eseguire un Ordine di pagamento autorizzato, indipendentemente dal fatto che tale Ordine sia disposto dal Cliente, anche tramite un PISP, o dal Beneficiario o per il tramite di quest'ultimo, salvo che ciò

risultati contrario a disposizioni di legge o regolamentari Europee o nazionali.

4) In caso di rifiuto, la Banca comunica al Cliente la motivazione del rifiuto, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili all'Utilizzatore di servizi di pagamento che abbiano causato il rifiuto, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell'articolo 126 del TUB, o ricorrono giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento.

5) La Banca, in caso di rifiuto obiettivamente giustificato, addebita al Cliente le spese ragionevoli inerenti alla suddetta comunicazione nella misura indicata nel Documento di Sintesi e/o nel Documento Informativo sulle Spese. Le modalità di comunicazione di rifiuto sono specificate nelle norme relative ai singoli Servizi di Pagamento di cui al successivo Paragrafo 2) della Sezione D.

6) Un Ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l'esecuzione per motivi obiettivamente giustificati non è considerato ricevuto.

Art. D.9 - Determinazione del momento di ricevimento dell'Ordine di Pagamento

1) Il momento di ricezione dell'Ordine di Pagamento è quello in cui l'ordine è ricevuto dalla banca del Pagatore. Prima di tale momento il Conto di Pagamento del Pagatore non può essere addebitato. Se il momento della ricezione non ricorre in una Giornata operativa per la banca del Pagatore, l'Ordine di Pagamento si intende ricevuto la Giornata operativa successiva. Nel Documento di Sintesi è stabilito il limite orario (*cut-off*) oltre il quale gli Ordini di Pagamento si considerano ricevuti la Giornata operativa successiva.

2) Se si tratta di Ordini di Pagamento ricorrenti a giorno fisso o per i quali è concordato che l'esecuzione sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il Pagatore ha messo i fondi a disposizione della propria banca, il momento della ricezione coincide con il giorno convenuto. Se detto giorno cade in una giornata non operativa, l'Ordine si intende ricevuto la Giornata operativa successiva.

3) Per gli Ordini di pagamento ricorrenti in cui il Cliente chiede alla Banca che i fondi pervengano al Beneficiario in un giorno fisso, l'Ordine si intende ricevuto nella Giornata operativa antecedente che, tenuto conto dei tempi di esecuzioni concordati, consente il rispetto del giorno indicato dal Cliente.

Art. D.10 - Irrevocabilità degli Ordini di Pagamento

1) Salvo quanto previsto nei successivi commi del presente articolo, una volta ricevuto dalla Banca, l'Ordine di Pagamento non può essere revocato dal Cliente Pagatore.

2) Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo D.6 del presente Contratto Quadro PSD, per le Operazioni di Pagamento disposte da un PISP o su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, il Cliente Pagatore non può revocare l'Ordine di Pagamento dopo aver prestato il proprio consenso a disporre o ad eseguire l'Operazione di pagamento al PISP o al Beneficiario.

3) Nel caso di Addebito diretto e fatti salvi i diritti di rimborso, il Cliente Pagatore può revocare l'Ordine di Pagamento non oltre la fine della Giornata operativa precedente il giorno concordato per l'addebito dei fondi. La Banca dà tempestiva comunicazione della revoca al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario, ove le modalità ed i tempi di effettuazione della revoca lo consentano.

4) Nel caso in cui il Cliente e la Banca abbiano pattuito che l'esecuzione dell'Ordine di pagamento sia avviata in un giorno determinato, o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il Cliente Pagatore ha messo i fondi a disposizione della Banca, il Cliente può revocare l'Ordine di pagamento non oltre la fine della Giornata operativa precedente il giorno concordato.

5) Decorsi i termini di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo D.10, l'Ordine di Pagamento può essere revocato solo con il mutuo consenso del Cliente e della Banca. Nel caso di Operazione di Pagamento disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, per la revoca dell'Ordine di Pagamento è necessario anche il consenso del Beneficiario. Nel caso di Operazione di Pagamento disposta tramite PISP, per la revoca dell'Ordine di Pagamento è necessario anche il consenso del PISP.

6) Resta fermo che la revoca dell'Ordine di Pagamento ha effetto soltanto nel rapporto tra la Banca e il Cliente, senza pregiudicare il carattere definitivo delle Operazioni di Pagamento nei Sistemi di pagamento.

7) L'irrevocabilità di un Ordine di pagamento non pregiudica il rimborso a favore del Pagatore dell'importo dell'Operazione di Pagamento eseguita in caso di controversia tra il Cliente Pagatore ed il Beneficiario.

Art. D.11 - Obblighi a carico del Cliente per l'utilizzo degli Strumenti di Pagamento

1) Non appena ricevuto lo Strumento di Pagamento, il Cliente deve adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi e delle Credenziali di Sicurezza Personalizzate, che ne consentono l'utilizzo. Inoltre, il Cliente è tenuto a:

a) utilizzare lo Strumento di Pagamento in conformità con i termini che ne regolano l'emissione e l'uso ai sensi di quanto previsto dal presente Contratto Quadro PSD;

b) comunicare senza indugio, secondo le modalità previste per ciascuno Strumento di Pagamento, alla Banca lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato dello Strumento di Pagamento non appena ne viene a conoscenza.

2) Il Cliente, ai fini di effettuare la predetta comunicazione di cui alla lettera b) che precede, potrà avvalersi dei canali previsti per ogni singolo Servizio di Pagamento disciplinato dal presente Contratto Quadro PSD. Ricevuta la comunicazione in questione, la Banca provvede immediatamente al blocco dello Strumento di Pagamento.

Art. D.12 - Limiti dell'utilizzo degli Strumenti di Pagamento

1) Al fine di limitare le perdite in caso di frode o di utilizzo non autorizzato di uno Strumento di Pagamento, la Banca può concordare con il Cliente Pagatore limiti di spesa per numero di transazioni giornaliere e/o importi giornalieri, così come indicato nel Documento di Sintesi e/o nel Documento Informativo sulle Spese.

2) La Banca si riserva il diritto di bloccare l'utilizzo dei singoli Strumenti di Pagamento in presenza di giustificati motivi connessi con uno o più dei seguenti elementi:

a) la sicurezza dello Strumento di Pagamento;

b) il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato;

c) un significativo aumento del rischio che il Cliente Pagatore non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento, qualora lo Strumento di Pagamento preveda la concessione di una linea di credito per il suo utilizzo.

3) Nei casi di cui al precedente comma 2, la Banca informa il Cliente Pagatore secondo le modalità previste per ogni singolo Servizio di Pagamento disciplinato dal presente Contratto Quadro PSD del blocco dello Strumento di Pagamento motivando tale decisione. Ove possibile, tale informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco dello Strumento di Pagamento o immediatamente dopo, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell'articolo 126 del TUB, o ricorrono altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento.

4) Venute meno le ragioni del blocco dello Strumento di Pagamento, la Banca provvede a riattivare lo stesso o ad emetterne uno nuovo in sostituzione di quello precedentemente bloccato.

Art. D.13 - Obblighi a carico della Banca in relazione agli Strumenti di Pagamento

1) La Banca in relazione agli Strumenti di Pagamento dalla stessa emessi è tenuta ad:

a) astenersi dall'inviare Strumenti di Pagamento non specificamente richiesti, a meno che lo Strumento di Pagamento già consegnato al Cliente debba essere sostituito;

b) assicurare che siano sempre disponibili strumenti adeguati affinché il Cliente possa eseguire la comunicazione di cui al precedente articolo D.11, comma 2, lettera b) nonché, nel caso di cui al precedente articolo D.12, comma 4, chiedere la riattivazione dello Strumento di pagamento o l'emissione di uno nuovo ove la Banca non vi abbia già provveduto. Ove richiesto dal Cliente, la Banca gli fornisce i mezzi idonei a dimostrare di aver effettuato la comunicazione per i 18 (diciotto) mesi successivi alla comunicazione medesima;

c) fornire all'Utente la possibilità di procedere alla comunicazione di cui all'articolo D.11, comma 2, a titolo gratuito, addebitandogli solo i costi di sostituzione dello strumento di pagamento;

d) impedire qualsiasi utilizzo dello Strumento di Pagamento successivo alla comunicazione del Cliente di cui al precedente articolo D.11, comma 2.

2) I rischi derivanti dalla spedizione di uno Strumento di Pagamento sono a carico della Banca.

Art. D.14 - Comunicazione di Operazioni di Pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto – obblighi a carico del Cliente

1) Il Cliente, venuto a conoscenza di un'Operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, ivi compresi i casi di cui al successivo articolo 18, ne ottiene la rettifica solo se comunica tale circostanza, senza indugio, alla Banca nelle modalità previste per ogni singolo Servizio di Pagamento disciplinato dal presente Contratto Quadro PSD. La comunicazione deve essere in ogni caso effettuata entro 13 (tredici) mesi dalla data di addebito, nel caso di Cliente Pagatore, o di accredito, nel caso di Cliente Beneficiario. Tale termine è ridotto a 60 (sessanta) giorni per i Clienti che non rivestono la qualifica di Consumatore o di Micro-Impresa.

2) Ai fini del presente articolo, un'Operazione di pagamento è eseguita in modo inesatto quando l'esecuzione non è conforme all'Ordine di pagamento o alle istruzioni impartite dal Cliente alla Banca.

3) Se è coinvolto un PISP, il Cliente ha diritto di ottenere dalla Banca la rettifica di cui al comma 1, fatti salvi gli articoli D.16, comma 3 ed D.18, comma 4.

Art. D.15 - Responsabilità del Cliente Pagatore per l'utilizzo non autorizzato di Strumenti o Servizi di Pagamento

1) Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Cliente non sopporta alcuna perdita derivante dall'utilizzo di uno Strumento di Pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente intervenuto dopo la comunicazione eseguita ai sensi dell'articolo D.11, comma 2.

2) Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Cliente non è responsabile delle perdite derivanti dall'utilizzo dello Strumento di Pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente quando la Banca non ha adempiuto all'obbligo di cui all'articolo D.13, comma 1, lettera c).

3) Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Cliente non sopporta alcuna perdita se la Banca non esige un'Autenticazione forte del Cliente.

4) Il Cliente Pagatore non sopporta alcuna perdita se lo smarrimento, la sottrazione o l'appropriazione indebita dello Strumento di Pagamento non potevano essere notati dallo stesso prima di un pagamento, salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, o se la perdita è stata causata da atti o omissioni di dipendenti, agenti o succursali della Banca.

5) Negli altri casi, salvo che abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto a uno o più degli obblighi di cui all'articolo D.11, con dolo o colpa grave, il Cliente Pagatore può sopportare, per un importo comunque non superiore a euro 50 (cinquanta), la perdita relativa a Operazioni di Pagamento non autorizzate derivanti dall'utilizzo indebito dello Strumento di Pagamento conseguente al suo furto, smarrimento o appropriazione indebita.

6) Qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi di cui all'articolo D.11, con dolo o colpa grave, il Cliente sopporta tutte le perdite derivanti da Operazioni di Pagamento non autorizzate e non si applica il limite di cinquanta euro di cui al comma 5.

Art. D.16 - Responsabilità della Banca per Operazioni di Pagamento non autorizzate

1) Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo D.14, nel caso in cui un'Operazione di Pagamento eseguita non sia stata autorizzata, la Banca rimborsa al Cliente Pagatore l'importo dell'operazione medesima immediatamente e in ogni caso al più tardi entro la fine della Giornata operativa successiva a quella in cui prende atto dell'Operazione o riceve una comunicazione in merito. Ove per l'esecuzione dell'Operazione di Pagamento sia stato addebitato il Conto di pagamento, la Banca riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'Operazione di pagamento non avesse avuto luogo, assicurando che la Data valuta dell'accredito non sia successiva a quella dell'addebito dell'importo. In caso di motivato sospetto di frode, la Banca può sospendere il rimborso sopra indicato dandone immediata comunicazione per iscritto alla Banca d'Italia.

2) Nel caso in cui abbia un motivato sospetto di frode o di una minaccia per la sicurezza ai danni del Cliente, la Banca provvede a contattare il Cliente mediante la procedura e le modalità indicate nel Documento di Sintesi e/o Documento Informativo sulle Spese.

3) Se l'Operazione di Pagamento è disposta mediante un PISP, la Banca rimborsa al Cliente Pagatore immediatamente e, in ogni caso, entro la fine della Giornata operativa successiva, l'importo dell'Operazione di Pagamento non autorizzata, riportando il Conto di Pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'Operazione di Pagamento non avesse avuto luogo.

4) Il rimborso di cui ai commi precedenti non preclude la possibilità per la Banca di dimostrare, anche in un momento successivo, che l'Operazione di Pagamento era stata autorizzata. In tal caso, la Banca ha il diritto di chiedere direttamente al Cliente e ottenere da quest'ultimo la restituzione dell'importo rimborsato.

5) Le Parti espressamente escludono il risarcimento di danni ulteriori eventualmente subiti dal Cliente.

Art. D.17 - Condizioni per il rimborso di Operazioni di pagamento disposte dal Beneficiario o per suo tramite. Richiesta di rimborso

1) Nel caso in cui un'Operazione di pagamento autorizzata disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite sia già stata eseguita, il Cliente Pagatore ha diritto al rimborso dell'importo trasferito qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) al momento del rilascio, l'autorizzazione non specificava l'importo dell'Operazione di Pagamento;

b) l'importo dell'Operazione di Pagamento supera quello che il Cliente Pagatore avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi, avendo presente il suo precedente modello di spesa, le condizioni previste dal presente Contratto Quadro PSD e le pertinenti circostanze del caso.

2) Su richiesta della Banca, il Cliente Pagatore è tenuto a fornire documenti e ogni altro elemento utile a sostenere l'esistenza delle suddette condizioni. Il rimborso corrisponde all'intero importo dell'Operazione di Pagamento eseguita e la Data valuta dell'accredito non è successiva a quella dell'addebito dell'importo.

3) Ai fini della lettera b) del precedente comma 1 del presente articolo, il Cliente Pagatore non può far valere ragioni legate al cambio, se è stato applicato il Tasso di cambio di riferimento basato sul listino della Banca o sul corrispondente differenziale di cambio alla data di esecuzione dell'Ordine di Pagamento.

4) Fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 5, nel caso di Addebiti diretti di cui all'articolo 1 del Regolamento (UE) 260/2012, il Cliente Pagatore ha un diritto incondizionato al rimborso nei termini di cui al comma 6.

5) Il Cliente Pagatore non può chiedere né ha diritto al rimborso qualora abbia direttamente autorizzato la Banca all'esecuzione dell'Operazione di pagamento e, limitatamente al caso in cui l'autorizzazione del Pagatore è stata data prima dell'esecuzione dell'Operazione di pagamento, gli siano state fornite o messe a disposizione le informazioni sulla futura Operazione di Pagamento, almeno quattro settimane prima della sua esecuzione, da parte della Banca o del Beneficiario attraverso uno dei canali di comunicazione concordati.

6) Il Cliente Pagatore può chiedere il rimborso di cui al presente articolo entro otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati. La Banca rimborsa l'intero importo dell'Operazione di pagamento ovvero fornisce una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo entro 10 (dieci) Giornate operative dalla ricezione della richiesta. In ogni caso, il Cliente si impegna a mantenere sul Conto di pagamento la disponibilità dei fondi rimborsati fino al termine del procedimento di verifica della correttezza della contestazione.

7) Il Cliente Pagatore, qualora non accetti la giustificazione fornita, può presentare reclamo alla Banca, ai sensi di quanto previsto all'articolo A.2.

8) Il diritto della Banca di rifiutare il rimborso non si applica nei casi di cui al comma 4.

Art. D.18 - Mancata esecuzione o esecuzione tardiva o inesatta

1) Quando l'Operazione di Pagamento è disposta dal Cliente Pagatore, fatto salvo quanto previsto dagli artt. D.14, D.21, commi 2 e 3, ed D.24, la Banca è responsabile nei confronti di quest'ultimo della corretta esecuzione dell'Ordine di pagamento ricevuto, salvo che non sia in grado di provare al Cliente Pagatore ed eventualmente al Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario che quest'ultimo ha ricevuto l'importo dell'Operazione di Pagamento conformemente a quanto previsto dall'articolo D.19, comma 2. In tal caso è il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario ad essere responsabile nei confronti del Beneficiario della corretta esecuzione dell'Operazione di Pagamento.

2) Nel caso in cui il Prestatore di servizi di pagamento del Cliente Pagatore sia responsabile ai sensi del comma precedente, lo stesso Prestatore di servizi di pagamento rimborsa al Pagatore l'importo dell'Operazione di Pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto e, se l'Operazione è stata eseguita a valere su un Conto di pagamento, ne ripristina la situazione come se l'Operazione di Pagamento eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo assicurando che

la Data valuta dell'accredito non sia successiva a quella dell'addebito. In tali casi, il Cliente può scegliere di non ottenere il rimborso, mantenendo l'esecuzione dell'Operazione di pagamento.

3] Qualora il Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario sia responsabile ai sensi del comma 1 del presente articolo, lo stesso mette senza indugio l'importo dell'Operazione di Pagamento a disposizione del Beneficiario o accredita immediatamente l'importo corrispondente sul Conto di Pagamento del Beneficiario stesso, assicurando che la Data valuta dell'accredito non sia successiva a quella che sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta dell'Operazione di pagamento.

4] Fatti salvi gli articoli D.14, D.21, commi 2 e 3, ed D.24, quando l'Operazione di Pagamento è disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, il Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario: a) è responsabile nei confronti del Beneficiario della corretta trasmissione dell'Ordine di Pagamento al Prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore conformemente a quanto previsto dal successivo articolo D.19, comma 4; b) trasmette senza indugio l'Ordine di Pagamento in questione al Prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore. In caso di trasmissione tardiva, la Data valuta riconosciuta al Beneficiario non può essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta dell'Operazione di Pagamento.

5] La Banca è responsabile nei confronti del Cliente Beneficiario per il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo D.20 ed è tenuta a mettergli a disposizione l'importo dell'Operazione di Pagamento non appena esso sia accreditato sul proprio Conto di pagamento, applicando una Data valuta che non può essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.

6] Nel caso in cui il Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario non sia responsabile della mancata o inesatta esecuzione di una Operazione di Pagamento ai sensi del comma 4 che precede, il Prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore è responsabile nei confronti del Pagatore ed è tenuto a rimborsare al Pagatore senza indugio l'importo dell'Operazione di Pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto. Ove per l'esecuzione dell'Operazione di pagamento sia stato addebitato un Conto di pagamento, il Prestatore di Servizi di Pagamento riporta quest'ultimo allo stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non avesse avuto luogo. La Data valuta dell'accredito sul Conto di Pagamento del Pagatore non deve essere successiva a quella di addebito dell'importo.

7] L'obbligo di cui al comma 6 non si applica se il Prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore dimostra che il Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario ha ricevuto l'importo dell'operazione, anche se con lieve ritardo. In questo caso il Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario accredita l'importo al proprio cliente con Data valuta non successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.

8] Fatti salvi gli articoli D.14, D.21, commi 2 e 3, ed D.24, quando l'Operazione di Pagamento è disposta su iniziative di un PISP, il Prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore rimborsa al Cliente Pagatore l'importo dell'Operazione di Pagamento non eseguita o non correttamente eseguita e, se del caso, riporta il Conto di Pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'Operazione di Pagamento non correttamente eseguita non avesse avuto luogo.

9] Indipendentemente da ogni forma di responsabilità, quando un'Operazione di Pagamento non è eseguita o è eseguita in modo inesatto, la Banca si adopera senza indugio e senza spese, su richiesta del Cliente, a rintracciare l'Operazione di Pagamento e a informarlo del risultato.

10] Resta ferma la responsabilità della Banca nei confronti del Cliente per tutte le spese e interessi imputati a seguito della mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'Operazione di Pagamento.

Art. D.19 - Tempi di esecuzione

1] Il presente articolo si applica solo: a) alle Operazioni di Pagamento in euro; b) alle Operazioni di Pagamento transfrontaliere che comportano un'unica conversione tra l'euro e la valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all'area dell'euro, a condizione che esse abbiano luogo in euro e che la conversione valutaria abbia luogo nello Stato membro non appartenente all'area dell'euro.

2] La Banca assicura al Cliente Pagatore che dal momento della ricezione dell'Ordine di Pagamento l'importo dell'Operazione di Pagamento venga accreditato sul conto del Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario entro le tempistiche di esecuzione indicate nel Documento di sintesi e/o nel Documento Informativo sulle Spese.

3] La Banca che agisce per conto del Cliente Beneficiario applica al Cliente Beneficiario rende disponibile l'importo dell'Operazione di Pagamento sul Conto di pagamento del Beneficiario e riconosce la data valuta in conformità con quanto previsto dal successivo articolo D.20.

4] Quando l'Ordine di pagamento è disposto su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, il Prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale il Beneficiario trasmette l'Ordine al Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore entro i limiti di tempo convenuti tra il Beneficiario ed il proprio Prestatore di Servizi di Pagamento. Nel caso degli Addebiti diretti, l'Ordine di Pagamento viene trasmesso entro i limiti di tempo che consentano il regolamento dell'Operazione alla data di scadenza convenuta.

5] Quando un Cliente versa contante su un Conto di pagamento nella valuta in cui il conto medesimo è denominato, la Banca applica la data di ricezione dei fondi quale Data valuta e rende disponibili i fondi immediatamente dopo la ricezione.

Art. D.20 - Data valuta e disponibilità dei fondi

1] Il presente articolo si applica solo: a) alle Operazioni di Pagamento in euro; b) alle Operazioni di Pagamento transfrontaliere che comportano un'unica conversione tra l'euro e la valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all'area dell'euro, a condizione che esse abbiano luogo in euro e che la conversione valutaria abbia luogo nello Stato membro non appartenente all'area dell'euro.

2] La Data valuta dell'accredito sul Conto di Pagamento del Beneficiario non può essere successiva alla Giornata operativa in cui l'importo dell'Operazione di Pagamento viene accreditato sul conto del Prestatore di Servizi di pagamento del Beneficiario.

3] Purché non vi sia conversione valutaria o vi sia conversione valutaria tra euro e valuta di uno Stato Membro, oppure tra le valute di due Stati Membri, il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario assicura che l'importo dell'Operazione di Pagamento sia a disposizione del Beneficiario non appena tale importo è accreditato sul conto del prestatore medesimo. Qualora la Banca sia l'unico Prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'Operazione di pagamento, la disponibilità dell'importo dell'Operazione di Pagamento sul Conto di Pagamento del Beneficiario, coincide con la stessa Giornata operativa di ricezione dell'Ordine di Pagamento.

4] La Data valuta dell'addebito sul Conto di Pagamento del Pagatore non può precedere la Giornata operativa in cui l'importo dell'Operazione di Pagamento è addebitato sul medesimo Conto di Pagamento.

Art. D.21 - Identificativi unici inesatti

1] Se un Ordine di Pagamento è eseguito conformemente all'Identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il Beneficiario e/o il conto indicato dall'Identificativo unico.

2] Se l'Identificativo unico fornito dall'Utilizzatore di servizi di pagamento è inesatto, il Prestatore di Servizi di Pagamento non è responsabile ai sensi del precedente articolo D.18, della mancata o inesatta esecuzione dell'Operazione di Pagamento, ma compirà in ogni caso sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'Operazione di Pagamento addebitando al Cliente le spese sostenute per il recupero dei fondi. La Banca è in ogni caso tenuta ad acquisire l'autorizzazione del Cliente qualora valuti che i costi di recupero siano superiori al 50 (cinquanta) per cento della somma da recuperare, fermo restando che l'obbligazione della Banca è di mezzi e non di risultato. Qualora non fosse possibile il recupero dei fondi, la Banca si impegna a fornire al Cliente, previa richiesta scritta del Cliente, ogni informazione utile ai fini di tutela del Cliente stesso.

3] La Banca è responsabile solo dell'esecuzione dell'Operazione di Pagamento in conformità con l'Identificativo unico fornito dal Cliente anche qualora quest'ultimo abbia fornito alla Banca informazioni ulteriori rispetto all'Identificativo unico stesso.

Art. D.22 - Modifica delle condizioni relative ai Servizi di Pagamento.

1] Ogni modifica unilaterale delle Sezioni E ed F del presente Contratto e/o delle relative condizioni e informazioni a esse relative fornite dalla Banca ai sensi dell'articolo 126-sexies, del TUB, verrà proposta dalla Banca con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione indicata nella proposta. La comunicazione è effettuata dalla Banca per iscritto, su supporto cartaceo o altro Supporto durevole concordato con il Cliente, secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del Contratto".

2] La modifica delle condizioni contrattuali si ritiene accettata dal Cliente a meno che questi non comunichi alla Banca, prima della data indicata nella proposta per l'applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, la comunicazione di cui al comma 1, contenente la proposta di modifica, specifica che in assenza di espresso rifiuto la proposta si intende accettata e che il Cliente ha diritto di recedere senza spese prima della data prevista per l'applicazione della modifica.

3] Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso anche se sono sfavorevoli per il Cliente qualora la modifica sia la conseguenza della variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel presente Contratto, a condizione che il Cliente sia tempestivamente informato.

4] Tutte le modifiche dei tassi di interesse o di cambio utilizzati nelle Operazioni di pagamento sono applicate e calcolate in una forma neutra tale da non creare discriminazione tra Clienti, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.

5] Se il Cliente è un Consumatore, la Sezione D del presente Contratto e/o le condizioni e informazioni a esse relative fornite dalla Banca possono essere modificate sole se sussiste un giustificato motivo.

Art. D.23 - Recesso dal Contratto Quadro PSD o dai singoli Servizi di Pagamento

1] Il Contratto Quadro PSD è a tempo indeterminato. Il Cliente può recedere dal presente Contratto Quadro PSD o dai singoli Servizi di Pagamento senza penalità e senza spese di chiusura.

2] Il Cliente ha la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dai singoli Servizi di Pagamento ovvero dal Contratto Quadro PSD, comunicando alla Banca la propria volontà mediante sottoscrizione di modulo in filiale, invio di lettera raccomandata A.R. ovvero tramite email all'indirizzo recesso@bancacambiano.it, PEC all'indirizzo pec@pec.bancacambiano.it o, in caso di sottoscrizione di specifico accordo con la Banca, tramite comunicazioni telematiche, facendo specifica menzione del Servizio di pagamento PSD dal quale intende recedere.

3] La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal Contratto Quadro PSD o da 1 (uno) o più singoli Servizi di Pagamento con un preavviso di almeno 2 (due) mesi e senza alcun onere per il Cliente. Il preavviso è dato in forma scritta, su supporto cartaceo o su altro Supporto Durevole concordato con il Cliente. Resta fermo che la Banca, qualora sussista una giusta causa o un giustificato motivo, potrà recedere dai singoli Servizi di Pagamento ovvero dal Contratto Quadro PSD, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al Cliente. Il Cliente è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell'uso dei Servizi di pagamento successivamente alla cessazione del rapporto.

4] In caso di recesso di una delle Parti, le spese per i Servizi fatturate periodicamente sono dovute dal Cliente solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente, le medesime vengono rimborsate in maniera proporzionale.

5] Il recesso dal Contratto Quadro PSD comporta l'automatico recesso da tutti i Servizi di Pagamento.

Art. D.24 - Esclusione della responsabilità

1] Le responsabilità di cui agli articoli della presente Sezione D, non si applicano in caso di caso fortuito o forza maggiore e nei casi in cui la Banca abbia agito in conformità con i vincoli derivanti dalla Normativa di Riferimento e da altri obblighi di legge.

Art. D.25 - Prova di autenticazione ed esecuzione delle Operazioni di Pagamento

1] Qualora il Cliente neghi di aver autorizzato un'Operazione di Pagamento già eseguita, o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita, è onere della Banca provare che l'Operazione di Pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti.

2] Se l'Operazione di Pagamento è disposta mediante un PISP, questi ha l'onere di provare che, nell'ambito delle proprie competenze, l'Operazione di Pagamento è stata autorizzata, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti connessi al Servizio di Disposizione di Ordine di Pagamento prestato.

3] Quando il Cliente neghi di aver autorizzato un'Operazione di pagamento eseguita, l'utilizzo di uno Strumento di pagamento registrato dalla Banca o, se del caso, dal PISP, non è di per sé sufficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata dal Cliente medesimo, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o più degli obblighi di cui al precedente articolo D.11. È onere della Banca, o, se del caso, del PISP, fornire la prova della frode, del dolo o della colpa grave del Cliente.

Art. D.26 - Denominazione valutaria dei pagamenti

1] Salvo il caso in cui sia diversamente stabilito dalle Parti, i pagamenti sono effettuati in euro.

Art. D.27 - Trasferibilità dei Servizi di Pagamento ovvero dei Servizi di Pagamento connessi al rapporto di Conto di Pagamento da un Prestatore di Servizi di Pagamento ad un altro

1] La Banca presta il servizio di trasferimento tra i Conti di Pagamento detenuti nella stessa valuta a tutti i Clienti Consumatori che intendono aprire o che sono titolari di un Conto di pagamento presso un Prestatore di servizi di pagamento stabilito nel territorio italiano.

2] Il servizio di trasferimento è avviato dal Prestatore di Servizi di Pagamento ricevente, su richiesta del Cliente Consumatore che, a tal fine, deve rilasciare per iscritto al Prestatore di servizi di Pagamento ricevente una specifica autorizzazione all'esecuzione del servizio di trasferimento. Quando i Conti di Pagamento hanno due o più titolari, l'autorizzazione all'esecuzione del servizio di trasferimento è fornita da ciascuno di essi. Il Prestatore di Servizi di Pagamento ricevente trasmette copia dell'autorizzazione al Prestatore di servizi di pagamento trasferente ove richiesto da quest'ultimo; la richiesta non interrompe né sospende il termine per l'esecuzione del servizio di trasferimento. Il Cliente Consumatore prende atto ed accetta che ha diritto di richiedere il trasferimento sul Conto di pagamento presso la Banca solo dei Servizi di Pagamento resi disponibili tempo per tempo dalla Banca ai sensi del presente Contratto Quadro PSD.

3] Nel caso in cui la Banca, in qualità di Prestatore di Servizi di Pagamento ricevente, riceva autorizzazione da parte del Cliente Consumatore, la Banca esegue il servizio di trasferimento entro il termine di 12 (dodici) Giorni Lavorativi dalla ricezione della autorizzazione da parte del Cliente Consumatore completa di tutte le informazioni necessarie indicate nel comma 4 del presente articolo.

4] Attraverso l'autorizzazione il Cliente Consumatore deve: a) fornire al Prestatore di Servizi di Pagamento trasferente e al Prestatore di Servizi di Pagamento ricevente il consenso specifico a eseguire ciascuna delle operazioni relative al servizio di trasferimento, per quanto di rispettiva competenza; b) quando intende trasferire solo alcuni dei servizi collegati al Conto di Pagamento, identificare specificamente i Bonifici ricorrenti in entrata, gli ordini permanenti di bonifico e gli ordini relativi ad Addebiti diretti per l'addebito in conto che devono essere trasferiti; c) indicare la data a partire dalla quale gli ordini permanenti di bonifico e gli Addebiti diretti devono essere eseguiti o addebitati a valere sul Conto di Pagamento di destinazione. Tale data è fissata ad almeno 6(sei) Giorni Lavorativi a decorrere dal giorno in cui il Prestatore di Servizi di Pagamento ricevente riceve i documenti trasferiti dal Prestatore di Servizi di Pagamento trasferente; d) indicare se intende avvalersi della facoltà di ottenere il re-indirizzamento automatico dei Bonifici previsto dal comma 7 del presente articolo.

5] Il Prestatore di Servizi di Pagamento ricevente è responsabile dell'avvio e della gestione della procedura per conto del Cliente Consumatore. Il Cliente Consumatore può chiedere al Prestatore di Servizi di Pagamento ricevente di effettuare il trasferimento di tutti o di alcuni Bonifici in entrata, ordini permanenti di bonifico o ordini di Addebito diretto. Il Prestatore di Servizi di Pagamento trasferente fornisce al Prestatore di Servizi di Pagamento ricevente tutte le informazioni necessarie per riattivare i pagamenti sul Conto di Pagamento di destinazione, in conformità a quanto indicato nell'autorizzazione del Cliente Consumatore, ivi compresi l'elenco degli Ordini Permanenti di Bonifico in essere e le informazioni disponibili sugli ordini di Addebito diretto che vengono trasferiti, nonché le informazioni disponibili sui Bonifici ricorrenti in entrata e sugli Addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul Conto di Pagamento del Cliente Consumatore nei precedenti 13 (tredici) mesi.

6] Quando le informazioni fornite dal Prestatore di Servizi di Pagamento trasferente non sono sufficienti a consentire l'esecuzione del servizio di trasferimento entro il termine di cui al comma 3, ferma restando la responsabilità del Prestatore di Servizi di Pagamento trasferente ai sensi dell'articolo 126-septiesdecies del TUB, il Prestatore di Servizi di Pagamento ricevente può chiedere al Cliente Consumatore di fornire le informazioni mancanti.

7] Il Prestatore di Servizi di Pagamento trasferente assicura gratuitamente il re-indirizzamento automatico dei Bonifici ricevuti sul Conto di pagamento di origine verso il Conto di Pagamento di destinazione detenuto presso il Prestatore di Servizi di Pagamento ricevente, per un periodo di dodici mesi a decorrere

dalla data specificata nell'autorizzazione del Cliente Consumatore all'esecuzione del servizio di trasferimento. Il Prestatore di Servizi di Pagamento trasferente, se cessa di accettare i Bonifici in entrata alla scadenza dei dodici mesi o in mancanza di richiesta da parte del Cliente Consumatore del servizio di reindirizzamento, è tenuto a informare tempestivamente il Pagatore o il Beneficiario delle ragioni del rifiuto dell'Operazione di pagamento.

8] Ferma la facoltà della Banca di bloccare l'utilizzo degli Strumenti di pagamento prevista per specifici casi dal presente Contratto Quadro PSD, il Prestatore di Servizi di Pagamento trasferente assicura al Cliente Consumatore la fruizione dei Servizi di pagamento fino al giorno precedente la data indicata dal Cliente Consumatore nell'autorizzazione. Il Prestatore di Servizi di Pagamento ricevente assicura la fruizione dei Servizi di Pagamento a partire da tale data. Il Prestatore di Servizi di Pagamento trasferente non blocca gli Strumenti di Pagamento collegati al conto di origine prima della data indicata dal Cliente Consumatore nell'autorizzazione.

9] Se il Cliente Consumatore ha obblighi pendenti con la Banca che non consentono la chiusura del Conto di Pagamento, la Banca in qualità di trasferente ne informa immediatamente il Cliente Consumatore. In tal caso, resta fermo l'obbligo della Banca di effettuare tutte le operazioni necessarie all'esecuzione del servizio di trasferimento entro i termini previsti, ad eccezione della chiusura del Conto di Pagamento. L'esecuzione del servizio di trasferimento non può essere condizionata alla restituzione da parte del Cliente Consumatore di carte, assegni o altri Strumenti di pagamento collegati al conto di origine.

10] Il Prestatore di Servizi di Pagamento trasferente fornisce le informazioni richieste dal Prestatore di Servizi di Pagamento ricevente e relative all'elenco degli Ordini Permanenti di Bonifico e le informazioni disponibili sugli ordini di Addebito diretto che vengono trasferiti e ai Bonifici ricorrenti in entrata e sugli Addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul Conto di pagamento del Cliente Consumatore nei precedenti tredici mesi, senza addebito di spese a carico del Cliente Consumatore o del Prestatore di Servizi di Pagamento ricevente.

11] Il Prestatore di Servizi di Pagamento trasferente e il Prestatore di Servizi di Pagamento ricevente non addebitano spese al Cliente Consumatore per il servizio di trasferimento.

12] Per il periodo di 6 (sei) mesi dal rilascio dell'autorizzazione da parte del Cliente Consumatore, il Prestatore di Servizi di Pagamento trasferente e il Prestatore di Servizi di Pagamento ricevente consentono gratuitamente al Cliente Consumatore l'accesso alle informazioni che lo riguardano rilevanti per l'esecuzione del servizio di trasferimento e relative agli ordini permanenti di bonifico e agli Addebiti diretti in essere presso il medesimo Prestatore di Servizi di Pagamento.

13] La Banca mette a disposizione dei Clienti Consumatori a titolo gratuito informazioni riguardanti il servizio di trasferimento nel rispetto della normativa di riferimento.

14] Salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore, anche non patrimoniale, in caso di mancato rispetto degli obblighi e dei termini per il trasferimento dei Servizi di Pagamento, la Banca qualora inadempiente è tenuta a corrispondere al Cliente Consumatore, senza indugio e senza che sia necessaria la costituzione in mora, una somma di denaro, a titolo di penale, pari a quaranta euro. Tale somma è maggiorata per ciascun giorno di ritardo di un ulteriore importo determinato applicando alla disponibilità esistente sul Conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento un tasso annuo pari al valore più elevato del limite stabilito ai sensi e in conformità all'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, nel periodo di riferimento.

15] Il Cliente Consumatore titolare di un Conto di pagamento che intenda aprire un Conto di pagamento in un altro Stato Europeo può richiedere assistenza alla Banca. Se richiesto dal Cliente Consumatore, la Banca:

a) fornisce gratuitamente al Cliente Consumatore le informazioni disponibili relative agli ordini permanenti di bonifico e agli Addebiti diretti ordinati dal debitore attivi sul Conto di Pagamento, nonché quelle relative ai Bonifici in entrata ricorrenti e agli Addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto del Cliente Consumatore nei precedenti tredici mesi. La Banca informa altresì il Cliente Consumatore che tale elenco non comporta per il nuovo Prestatore di Servizi di Pagamento alcun obbligo di attivare servizi che esso non offre;

b) trasferisce l'eventuale saldo positivo del conto di origine verso il Conto di pagamento aperto o detenuto dal Cliente Consumatore presso il nuovo Prestatore di Servizi di Pagamento, purché la richiesta del Cliente Consumatore identifichi con precisione il Prestatore di Servizi di Pagamento e il conto di destinazione;

c) chiude il Conto di Pagamento di origine.

16] Salvi eventuali obblighi pendenti del Cliente Consumatore che impediscono la chiusura del Conto di pagamento, la banca di origine esegue le operazioni previste dal comma 15 alla data specificata dal Cliente Consumatore nella richiesta. La data è fissata ad almeno 6 (sei) Giorni Lavorativi dalla ricezione della richiesta da parte della banca, salvo diverso accordo con il Cliente Consumatore. La Banca comunica immediatamente al Cliente Consumatore l'eventuale esistenza di obblighi pendenti che impediscono la chiusura del Conto di Pagamento.

Art. D.28 - Operazioni di Pagamento il cui importo non sia noto in anticipo

1] Nel contesto di un'Operazione di pagamento basata su carta, se l'Operazione di pagamento è disposta dal Beneficiario o per suo tramite, senza che sia noto l'importo dell'operazione nel momento in cui il Cliente Pagatore presta il proprio consenso, la Banca può bloccare i fondi sul Conto di Pagamento solo se il Cliente ha acconsentito a che sia bloccato un importo predeterminato.

2] La Banca sblocca senza indugio i fondi bloccati ai sensi del comma precedente nel momento della ricezione delle informazioni concernenti l'esatto importo dell'Operazione di Pagamento e, al più tardi, dopo la ricezione dell'Ordine di Pagamento.

Art. D.29 - Criteri di ripartizione e di addebito delle spese

1] Se il Prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore e quello del Beneficiario sono entrambi situati nell'Unione Europea ovvero la Banca è l'unico Prestatore di Servizi di Pagamento, il Cliente Pagatore e il Cliente Beneficiario (a seconda dei casi) sostengono le spese applicate dalla Banca.

2] La Banca non può addebitare al Cliente le spese sostenute per l'adempimento dei propri obblighi di informazione o per l'adozione di misure correttive e preventive ai sensi del Contratto Quadro PSD e della normativa di riferimento, fatta eccezione per le spese – negli importi indicati nel Documento di Sintesi e/o nel Documento Informativo sulle Spese – sostenute per (i) il rifiuto obiettivamente giustificato di eseguire un Ordine di Pagamento; (ii) la revoca di un Ordine di Pagamento su accordo delle parti interessate, una volta decorsi i termini di revocabilità; (iii) il recupero dei fondi trasferiti in base ad un Identificativo unico inesatto.

3] Il Beneficiario non può applicare a carico del Pagatore spese relative all'utilizzo di Strumenti di Pagamento.

4] Il Cliente ha diritto a conoscere in anticipo tutte le spese dovute in relazione a un determinato Servizio di Pagamento e alle Operazioni di Pagamento ad esso connesse, incluse le spese di eventuali intermediari e, se del caso, la relativa documentazione analitica.

5] La Banca (e gli eventuali suoi intermediari) deve trasferire l'intero importo dell'Operazione di Pagamento, senza trattenere spese sull'importo trasferito.

6] In deroga a quanto previsto dal comma precedente e conformemente a quanto previsto nel Documento di Sintesi e/o Documento Informativo sulle Spese, la Banca e il Cliente Beneficiario concordano che la prima trattenga le spese sull'importo trasferito prima di accreditarlo al Cliente. Nelle informazioni rese al Cliente la totalità dell'importo trasferito e le spese sono indicate separatamente.

7] Qualora dall'importo trasferito siano trattenute spese diverse da quelle di cui al comma precedente, il Prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore garantisce che il Beneficiario riceva la totalità dell'importo dell'Operazione di pagamento disposta dal Pagatore. Quando l'Operazione di pagamento è disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, il Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario garantisce che la totalità dell'importo dell'Operazione di pagamento sia ricevuto dal Beneficiario.

Art. D.30 - Autenticazione Forte del Cliente

1] Conformemente a quanto previsto dalla PSD2 e dal Regolamento Delegato, la Banca applica l'Autenticazione Forte del Cliente quando il Cliente (i) accede al Conto di pagamento *online*; (ii) dispone un'Operazione di Pagamento elettronico; e (iii) effettua qualsiasi azione tramite un canale a distanza, che può comportare un rischio di frode nei pagamenti o altri abusi.

2] Nel caso dell'avvio di un'Operazione di pagamento elettronico di cui al comma 1, punto (ii), per le Operazioni di Pagamento a distanza, l'Autenticazione Forte del Cliente applicata dalla Banca comprende elementi che collegano in maniera dinamica l'Operazione di Pagamento a uno specifico importo e a un Beneficiario specifico.

3] Il comma 2 si applica anche qualora i Pagamenti siano disposti mediante un PISP. Il comma 1 si applica anche qualora le informazioni siano richieste mediante

un AISP.

4] La Banca consente ai PISP e agli AISP di utilizzare le procedure di autenticazione fornite dalla Banca ai Clienti.

Art. D.31 - Misure a tutela delle Credenziali di Sicurezza Personalizzate

1] La Banca assicura la riservatezza e l'integrità delle Credenziali di Sicurezza Personalizzate del Cliente, compresi i codici di autenticazione, durante tutte le fasi del processo di Autenticazione.

2] In particolare, in conformità al Regolamento Delegato e alla normativa di riferimento tempo per tempo applicabile, la Banca assicura:

- a) che, fermi restando gli obblighi del Cliente di cui all'articolo D.11, le Credenziali di Sicurezza Personalizzate non siano accessibili a soggetti diversi dal Cliente legittimato ad usare lo Strumento di pagamento e che le Credenziali di Sicurezza Personalizzate, i dispositivi e il *software* di Autenticazione siano consegnati al Cliente con modalità tali da far fronte ai rischi connessi al loro utilizzo non autorizzato conseguente a perdita, furto o copia, prevedendo in particolare che – in caso di consegna delle Credenziali di Sicurezza Personalizzate fuori dalle filiali della Banca o tramite un canale a distanza – nessuna parte non autorizzata possa ottenere più di un elemento delle Credenziali di Sicurezza Personalizzate, dei dispositivi e dei *software* di Autenticazione se forniti tramite lo stesso canale e che le Credenziali di Sicurezza Personalizzate, i dispositivi e il *software* di Autenticazione debbano essere attivati prima del loro utilizzo;
- b) che solo l'Utilizzatore sia associato, in modo sicuro, alle Credenziali di Sicurezza Personalizzate, ai dispositivi e al *software* di Autenticazione, prevedendo, in particolare, che l'associazione dell'identità dell'Utente avvenga in ambienti protetti e l'applicazione dell'Autenticazione Forte del Cliente in caso di associazione tramite canali a distanza;
- c) che la distruzione, disattivazione o revoca delle Credenziali di Sicurezza Personalizzate, dei dispositivi e del *software* di Autenticazione avvenga secondo modalità sicure;
- d) che prima che il dispositivo o il *software* di Autenticazione siano resi disponibili a un altro Cliente, ne venga stabilito, documentato e attuato il riutilizzo secondo modalità sicure;
- e) la disattivazione o la revoca delle informazioni relative alle Credenziali di Sicurezza Personalizzate memorizzate nei sistemi e nelle banche dati della Banca e, se del caso, negli archivi pubblici.

Paragrafo 2) – Singoli Servizi di Pagamento

Paragrafo 2.1) – Ordini di bonifico

Art. D.32 - Ordini di bonifico - Esenzione di responsabilità

1] Il Bonifico è un Servizio di pagamento (assoggettato alla Direttiva PSD2 ed al Decreto di Recepimento) che comporta l'accredito sul Conto di Pagamento del Beneficiario tramite un'Operazione di Pagamento o una serie di Operazioni di Pagamento dal Conto di Pagamento del Pagatore eseguite dal Prestatore di servizi di pagamento detentore del Conto di Pagamento del Pagatore, sulla base di un'istruzione impartita dal Pagatore. L'Ordine di Pagamento relativo al Bonifico può essere presentato dal Cliente Pagatore presso gli sportelli della Banca o, se il Cliente Pagatore usufruisce del relativo servizio, anche attraverso gli altri canali che sono, o che potranno essere messi a disposizione dalla Banca (ad esempio tramite il Servizio *Internet Banking* Cambianonline, qualora attivato).

2] Ai fini del presente Contratto Quadro PSD, la disciplina delle operazioni di Bonifico si distingue in Bonifici-SEPA e Bonifici *extra* SEPA (o più semplicemente bonifici esteri). In particolare, la disciplina dei Bonifici-SEPA ricomprende i Bonifici nazionali e quelli dei Paesi tempo per tempo aderenti alla *Single Euro Payments Area* ("**SEPA**") sulla base di quanto previsto dagli accordi interbancari e dai provvedimenti normativi (a livello comunitario e nazionale) in materia, fermo restando che la Banca provvederà ad eseguire i Bonifici nazionali secondo le apposite procedure interbancarie sin tanto che le stesse saranno applicabili. I Bonifici urgenti sono i Bonifici disposti in euro all'interno dell'area SEPA in cui l'ordinante richiede alla Banca che l'importo sia accreditato sul Conto di pagamento del Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario nella medesima Giornata operativa di ricezione dell'Ordine di Pagamento, ossia in tempi più stringenti di quelli indicati al successivo articolo D.33. Tutte le disposizioni contrattuali inerenti al Bonifico bancario devono intendersi come riferibili ai Bonifici-SEPA se la disposizione viene effettuata all'interno dell'area SEPA ed ai Bonifici *extra* SEPA se la disposizione viene effettuata al di fuori dell'area SEPA. Nell'ambito dei bonifici SEPA si distingue ulteriormente il bonifico SEPA "istantaneo" (il "**Bonifico Istantaneo**"), di cui all'articolo D.41 sotto riportato.

3] L'ordine di Bonifico-SEPA si considera completo se contiene tutti i dati necessari all'esecuzione dell'operazione, cioè i propri dati anagrafici e/o l'Identificativo unico corrispondente alle proprie coordinate bancarie, l'Identificativo unico corrispondente alle coordinate bancarie del Beneficiario espresse con il codice IBAN, la data esecuzione richiesta, l'importo e il nominativo del Beneficiario. Per i Bonifici *extra* SEPA sono richiesti il numero di conto del Beneficiario, il codice *swift* della Banca del Beneficiario e i dati del Beneficiario.

4] La Banca esegue le istruzioni trasmesse dal Cliente in conformità ai dati e alle informazioni ricevuti. Resta inteso che la responsabilità sulla correttezza dei dati forniti è in capo al Cliente ordinante e che, in caso di discrepanza tra i dati forniti, prevarrà su tutti l'Identificativo unico rappresentato dall'IBAN del Beneficiario in caso di Bonifico-SEPA. Qualora l'Identificativo unico indicato dal Cliente nell'ordine di Bonifico sia inesatto, la Banca non è responsabile della mancata esecuzione o dell'esecuzione inesatta dell'Ordine di pagamento. Per gli ordini di Bonifico *extra* SEPA, si precisa che non è richiesta l'indicazione di alcun codice identificativo e che pertanto la disposizione viene eseguita sulla base dei dati forniti dal Cliente ordinante, come indicato *sub* comma 3.

5] L'esecuzione dell'Ordine di pagamento è subordinata all'autorizzazione del titolare o di persona facoltizzata ad operare sul Conto di pagamento di addebito, impartita tramite sottoscrizione dell'apposito modulo o tramite tecniche di comunicazione a distanza tempo per tempo ammesse dalla Banca.

6] L'Ordine di pagamento non viene eseguito in assenza di un'adeguata copertura finanziaria sul Conto di Pagamento di addebito.

Art. D.33 - Modalità di prestazione del consenso – Esecuzione - Informativa

1] Gli Ordini di pagamento possono essere disposti dal Cliente tramite i canali resi disponibili dalla Banca e devono essere ricevuti dalla stessa, in una Giornata operativa, entro gli orari limite indicati nei Documenti di Sintesi e nei Fogli informativi. Per i Bonifici disposti allo sportello è necessario tenere presenti eventuali minori orari di apertura al pubblico previsti in alcune giornate lavorative.

2] Gli Ordini di pagamento disposti in Giornate non operative, ovvero oltre gli orari limite sopra indicati, si intendono ricevuti nella prima Giornata operativa successiva.

3] I supporti utilizzabili dal Cliente per disporre Ordini di Pagamento sono, attualmente, i seguenti:

- mediante ordine scritto allo sportello utilizzando l'apposita modulistica;
- mediante il canale telematico del Servizio *Internet Banking* Cambianonline (qualora attivato);
- mediante sportelli ATM abilitati, limitatamente ai Clienti in possesso delle carte di debito che permettano di accedere a tale funzionalità.

La Banca potrà mettere a disposizione del Cliente, in futuro, anche diversi supporti che potranno essere utilizzati dal Cliente previa sottoscrizione con la Banca di apposito accordo che descriva le modalità di utilizzo di tali supporti.

4] Il Cliente ha, altresì, la facoltà di impartire alla Banca Ordini di Pagamento che debbano essere eseguiti in una data futura rispetto a quella della presentazione dell'Ordine di Pagamento, nel qual caso l'Ordine di Pagamento si considererà ricevuto nella data in cui deve essere eseguito.

5] Una volta ricevuto l'Ordine di pagamento, la Banca si riserva di valutare i seguenti elementi al fine di dar corso alla sua corretta esecuzione:

- il rispetto dei tempi di acquisizione degli ordini indicati dalla Banca, anche in relazione ai canali di trasmissione e alla tipologia dei supporti con i quali gli stessi sono conferiti (cartacei, elettronici, magnetici);
- il rispetto dei luoghi di consegna delle disposizioni (sportello o struttura accentrata);
- la quantità dei pagamenti contenuti in ciascun Ordine di Pagamento (ordini singoli o multipli);

- la comunicazione di tutte le informazioni di cui sopra necessarie per eseguire l'Ordine di Pagamento;
 - l'esistenza di una sufficiente copertura finanziaria.
- 6] Il Cliente accetta che i controlli di cui al comma 5 che precede possono ritardare la ricezione dell'Ordine di Pagamento.
- 7] L'addebito sul Conto di Pagamento del Cliente viene effettuato dalla Banca nella data di esecuzione dell'Ordine di Pagamento. Prima di tale momento, il Conto di pagamento del Pagatore non può essere addebitato. La valuta di addebito sul Conto di pagamento del Cliente non può essere precedente alla Giornata operativa in cui l'importo dell'operazione di Bonifico è addebitato sul Conto di pagamento del Cliente. I tempi di accredito sul Conto di pagamento del Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario sono indicati nel Documento di sintesi e/o nel Documento Informativo sulle Spese.
- 8] La Banca dà esecuzione all'Ordine di Pagamento e comunica al Cliente ordinante l'esito dell'Operazione di Pagamento e le informazioni specificate all'articolo 4 del presente Contratto Quadro PSD nei seguenti tempi e modalità e fatto salvo quanto previsto nel sopracitato articolo:
- se disposto mediante il canale telematico del Servizio *Internet Banking* Cambianonline (qualora attivato) attraverso la messa a disposizione su tali applicativi di una ricevuta contabile;
 - se disposto mediante ordine scritto allo sportello utilizzando l'apposita modulistica ed effettuato contestualmente attraverso la consegna di una ricevuta contabile;
 - se disposto mediante ordine scritto allo sportello utilizzando l'apposita modulistica e non effettuato contestualmente attraverso l'invio del rendiconto mensile
 - se disposto mediante ATM abilitati, attraverso la consegna di una ricevuta contabile e indicazione e attraverso l'invio del rendiconto mensile.
- 9] Le informazioni fornite dalla Banca, su richiesta del Cliente, con una frequenza diversa o tramite supporto differente da quello disciplinato all'articolo 4 del presente Contratto Quadro PSD, sono da considerarsi a titolo oneroso e da corrispondersi nella misura indicata nel Documento di Sintesi e/o nel Documento Informativo sulle Spese.
- 10] La Banca può introdurre dei limiti operativi all'importo dei Bonifici che il Cliente accetta. Il Cliente ha facoltà di chiedere di innalzare o di ridurre tale importo inviando alla Banca un'apposita richiesta. Resta sempre salva la facoltà della Banca di non accogliere le richieste di variazione effettuate dal Cliente, nonché di variare autonomamente il limite.
- 11] La Banca esegue le istruzioni trasmesse dal Cliente su supporto cartaceo, elettronico e/o magnetico in conformità ai dati ed alle informazioni contenute nei supporti stessi ricevuti.
- 12] Nel caso in cui il Cliente ordinante richieda un'esecuzione urgente dell'Ordine di Pagamento, se ne ricorrono i presupposti, la Banca compie ogni ragionevole sforzo per soddisfare la richiesta e fare in modo che l'importo del Bonifico urgente sia accreditato sul Conto di pagamento del Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario nella medesima Giornata operativa di ricezione dell'Ordine di Pagamento, riservandosi l'applicazione di una maggiorazione di costo per le attività aggiuntive necessarie nella misura indicata nel Documento di Sintesi e/o nel Documento Informativo sulle Spese.
- 13] La Banca non risponde delle conseguenze dell'impossibilità di dare esecuzione alle Operazioni di Pagamento disposte dal Cliente per cause di forza maggiore (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: agitazioni sindacali, disordini politici, calamità naturali, interruzioni elettriche o della rete di trasmissione interbancaria, ecc.). Nell'ipotesi di bonifico estero, la Banca non risponde delle conseguenze derivanti da cause ad essa non imputabili che possono interessare il Paese di riferimento.
- 14] Prima che l'Ordine di Pagamento diventi irrevocabile sulla base di quanto previsto dall'articolo D.10 del presente Contratto Quadro PSD, il consenso prestato dal Cliente può essere revocato, ai sensi dell'articolo D.7 del presente Contratto Quadro PSD:
- mediante ordine scritto per i Bonifici disposti allo sportello;
 - mediante l'apposita funzione presente sull'applicativo per i Bonifici disposti per il tramite del Servizio *Internet Banking* Cambianonline.
- La Banca potrà mettere a disposizione del Cliente, in futuro, anche diverse modalità che potranno essere utilizzate dal Cliente previa sottoscrizione con la Banca di apposito accordo che descriva le modalità di revoca del consenso.
- 15] L'addebito sul Conto di pagamento del Cliente viene effettuato dalla Banca nella data di esecuzione dell'Ordine di Pagamento. Prima di tale momento, il Conto di pagamento del Pagatore non può essere addebitato. La valuta di addebito sul Conto di pagamento del Cliente non può essere precedente alla Giornata operativa in cui l'importo dell'operazione di Bonifico è addebitato sul Conto del Cliente. A decorrere dalla data di ricezione dell'Ordine di pagamento, l'importo del Bonifico sarà accreditato sul Conto del Prestatore dei servizi di pagamento del Beneficiario secondo le tempistiche indicate nel Documento di Sintesi.
- 16] Ai sensi dell'articolo D.8 del presente Contratto Quadro PSD, la Banca comunicherà al Cliente il rifiuto di eseguire gli Ordini di Pagamento attraverso:
- comunicazione scritta o telefonica per i Bonifici disposti allo sportello;
 - l'apposita funzione presente sull'applicativo per i Bonifici disposti per il tramite del canale telematico *corporate banking* interbancario *Internet Banking* Cambianonline&C. (qualora attivato);
 - l'apposita funzione presente sull'applicativo per i Bonifici disposti per il tramite del Servizio *Internet Banking* Cambianonline (qualora attivato).
- La Banca potrà mettere a disposizione del Cliente, in futuro, anche diverse modalità che potranno essere utilizzate dal Cliente previa sottoscrizione con la Banca di apposito accordo che descriva le modalità di comunicazione del rifiuto.
- 17] Nella presente Sezione, per Bonifico si intendono anche le operazioni di Bonifico per cassa, ossia quei Bonifici in cui i fondi vengono forniti in contanti dal Pagatore al Prestatore dei Servizi di Pagamento e che vengono gestite attraverso il trasferimento di fondi a partire dal Conto di Pagamento del Pagatore.
- Art. D.34 - Informazioni per il Cliente Pagatore preliminari rispetto ad una Operazione di pagamento**
- 1] Qualora il Cliente Pagatore ne faccia richiesta, prima di una singola Operazione di pagamento la Banca fornisce le informazioni di cui all'articolo D.3 attraverso comunicazione scritta o, in caso di sottoscrizione di apposito accordo con la Banca, tramite comunicazioni telematiche.
- Art. D.35 - Accredito di Bonifici**
- 1] L'accredito dei Bonifici ricevuti viene effettuato esclusivamente sulla base della coordinata IBAN di conto corrente indicata dal Prestatore di Servizi di Pagamento ordinante. L'eventuale presenza di informazioni aggiuntive relative al soggetto Beneficiario, non consentiranno comunque alla Banca di operare in difformità all'IBAN indicato.
- 2] La Banca accredita l'importo dell'operazione di pagamento nella data contabile di ricezione dei fondi dalla banca ordinante. Purché non vi sia conversione valutaria o vi sia conversione valutaria tra euro e la valuta di uno stato membro dello Spazio Economico Europeo ovvero tra le valute di due stati membri dello Spazio Economico Europeo, la Banca accredita il Conto di pagamento del Beneficiario dell'importo dell'Operazione di pagamento nella stessa Giornata operativa di ricezione dei fondi da parte del Prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore, con pari valuta e disponibilità. Nel caso l'operazione comporti una conversione valutaria tra valute di cui almeno una di uno Stato non appartenente allo Spazio Economico Europeo, la Banca provvederà all'accredito sul Conto di pagamento del Beneficiario successivamente all'effettuazione della conversione valutaria, secondo le modalità e nelle tempistiche previste nel Documento di Sintesi e/o Documento Informativo sulle Spese. La conversione in euro sarà calcolata al cambio quotato nel durante. Gli Ordini di Pagamento ricevuti oltre gli orari limite indicati nel Documento di Sintesi e/o nel Documento Informativo sulle Spese si considerano ricevuti nella Giornata operativa successiva.
- 3] La Banca, effettuata l'operazione di accredito sul Conto di pagamento, fornisce al Cliente Beneficiario le informazioni specificate all'articolo D.5 del presente Contratto Quadro PSD con i tempi e modalità di seguito descritte:
- se il Cliente Beneficiario è intestatario del Servizio *Internet Banking* Cambianonline (qualora attivato) attraverso la messa a disposizione su tali applicativi di una ricevuta contabile;
 - se non intestatario di tale servizio attraverso l'invio del rendiconto mensile.
- 4] Le informazioni fornite, su richiesta del Cliente, con una frequenza diversa o tramite supporto differente da quello disciplinato dal comma precedente, sono da considerarsi a titolo oneroso.

5] La Banca fornisce su richiesta, riservandosi di applicare al Cliente il costo come indicato nel Documento di Sintesi e/o nel Documento Informativo sulle Spese, il servizio continuativo o occasionale di avviso dei Bonifici in arrivo (precedente o contestuale all'accredito sul Conto di Pagamento e alla messa a disposizione delle informazioni relative alle Operazioni di pagamento ricevute), o il servizio di ricerca sui canali interbancari di pagamenti attesi.

Art. D.36 - Comunicazione su Operazione di Pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto

1] Qualora il Cliente venisse a conoscenza dell'esecuzione sul proprio Conto di Pagamento di un Bonifico non autorizzato o eseguito in modo inesatto, il Cliente informa la Banca attraverso comunicazione scritta o, in caso di sottoscrizione di apposito accordo con la Banca, tramite comunicazioni telematiche, entro i termini di cui all'articolo D.14.

Art. D.37 - Identificativo unico

1] L'identificativo unico previsto per il Bonifico-SEPA è rappresentato dal codice IBAN.

Art. D.38 - Ordini permanenti di bonifico - Bonifici ricorrenti

1] Il servizio di ordini permanenti di bonifico "Bonifici Ricorrenti" consente di predisporre i Bonifici da effettuare in via continuativa e con periodicità predefinita nel modulo di adesione.

2] I Bonifici ricorrenti vengono effettuati direttamente dalla Banca, in via automatica, entro le scadenze prestabilite dal Cliente e con Addebito diretto sul Conto di pagamento indicato.

3] Il Cliente ordinante dovrà provvedere a preconstituire presso la Banca i fondi necessari in tempo utile per l'addebito del Bonifico.

4] Qualora la data di esecuzione del Bonifico coincida con una giornata non operativa, il Bonifico verrà effettuato la Giornata operativa successiva.

Art. D.39 - Determinazione del momento di ricezione dell'ordine – Rifiuto di esecuzione dell'ordine

1] Ai sensi di quanto previsto dall'articolo D.9, il momento di ricezione dell'Ordine di Pagamento coincide con quello nel quale l'ordine in formato cartaceo o telematico, trasmesso direttamente dal Cliente Pagatore o indirettamente dal Beneficiario o per suo tramite, è ricevuto dalla Banca.

2] Ai sensi dell'articolo D.8, la Banca comunicherà al Cliente il rifiuto di eseguire gli Ordini di Pagamento attraverso comunicazione scritta, telematica o telefonica.

Art. D.40 - Giroconti

Le disposizioni del presente Paragrafo 2) si applicano, ove compatibili, anche ai giroconti (intendendosi per tale il trasferimento di fondi tra due Conti di pagamento intestati allo stesso Cliente in essere presso la Banca).

Art. D.41 - Servizio di Instant Payment - Bonifici Istantanei

1] Il Bonifico Istantaneo è un bonifico in Euro, effettuato da un Pagatore, sia residente che non residente, eseguito tra Prestatori di Servizi di Pagamento in Paesi dell'area SEPA ed eseguito in conformità alle norme contenute nel *Rulebook SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst)* vigente (il "**Rulebook**"), approvato dall'EPC (*European Payment Council*).

2] Il servizio di Bonifico Istantaneo è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

3] Il Bonifico Istantaneo può essere disposto tramite le modalità di cui all'articolo D.32 che precede. L'Ordine di Pagamento relativo al Bonifico Istantaneo deve essere confermato tramite i sistemi di autenticazione, di volta in volta, definiti dalla Banca.

4] Ai sensi del documento "*Maximum Amount for Instructions under the SCT Instant Scheme Rulebook – EPC023-16*", parte integrante del *Rulebook SEPA Instant Credit Transfer*, gli Ordini di pagamento relativi al Bonifico Istantaneo non possono essere di importo superiore ad un limite prestabilito, attualmente euro 15.000 (quindicimila). Tuttavia, nel rispetto della sezione 2.5 del *Rulebook*, la Banca avrà facoltà di definire diversi limiti di importo, anche inferiori ad euro 15.000 (quindicimila), dandone comunicazione al Cliente. Alla Banca non possono essere impartiti ordini di bonifico istantaneo con importo superiore a quello definito dalla stessa.

5] Non può essere indicata una data di esecuzione richiesta, né la valuta da riconoscere al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario. Il Conto di pagamento del Cliente viene infatti addebitato nella data di esecuzione del Bonifico Istantaneo e con la medesima valuta.

6] Il Cliente non può revocare un Bonifico Istantaneo una volta che questo sia stato ricevuto dalla Banca in quanto il Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario mette a disposizione del Beneficiario l'importo del Bonifico Istantaneo immediatamente.

7] La Banca, in tempo reale, dà indicazione al Cliente Pagatore in relazione all'esito della Operazione di Pagamento.

8] La Banca - con esonero da responsabilità - può rifiutare l'esecuzione di un ordine relativo ad un Bonifico Istantaneo in caso di impossibilità ad eseguire il trasferimento: a causa della mancata adesione del Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario alle procedure interbancarie per l'esecuzione di Bonifici Istantanei e/o se l'importo del bonifico supera il limite di importo per l'Ordine di pagamento tempo per tempo vigente.

9] Nelle ipotesi previste dal comma precedente del presente articolo resta ferma la possibilità per il Cliente di disporre un ordinario Bonifico-SEPA.

10] Il Bonifico Istantaneo viene eseguito istantaneamente, con accredito al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario.

11] Con riferimento ai Bonifici Istantanei in entrata, la Banca accredita sul Conto di Pagamento del Cliente Beneficiario i fondi pervenuti a suo favore da una disposizione di Bonifico Istantaneo non appena i fondi sono stati accreditati alla Banca stessa.

12] Il Cliente autorizza la Banca a trattenere sull'importo del bonifico in arrivo, prima dell'accredito dello stesso, ove previste, le proprie spese e commissioni relative al bonifico istantaneo stesso.

13] La Banca inoltre - con esonero da responsabilità - può rifiutare l'accredito dei fondi relativo ad un Bonifico Istantaneo in caso di impossibilità ad eseguire il trasferimento se l'importo del bonifico supera il limite di importo ai sensi delle disposizioni del *Rulebook*, tempo per tempo vigenti.

Paragrafo 2.2) – Altri pagamenti (Ri.Ba, MAV, Bollettini Postali, F23 e F24)

Art. D.42 – Descrizione del servizio

1] La Ri.Ba. (Ricevuta bancaria) è un Servizio di pagamento con cui il soggetto Beneficiario deposita presso il proprio Prestatore di Servizi di Pagamento un ordine all'incasso per ottenere l'accredito di una somma sul proprio Conto di Pagamento. Il Prestatore di Servizi di Pagamento del soggetto Beneficiario (banca assuntrice) trasmette l'ordine di incasso relativo alla Ri.Ba. alla banca domiciliataria della Ri.Ba. (banca pagatrice), la quale provvede ad inviare un avviso di pagamento, in formato cartaceo o telematico, al soggetto debitore. L'Ordine di pagamento relativo alla Ri.Ba. deve essere depositato entro la data di scadenza presso gli sportelli della Banca o, per i clienti che usufruiscono del relativo servizio, anche attraverso gli altri canali messi a disposizione dalla Banca (ad esempio, *Internet Banking*).

2] Il pagamento/riscossione mediante avviso (MAV/RAV) è un Servizio di pagamento con cui il soggetto Beneficiario incarica il proprio Prestatore di servizi di pagamento di incassare un credito che vanta nei confronti di un altro soggetto. Il Prestatore di servizi di pagamento del soggetto beneficiario (banca assuntrice) provvede all'invio di un avviso al cliente pagatore. Il pagamento da parte del Cliente pagatore può essere effettuato presso qualunque sportello bancario (banca esattrice) e, in alcuni casi, anche presso gli uffici postali o, per i Clienti che usufruiscono del relativo servizio, anche attraverso gli altri canali messi a disposizione dalla Banca (ad esempio, *Internet Banking*).

3] Il Servizio di Pagamento di Bollettini Postali è il servizio che permette al Cliente Pagatore di pagare le somme indicate nei Bollettini Postali "premarcati semplici" e "bianco semplici" a favore di un soggetto Beneficiario tramite reti alternative al canale di Poste Italiane S.p.A. Il pagamento da parte del Cliente pagatore può essere effettuato presso qualunque filiale della Banca o, per i Clienti che usufruiscono del relativo servizio, anche attraverso gli altri canali messi a disposizione dalla Banca (ad esempio, *Internet Banking*). In caso di bollettini premarcati semplici, il soggetto Beneficiario che ha curato l'invio del bollettino al Cliente Pagatore ha già compilato integralmente il bollettino, ivi compresa l'indicazione dell'Identificativo unico.

4] Il bollettino Freccia è un Servizio di pagamento del tutto simile al MAV con la sola differenza che il bollettino bancario è inviato al Cliente Pagatore direttamente dal Beneficiario. Il Beneficiario ne gestisce il relativo rapporto e deve provvedere a compilare integralmente il bollettino bancario con le

indicazioni dell'Identificativo Unico.

5] Il Cliente titolare di un Conto di pagamento può richiedere l'attivazione di ulteriori Servizi di pagamento ovvero disporre di Ordini di pagamento secondo le modalità indicate nel Documento di Sintesi e/o nel Documento Informativo sulle Spese, quali, ad esempio, pagamento di tasse o tributi mediante compilazione di modelli F23/F24 e pagamenti di bollette e utenze. Il Servizio di pagamento di F23 non è disponibile per i titolari del conto online.

Art. D.43 – Modalità di prestazione del consenso

1] Il Cliente dispone il pagamento presentando le ricevute o i bollettini allo sportello o veicolando la disposizione tramite gli altri canali eventualmente abilitati, addebitando il proprio Conto di pagamento, in presenza di provvista o di disponibilità o, in caso di pagamento allo sportello, versando per cassa la relativa provvista. In relazione al pagamento di bollettini MAV la prestazione del consenso potrà avvenire anche mediante sportelli ATM abilitati, limitatamente ai clienti in possesso delle carte di debito che permettano di accedere a tale funzionalità.

2] Ai sensi di quanto previsto dall'articolo D.10 del presente Contratto Quadro PSD, il momento di ricezione dell'Ordine di pagamento coincide con il momento in cui l'ordine completo delle informazioni necessarie, trasmesso direttamente dal Cliente Pagatore, è ricevuto dalla Banca.

3] L'ordine di pagamento si considera completo se contiene tutti i dati necessari all'esecuzione dell'operazione di seguito indicati:

MAV/RAV:

- Codice identificativo MAV/RAV;

- Importo;

- Data pagamento richiesta;

- Conto di pagamento di addebito;

BOLLETTINO FRECCIA:

- Codice identificativo bollettino Freccia;

- Importo;

- Data pagamento richiesta;

- Conto di pagamento di addebito;

BOLLETTINO POSTALE BIANCO:

- Beneficiario;

- Conto di pagamento del Beneficiario

- Importo;

- Causale;

F23/24

- Dati anagrafici del pagatore;

- Dati del versamento;

- Conto corrente di addebito.

4] Prima che l'Ordine di Pagamento diventi irrevocabile sulla base di quanto previsto dall'articolo D.10 del presente Contratto Quadro PSD, il consenso può essere revocato, ai sensi dell'articolo D.6 del presente Contratto Quadro PSD, con comunicazione scritta o, in caso di sottoscrizione di apposito accordo con la Banca, tramite comunicazioni telematiche.

5] Ai sensi dell'articolo D.8 del presente Contratto Quadro PSD, la Banca comunicherà al Cliente il rifiuto di eseguire gli Ordini di pagamento verbalmente in caso di esecuzione di operazione a sportello con la presenza del Cliente ovvero per iscritto nei casi in cui l'esecuzione avvenga in tempi successivi o, in caso di sottoscrizione di apposito accordo con la Banca, tramite comunicazioni telematiche.

Art. D.44 - Data di ricezione dell'ordine

1] Le disposizioni devono essere ricevute dalla Banca, in una giornata operativa, entro gli orari limite indicati nei Documenti di Sintesi e/o nel Documento Informativo sulle Spese.

2] Gli Ordini di pagamento disposti in giornate non operative, ovvero oltre gli orari limite sopra indicati, si intendono ricevuti nella prima Giornata operativa successiva.

Art. D.45 - Informazioni per il Cliente Pagatore, preliminari rispetto ad una Operazione di Pagamento

1] Qualora il Cliente Pagatore ne faccia richiesta, prima di una singola Operazione di Pagamento la Banca fornisce le informazioni di cui all'articolo D.3 del presente Contratto Quadro PSD attraverso comunicazione scritta o, in caso di sottoscrizione di apposito accordo con la Banca, tramite comunicazioni telematiche.

Art. D.46 - Tempestività delle disposizioni e veicolazione di pagamenti eseguiti da soggetti terzi

1] Relativamente alle ricevute bancarie (Ri.Ba) il Cliente è tenuto a creare i presupposti affinché la Banca possa ricevere la disposizione e, in presenza della disponibilità o della provvista, ad eseguire il pagamento, in tempo utile rispetto alla data di scadenza della ricevuta.

2] Le Operazioni di pagamento dovranno dunque intendersi eseguite salvo buon fine.

3] L'importo verrà accreditato sul Conto di pagamento del Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario secondo le tempistiche indicate dagli "accordi interbancari" vigenti e comunque nel rispetto dei termini previsti dal Decreto e in conformità a quanto indicato nel Documento di Sintesi e/o nel Documento Informativo sulle Spese.

Art. D.47 - Comunicazione su Operazione di Pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto

1] Qualora il Cliente venisse a conoscenza dell'esecuzione sul proprio Conto di pagamento di una Operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, il Cliente informa la Banca attraverso comunicazione scritta o, in caso di sottoscrizione di apposito accordo con la Banca, tramite comunicazioni telematiche entro i termini di cui all'articolo D.14.

Art. D.48 - Identificativo unico

1] L'Identificativo unico è rappresentato dal:

- numero di effetto Ri.Ba.;

- numero di MAV/RAV/Bollettino Postale/Codice Identificativo Bollettino Freccia.

Paragrafo 2.3) - Disposizioni permanenti di pagamento a favore di terzi - SDD

Art. D.49 - Addebiti diretti SEPA (SDD - *Sepa Direct Debit*)

1] Il servizio SEPA *Direct Debit* (SDD) è un Servizio di pagamento con cui il soggetto Beneficiario impartisce al proprio Prestatore di servizi di pagamento l'incarico di addebitare il Conto di pagamento del Pagatore, aperto presso una banca aderente ai SEPA *Direct Debit Schemes* e situata in Italia o all'interno dell'area SEPA. Presupposto del servizio SDD è la sottoscrizione di un accordo preliminare (mandato) tra Beneficiario e Pagatore che consente di addebitare in modo automatico il Conto di pagamento del Pagatore. Il Beneficiario invia le disposizioni di incasso alla propria banca che provvede ad inoltrarle alla banca del Pagatore, la quale esegue l'addebito alla scadenza indicata, dopo aver verificato la congruenza dell'addebito disposto con eventuali indicazioni rilasciate dal Pagatore. Il servizio SDD è disponibile in due schemi operativi:

- Addebito diretto SDD *Core*, utilizzabile dal Beneficiario nei confronti di qualsiasi Pagatore. In particolare, l'Addebito diretto SDD *Core* può essere utilizzabile anche secondo le varianti SDD *Core* Finanziario, se collegato alla gestione di strumenti finanziari o all'esecuzione di operazioni aventi finalità di investimento, oppure SDD *Core* ad Importo Prefissato, qualora all'atto di rilascio dell'autorizzazione all'Addebito diretto da parte del debitore sia stato prefissato un

importo;

- Addebito diretto SDD *Business to Business (B2B)*, utilizzabile dal Beneficiario esclusivamente nei confronti di Pagatori che non rivestono la qualifica di Consumatori. Più precisamente, tale servizio è riservato a regolare i rapporti commerciali in cui entrambe le controparti sono imprese e si differenzia da quello base (*Core*) per alcune caratteristiche appositamente definite per venire incontro alle esigenze della clientela *corporate*.

La Banca rifiuterà, salvo diversi accordi, l'esecuzione degli addebiti afferenti a mandati di incasso SDD con schema B2B, nel caso di Cliente classificato come Consumatore. La Banca tratterà gli addebiti su tale Conto di pagamento conformemente agli schemi di funzionamento SEPA ed alle normative vigenti. Il Cliente debitore può disporre specifici limiti o blocchi rispetto alle richieste di SDD da parte di Beneficiari attraverso l'individuazione di una lista di Beneficiari accreditati, limiti di importo e periodicità degli addebiti. Il Cliente è tenuto a comunicare alla Banca tali indicazioni, a revocarle o ad aggiornarle in modo costante.

2) Il Cliente autorizza la Banca, a mezzo istruzioni scritte o mediante altro Supporto Durevole da inviare alla Banca anche mediante Tecniche di Comunicazione a Distanza, trasmesse attraverso specifica autorizzazione permanente conforme ai mandati SDD, ad addebitare sul Conto di pagamento intrattenuto con la stessa, nella data di scadenza dell'obbligazione tutti gli Ordini di incasso elettronici inviati alla Banca e contrassegnati con l'Identificativo unico del Beneficiario identificato dal Cliente nell'apposito modulo attraverso il quale il Cliente attiva il servizio (o aggiornate d'iniziativa del soggetto Beneficiario), a condizione che sussistano disponibilità liquide sufficienti sul Conto di pagamento interessato.

3) Prima che l'Ordine di pagamento diventi irrevocabile sulla base di quanto previsto dall'articolo D.10, il consenso prestato ai sensi del comma precedente può essere revocato, ai sensi dell'articolo D.6, con comunicazione scritta o, in caso di sottoscrizione di apposito accordo con la Banca, tramite comunicazioni telematiche. Il Cliente ha altresì la facoltà di revocare l'autorizzazione permanente di addebito in conto corrente, degli Ordini di incasso elettronici inviati dall'azienda e contrassegnati con l'identificativo unico dell'azienda creditrice, con le modalità di cui sopra, entro e non oltre la Giornata operativa precedente il giorno concordato per l'addebito. Una volta divenuto irrevocabile sulla base di quanto previsto dall'articolo D.10, l'Ordine di pagamento potrà essere revocato solo previo consenso del Beneficiario.

4) Ai sensi dell'articolo D.8, la Banca comunicherà al Cliente il rifiuto di eseguire gli Ordini di pagamento con comunicazione scritta o, in caso di sottoscrizione di apposito accordo con la Banca, tramite comunicazioni telematiche.

Art. D.50 - Data di ricezione dell'ordine

1) La data di ricezione dell'Ordine di pagamento coincide con il momento in cui l'ordine, trasmesso direttamente dal Pagatore o indirettamente dal Beneficiario o per il suo tramite, è ricevuto dal Prestatore di Servizi di Pagamento di cui si avvale il Pagatore.

2) Gli ordini disposti in giornate non operative o oltre gli orari limite indicati nel Documento di Sintesi e/o nel Documento Informativo sulle Spese, si intendono ricevuti nella prima Giornata operativa successiva.

3) La Data valuta di addebito coincide con la data contabile dell'operazione. La Banca esegue l'addebito, dopo aver ricevuto la disposizione elettronica emessa da parte del Beneficiario, alla data di scadenza da quest'ultimo indicata, considerata come data effettiva di ricezione dell'ordine pre-autorizzato da parte del Cliente. L'importo verrà accreditato sul conto della banca del Beneficiario nei termini previsti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti secondo quanto indicato nel Documento di Sintesi e/o nel Documento Informativo sulle Spese.

Art. D.51 - Informazioni per il cliente Pagatore preliminari rispetto ad una Operazione di Pagamento

1) Qualora il Cliente Pagatore ne faccia richiesta, prima di una singola Operazione di Pagamento la Banca fornisce le informazioni di cui all'articolo D.3 attraverso comunicazione scritta o, in caso di sottoscrizione di apposito accordo con la Banca, tramite comunicazioni telematiche.

Art. D.52 - Comunicazione su Operazione di Pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto

1) Qualora il Cliente venisse a conoscenza dell'esecuzione sul proprio Conto di Pagamento di una Operazione di Pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, il Cliente informa la Banca attraverso comunicazione scritta anche o, in caso di sottoscrizione di apposito accordo con la Banca, tramite comunicazione telematica entro i termini di cui all'articolo D.14.

Art. D.53 - Identificativo unico

1) L'Identificativo unico previsto per gli SDD è rappresentato dal Numero Incasso SDD.

Art. D.54 - Richieste di Rimborso

1) Nel caso di Ordini di pagamento non autorizzati trovano applicazione gli articoli D.14 e D.16.

2) Nel caso di SDD *Core*, il Cliente entro il termine di otto settimane dall'addebito sul Conto di Pagamento ha facoltà di chiedere il rimborso dell'importo di un Addebito diretto a prescindere dalla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo D.17.

3) Il diritto al rimborso del Cliente Pagatore è tuttavia escluso se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

- a) il Cliente Pagatore ha dato l'autorizzazione direttamente al proprio Prestatore di Servizi di Pagamento;
- b) le informazioni sulla futura Operazione di Pagamento, limitatamente al caso in cui l'autorizzazione del Cliente Pagatore è stata data prima dell'esecuzione dell'Operazione di pagamento, sono state fornite o messe a disposizione del Cliente Pagatore dal Prestatore di Servizi di Pagamento o dal Beneficiario almeno quattro settimane prima della sua esecuzione.

4) Nei riguardi degli Addebiti diretti di cui al Regolamento (UE) n. 260/2012, il diritto della Banca di rifiutare il rimborso ai sensi dell'articolo D.17, comma 6.

5) La Banca rimborsa l'intero importo dell'Operazione di pagamento ovvero fornisce una giustificazione per il rifiuto del medesimo entro il termine di dieci Giornate operative dalla ricezione della richiesta di rimborso.

6) Il presente articolo non si applica agli SDD B2B nonché agli SDD *Core* ad Importo Fisso e agli SDD *Core* Finanziario per i quali il mandato con il quale si è conferita l'autorizzazione all'addebito sul Conto di pagamento prevede l'esclusione del diritto di richiedere il rimborso delle Operazioni di Pagamento autorizzate.

Paragrafo 2.4) - Servizio incassi Ri.Ba (non disponibile con conto online)

Art. D.55 - Incasso Ri.Ba.

1) Su incarico del Cliente, la Banca cura l'incasso dei crediti esigibili in forza di accordi formalizzati con il debitore, mediante emissione di Ri.Ba. che, di volta in volta, saranno trasmessi alla Banca su idonei supporti convenuti tra Banca e Cliente.

2) I dati necessari alla presentazione delle Ri.Ba. ed all'espletamento del servizio vale a dire i dati identificativi del pagamento quali nominativo e partiva iva/codice fiscale del debitore, importo, scadenza, riferimenti della fattura, banca e filiale di appoggio del debitore sono comunicati dal Cliente alla banca assuntrice con supporti magnetici o mediante teletrasmissione, organizzati secondo lo *standard* indicato nella procedura prevista in relazione al medesimo servizio. In casi eccezionali i dati necessari all'espletamento del servizio possono essere comunicati dal Cliente alla Banca mediante supporto cartaceo.

3) Il supporto magnetico deve essere accompagnato da un modulo, redatto secondo un modulo predisposto dalla Banca assuntrice e sottoscritto dal Cliente, sostituito, in caso di sottoscrizione di apposito accordo con la Banca, da una comunicazione telematica, nella quale devono comunque essere indicati il numero complessivo e l'importo globale delle ricevute o bollettini da incassare.

4) La teletrasmissione dei dati deve essere preceduta da una lettera sottoscritta dal Cliente o, in caso di sottoscrizione di apposito accordo con la Banca, da una comunicazione telematica.

5) La Banca assuntrice, non essendo in grado di rilevare eventuali errori, manomissioni o altri eventi che non incidano sui dati riassuntivi figuranti nelle lettere di accompagnamento, è pertanto esonerata da ogni responsabilità con riferimento al contenuto del supporto magnetico ricevuto o dei dati teletrasmessi.

6) Nel caso in cui la Banca assuntrice riscontri divergenze tra i dati globali indicati nelle lettere di accompagnamento, o, in caso di sottoscrizione di apposito accordo, nelle comunicazioni telematiche e quelli contenuti nel supporto magnetico o teletrasmessi ne informa il Cliente, sospendendo l'operazione.

Art. D.56 - Scadenza dei crediti - dichiarazione liberatoria a favore di terzi

- 1] Le ricevute presentate devono riguardare crediti pagabili a scadenza fissa.
- 2] Qualora, tuttavia, siano presentate ricevute senza indicazione della data di scadenza del credito, la Banca assuntrice, ove non intenda restituirli al Cliente, è autorizzata ad apporvi una scadenza che ne consenta la presentazione all'incasso compatibilmente con il rispetto dei termini previsti dal successivo articolo.
- 3] La Banca assuntrice non dà corso, per le ricevute presentate, a richieste di richiami, proroghe di scadenze e decurtazione di importi salvo il richiamo delle ricevute o dei bollettini non ancora rimessi all'incasso.
- 4] Il Cliente si impegna a formalizzare espressamente con il debitore accordi relativi alla natura liberatoria, anche nei confronti dei terzi, delle ricevute o dei bollettini sprovvisti della sottoscrizione del Cliente stesso, ma muniti della seguente dicitura: "*L'emittente riconosce il presente documento, consegnato dalla banca incaricata o da un suo sostituto e da questa contrassegnato all'atto del pagamento da apposita indicazione che ne garantisca l'originalità, quale ricevuta per l'avvenuto pagamento dell'obbligazione pecuniaria in esso riportata*".

Art. D.57 - Data di ricezione dell'ordine ed informazioni

- 1] La data di ricezione dell'Ordine di Pagamento coincide con la presentazione allo sportello della disposizione di pagamento, ovvero con la acquisizione tramite gli altri canali abilitati.
- 2] Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo D.58, le disposizioni devono essere ricevute dalla Banca, in una Giornata operativa, entro gli orari limite indicati nel Documento di Sintesi e/o nel Documento Informativo sulle Spese.
- 3] Gli Ordini disposti in giornate non operative, ovvero oltre gli orari limite sopra indicati, si intendono ricevuti nella prima Giornata operativa successiva.
- 4] Le informazioni vengono fornite mediante la consegna per ogni singola Operazione di pagamento di un documento contabile/ricevuta in formato cartaceo oppure potranno essere fornite anche tramite tecniche di comunicazione a distanza, qualora il Cliente abbia concluso con la Banca il contratto relativo al Servizio *Internet Banking* Cambianonline.

Art. D.58 - Modalità di presentazione delle ricevute

- 1] Le ricevute devono essere presentate per l'incasso alla Banca assuntrice in tempo utile in base a quanto previsto dalle procedure interbancarie.
- 2] Nel caso in cui le ricevute siano presentate fuori da termini di cui al comma precedente, la Banca assuntrice, ove non ritenga di restituirle al Cliente, darà egualmente corso alla procedura di incasso, senza assumere però alcuna responsabilità, nel caso di incasso tramite altre banche, per l'eventuale rifiuto da parte della banca domiciliataria di procedere all'incasso.

Art. D.59 - Domiciliazione

- 1] Per quanto concerne la domiciliazione delle ricevute presentate, ove il Cliente non abbia provveduto ad indicare i codici bancari identificativi della banca domiciliataria e dello sportello di pagamento, la Banca assuntrice è autorizzata alla restituzione della ricevuta; è in facoltà della stessa, comunque, di provvedere alla loro apposizione.

Art. D.60 - Restituzione ricevute insolute

- 1] Le ricevute insolute, unitamente al "promemoria contabile" organizzato in forma elettronica secondo lo standard indicato nella procedura relativa al servizio, vengono restituite dalla Banca assuntrice al Cliente attraverso supporto magnetico o teletrasmissione, accompagnate, salvo diverso accordo, da un tabulato di dettaglio contenente l'indicazione analitica delle ricevute stesse.
- 2] L'invio degli insoluti viene effettuato al Cliente nei termini consentiti dalle procedure interbancarie.

Art. D.61 - Oneri e spese

- 1] Il Cliente autorizza la Banca ad addebitare sul Conto di Pagamento tutti gli oneri e le spese praticati in dipendenza del contratto. L'addebito verrà effettuato al momento della presa in carico di ogni singola presentazione.

Art. D.62 - Cessione dei crediti ed anticipazioni

- 1] I crediti rappresentati dalle ricevute bancarie possono essere oggetto di cessione secondo quanto stabilito nello specifico contratto. Sui crediti e le ricevute bancarie presentate per l'incasso possono essere fatte anticipazioni bancarie secondo quanto stabilito nello specifico contratto.

Art. D.63 - Identificativo unico

- 1] L'identificativo unico previsto è rappresentato dal numero di effetto Ri.Ba.

Paragrafo 2.5) – Servizio CBILL pagatori - PagoPA

Art. D.64 – Descrizione del servizio

- 1] CBill è un Servizio di pagamento messo a disposizione dalla Banca in qualità di aderente al Consorzio *Customer to Business Interaction* che permette al Cliente Pagatore la consultazione e il pagamento di bollette (e documenti in genere che notificano al medesimo l'importo dovuto a seguito dell'erogazione di un servizio o a fronte di un obbligo amministrativo) emesse da un soggetto creditore che abbia aderito al circuito CBill.

Inoltre, CBill è un canale abilitato su, e consente di effettuare pagamenti anche tramite, PagoPA, il sistema di pagamenti elettronici dedicato ad avvisi di pagamento relativi a tributi, tasse, utenze, rette, quote associative, bolli e qualsiasi altro tipo di pagamento verso le pubbliche amministrazioni centrali e locali. Il servizio CBill è disponibile unicamente per pagamenti espressi in euro. Il pagamento da parte del Cliente Pagatore può essere effettuato accedendo all'area riservata del Servizio *Internet Banking* Cambianonline (qualora attivato), tramite ATM abilitati o mediante il servizio CBI, qualora sia stato sottoscritto il relativo contratto. Le Operazioni di Pagamento eseguite verranno addebitate sul Conto di pagamento del Cliente Pagatore. L'Ordine di pagamento non viene eseguito in assenza di un'adeguata copertura finanziaria sul Conto di Pagamento.

- 2] La Banca potrà mettere a disposizione del Cliente, in futuro, anche diversi supporti che potranno essere utilizzati dal Cliente previa sottoscrizione con la Banca di apposito accordo che descriva, tra l'altro, le modalità di utilizzo di tali supporti.

- 3] I costi per l'utilizzo del servizio CBill sono specificati nel Documento di Sintesi e nel Documento Informativo sulle Spese.

Art. D.65 – Modalità di prestazione del consenso

- 1] Il Cliente dispone il pagamento o accedendo all'area riservata del servizio di *Internet Banking Internet Banking* Cambianonline (qualora attivato) o tramite l'utilizzo degli sportelli ATM o usufruendo del servizio CBI (qualora abbia sottoscritto il relativo contratto), impartendo un Ordine di pagamento che contenga: (i) il nome del creditore Beneficiario; (ii) il codice azienda del creditore Beneficiario (che è l'Identificativo unico), (iii) il codice della bolletta (o delle bollette) che il Cliente Pagatore intende pagare, selezionandole tra quelle disponibili e (iv) l'importo. In caso di utilizzo del Servizio *Internet Banking* Cambianonline e del servizio CBI, la disposizione dell'Ordine di pagamento avverrà secondo le modalità previste nei relativi contratti per disporre Ordini di pagamento; in caso di utilizzo di uno sportello ATM il Cliente Pagatore dovrà utilizzare la carta di debito ed il P.I.N. ad essa attribuito.

- 2] Salvo quanto stabilito nei contratti relativi al Servizio *Internet Banking* Cambianonline (qualora attivato) ed al servizio CBI, prima che l'Ordine di pagamento diventi irrevocabile sulla base di quanto previsto dall'articolo D.10, il consenso prestato ai sensi del comma precedente può essere revocato, ai sensi dell'articolo D.6, del presente Contratto Quadro PSD, tramite comunicazione scritta o, in caso di sottoscrizione di apposito accordo con la Banca, tramite comunicazioni telematiche.

- 3] Ai sensi dell'articolo D.8, la Banca comunicherà al Cliente il rifiuto di eseguire gli Ordini di pagamento mediante comunicazione scritta, nei casi in cui l'esecuzione avvenga in tempi successivi o, in caso di sottoscrizione di apposito accordo con la Banca, tramite comunicazioni telematiche.

Art. D.66 - Data di ricezione dell'ordine

- 1] La data di ricezione dell'Ordine di pagamento coincide con il momento di acquisizione dell'Ordine tramite i canali abilitati.
- 2] Le disposizioni devono essere ricevute dalla Banca, in una Giornata operativa, entro gli orari limite indicati nei Documenti di Sintesi e/o nel Documento di sintesi sui Servizi di Pagamento.

3] Gli Ordini di pagamento disposti in giornate non operative, ovvero oltre gli orari limite sopra indicati, si intendono ricevuti nella prima Giornata operativa successiva.

Art. D.67 - Informazioni per il Cliente Pagatore, preliminari rispetto ad una Operazione di pagamento

1] Qualora il Cliente Pagatore ne faccia richiesta, prima di una singola Operazione di pagamento la Banca fornisce le informazioni di cui agli articoli D.3 ed D.4 del presente Contratto Quadro PSD, mediante comunicazione scritta o, in caso di sottoscrizione di apposito accordo con la Banca, tramite comunicazioni telematiche.

Art. D.68 - Comunicazione dell'esito dell'operazione

1] La Banca dà esecuzione all'Ordine di Pagamento e comunica al Cliente Pagatore l'esito dell'Operazione di pagamento (i) immediatamente e in caso di utilizzo degli sportelli ATM abilitati mediante il rilascio di una ricevuta mentre (ii) in caso di utilizzo del Servizio *Internet Banking* Cambianonline (qualora attivato) o del servizio CBI, mediante la visualizzazione delle informazioni nell'area riservata, con possibilità di stampa cartacea del documento riepilogativo.

Art. D.69 - Comunicazione su Operazione di Pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto

1] Qualora il Cliente venisse a conoscenza dell'esecuzione di un'Operazione di Pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, il Cliente informa la Banca attraverso comunicazione scritta o, in alternativa, tramite comunicazioni telematiche.

Art. D.70 - Identificativo unico

1] L'Identificativo unico previsto è rappresentato dal codice azienda.